

**Esame delle divergenze tra la legislazione svizzera
sui prodotti e il diritto vigente nella CE**

Sommario

1	Introduzione	5
1.1	Obiettivi e scopo del presente rapporto	5
1.2	Oggetto del rapporto: le prescrizioni sui prodotti	6
1.3	Elementi alla base del rapporto: i moduli	8
1.4	Relazione tra le divergenze contemplate dal rapporto e la revisione della LOTC	8
1.5	Criteri di valutazione delle divergenze	9
2	Richieste concernenti il mantenimento di divergenze rispetto al diritto vigente nella CE	11
2.1.	Elenco 1: Divergenze rispetto alle prescrizioni sui prodotti vigenti nella CE: deroghe generali al principio "Cassis de Dijon"	11
2.1.1	Bruciatori/Caldaie	12
	Bruciatori alimentati a olio e gas: requisiti in materia d'igiene dell'aria	12
2.1.2	Prodotti chimici	14
2.1.2.1	Indicazione, sull'etichetta delle sostanze e dei preparati e sulla scheda di dati di sicurezza, di una ditta svizzera quale responsabile dell'immissione sul mercato.	14
2.1.2.2	Sostanze (a impatto climatico) stabili nell'aria	16
2.1.2.3	Divieto delle pitture e lacche contenenti piombo	19
2.1.2.4	Divieto delle cloroparaffine a catena breve	21
2.1.2.5	Divieto dell'octilfenolo e dei suoi etossilati	23
2.1.2.6	Requisiti posti al legno e ai materiali legnosi	25
2.1.2.7	Detersivi e prodotti di pulizia: fosfato e complessanti	27
2.1.3	Concimi	29
2.1.3.1	Valori limite per inquinanti nei concimi organici e organico-minerali	29
2.1.4	Metalli preziosi	31
	Titolo, designazione e controllo dei lavori di metalli preziosi	31
2.1.5	Derrate alimentari (alcol incluso)	34
2.1.5.1	Indicazione del tenore alcolico delle bevande alcoliche dolci	34
2.1.5.2	Dichiarazione di allevamento in batteria non autorizzato	36
2.1.5.3	Marche di controllo su bevande distillate destinate alla consumazione	38
2.1.6	Mezzi pubblici di trasporto	40
	Mantenimento della totalità delle prescrizioni svizzere concernenti le ferrovie	40
2.1.7	Organismi	42
	Messa in commercio di prodotti con organismi non geneticamente modificati, non patogeni e non alloigeni invasivi	42
2.1.8	Tabacco	44
	Prodotti del tabacco e articoli per fumatori con succedanei del tabacco; indicazione della designazione della ditta sull'imballaggio per la vendita al minuto	44
2.1.9	Prodotta da scaldacqua, serbatoi di accumulo dell'acqua calda e accumulatori di calore	46
	Esigenze relative alla perdita di calore prodotta da scaldacqua, serbatoi di accumulo dell'acqua calda e accumulatori di calore	46
2.2	Elenco 2: Divergenze concernenti i prodotti soggetti ad omologazione	48
2.2.1	Veicoli di lavoro	49
	Limitazione delle emissioni di rumori da parte di veicoli di lavoro	49
2.2.2	Concimi	51
	Valore limite del cadmio nei concimi minerali	51
2.2.3	Strumenti di misurazione	53
2.2.3.1	Ammissione dei contatori d'elettricità nelle transazioni commerciali, dei misuratori di energia termica e di specifici misuratori di lunghezza	53
2.2.3.2	Ammissione di misuratori del fumo diesel e misuratori dei gas di scarico d'impianti di combustione	55
2.2.4	Ciclomotori	57

Prescrizioni più severe in materia di gas di scarico, rumore e sicurezza per i ciclomotori e determinate carrozzelle per invalidi motorizzate	57
2.2.5 Organismi (inclusi organismi geneticamente modificati; OGM)	60
2.2.5.1 Obbligo di documentazione e di etichettatura per i prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati	60
2.2.5.2 Etichettatura dei prodotti senza OGM	62
2.2.5.3 Messa in commercio di organismi geneticamente modificati e patogeni (OGM/OP)	64
2.2.6 Automobili	66
Etichetta Energia per le automobili	66
2.2.7 Batelli per passeggeri e imbarcazioni	68
2.2.7.1 Prescrizioni concernenti i battelli per passeggeri per il trasporto di almeno 12 persone	68
2.2.7.2 Motorizzazione delle moto d'acqua	70
2.2.7.3 Imbarcazioni sportive	72
2.2.7.4 Limitazione delle emissioni inquinanti dei motori a combustione	82
2.2.8 Autorizzazioni per i sistemi e gli impianti di stabulazione	84
2.3 Elenco 3: divergenze concernenti i divieti d'importazione o le autorizzazioni d'importazione	87
2.3.1 Esplosivi	88
2.3.1.1 Marcatura, imballaggio e contrassegno delle sostanze esplosive per scopi civili	88
2.3.1.2 Autorizzazione d'importazione e ammissione di pezzi pirotecnici	90
2.3.2 Materiale di riproduzione forestale	92
Autorizzazione per l'importazione di materiale di riproduzione forestale	92
2.3.3 Organismi	94
Divieto di prodotti contenenti determinati organismi alloigeni	94
2.3.4 Animali	96
2.3.4.1 Divieto d'importazione di pelli di cane e di gatto	96
2.3.4.2 Divieto d'importazione di cani con orecchie e/o coda recise	98
2.3.4.3 Divieto d'importazione di carne di tartaruga	100
2.3.4.4 Autorizzazione d'importazione di animali (conservazione delle specie) ..	102
2.3.4.5 Protezione dall'importazione nelle acque svizzere di pesci e gamberi alloigeni nonché di animali cacciabili	104
3. Richieste concernenti l'eliminazione di divergenze rispetto al diritto vigente nella CE	106
3.1 Elenco 4: Eliminazione di divergenze concernenti le prescrizioni sui prodotti del settore armonizzato nella CE (esempi)	106
3.1.1 Prodotti chimici	107
3.1.1.1 Obbligo di etichettatura delle sostanze e dei preparati classificati come non pericolosi	107
3.1.1.2 Definizione di «preparato» ed estensione delle prescrizioni sui prodotti chimici a determinati prodotti (oggetti)	109
3.1.1.3 Quantitativi soglia per gli obblighi in materia di esami e la documentazione relativa a nuove sostanze soggette all'obbligo di notifica	111
3.1.2 Impianti di telecomunicazione	113
3.1.2.1 Esigenze linguistiche relative alle informazioni per l'utente	113
3.1.2.2 Restrizioni relative agli impianti di telecomunicazione per radioamatori che utilizzano frequenze superiori a 30 MHz	115
3.1.2.3 Rispetto del piano nazionale d'attribuzione delle frequenze	117
3.1.2.4 Tassa amministrativa per la notifica d'impianti di radiocomunicazione ...	119
3.1.3 Alimenti per animali	121
Omologazione di materie prime e alimenti semplici per animali	121
3.1.4 Derrate alimentari (alcol incluso)	123
3.1.4.1 Tenore di alcol negli alimenti speciali	123
3.1.4.2 Indicazione del Paese di produzione	125

3.1.4.3	Indicazione del Paese di produzione delle materie prime	127
3.1.4.4	Obbligo di dichiarazione per i casi in cui sostanze allergeniche sono mescolate inavvertitamente a derrate alimentari.....	129
3.1.4.5	Distinzione fra derrate alimentari e medicinali	131
3.1.4.6	Distinzione fra «non alcolico» e «alcolico».....	133
3.1.4.7	Impiego più restrittivo dei coloranti azoici.....	135
3.1.5	Prodotti cosmetici	137
	Obbligo del controllo autonomo per i prodotti cosmetici.....	137
3.1.6	Attrezzature a pressione trasportabili	139
3.1.6.1	Trasporto su strada di attrezzature a pressione trasportabili per merci pericolose	139
3.1.6.2	Trasporto su rotaia di attrezzature a pressione trasportabili per merci pericolose	141
3.1.7	Animali	143
	Divieto d'importazione e di transito di scimmie e proscimmie	143
3.2	Elenco 5: Nessuna prevalenza generale della legislazione svizzera rispetto alle prescrizioni sui prodotti non armonizzate nella CE (esempi)	145
3.2.1	Prodotti chimici	146
	Obbligo del controllo autonomo nel caso di oggetti con componenti pericolosi	146
3.2.2	Derrate alimentari (alcol incluso)	148
3.2.2.1	Principio dell'«elenco positivo» nel diritto sulle derrate alimentari (obbligo dell'autorizzazione).....	148
3.2.2.2	Concentrazioni massime per le sostanze estranee e i componenti	150
3.2.2.3	Alimenti per sportivi	152
3.2.2.4	Integratori alimentari (sostanze ammesse)	154
3.2.2.5	Arricchimento delle derrate alimentari	156
3.2.2.6	Indicazioni per la preparazione della carne, dei prodotti a base di carne, dei preparati di carne, dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi, dei prodotti della pesca, delle lumache e delle cosce di rana....	158
3.2.2.7	Yogurt.....	160
3.2.2.8	Tipologie di trattamento delle derrate alimentari soggette all'obbligo di dichiarazione	162
3.2.3	Tabacco	164
	Autorizzazione degli articoli per fumatori con sucedanei del tabacco	164
3.2.4	Tessili.....	166
	Combustibilità dei materiali tessili (indumenti, tende e tappezzerie)	166

1 Introduzione

1.1 Obiettivi e scopo del presente rapporto

A partire dagli anni novanta, il Consiglio federale ha seguito due strategie per l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio: l'armonizzazione autonoma delle prescrizioni svizzere con il diritto comunitario e la conclusione di accordi internazionali relativi al reciproco accesso al mercato. Sotto questo profilo, l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio nei confronti della CE ha svolto un ruolo di primo piano¹, in particolare con i due accordi stipulati nel quadro dei Bilaterali I concernenti il reciproco riconoscimento delle valutazioni della conformità² e il commercio di prodotti agricoli³. Entrambe le strategie trovano conferma nella legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)⁴.

Con la revisione di tale legge viene sancito il principio "Cassis de Dijon" che si somma così al ventaglio di strumenti finalizzati alla rimozione di ostacoli tecnici al commercio. Il principio "Cassis de Dijon" deriva da una decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) del 1979, relativa all'immissione sul mercato in Germania dell'omonimo liquore francese, e contribuisce alla realizzazione del mercato interno. Secondo tale principio, i prodotti importati da uno Stato della CE e fabbricati conformemente alle prescrizioni nazionali dello Stato di esportazione, di norma possono essere immessi in commercio in tutta la CE. Le limitazioni alla circolazione delle merci sono concesse soltanto se dettate da interessi pubblici preponderanti.⁵

Nell'ambito del cosiddetto settore armonizzato⁶ della CE, entro cui valgono le medesime prescrizioni sui prodotti, gli ostacoli tecnici al commercio tra la Svizzera e gli Stati della CE o del SEE⁷ possono essere eliminati se il legislatore provvede ad allineare la legislazione svizzera sui prodotti al diritto comunitario, in misura tale da evitare le incompatibilità. È dal 1992 – anno del progetto Eurolex – che il Consiglio federale persegue costantemente tale obiettivo. Tuttavia, rispetto al diritto vigente nella CE la legislazione sui prodotti svizzera contempla svariate differenze, all'origine di ostacoli tecnici al commercio. Nel quadro della revisione della LOTC vengono perciò esaminate le prescrizioni sui prodotti svizzere in relazione a tali divergenze con il diritto comunitario. Ciò risponde alle richieste formulate nel postulato 05.3122 del Gruppo socialista⁸ e dall'interpellanza Sommaruga 05.3116⁹.

¹ Per maggiori dettagli, si veda al punto 1.3 del rapporto esplicativo concernente la revisione della LOTC.

² RS 0.946.526.81

³ RS 0.916.026.81

⁴ RS 946.51

⁵ Per maggiori dettagli, si veda al punto 1.4 e 1.5 del rapporto esplicativo concernente la revisione della LOTC.

⁶ In merito al settore armonizzato, si veda: ibidem, punto 1.3.1.

⁷ Lo Spazio economico europeo (SEE) è formato dagli Stati membri della CE e dagli Stati AELS seguenti: Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

⁸ Con il postulato 05.3122 "Potere d'acquisto e prezzi 8: Eliminazione degli ostacoli non tariffali", il Consiglio federale viene invitato a sottoporre al Parlamento un rapporto nel quale siano illustrate le disposizioni non tariffali che ostacolano lo scambio di merci con l'estero e contribuiscono al rincaro dei prezzi in Svizzera.

⁹ L'interpellanza 05.3116 "Potere d'acquisto e prezzi 2: compatibilità con l'Unione europea nell'interesse dei consumatori" chiede di rispondere alle domande seguenti: in quali categorie (beni di consumo, materie ausiliarie dell'agricoltura, medicinali) esistono differenze tra la legislazione dell'Unione europea e quelle svizzera riguardo al livello di protezione; quali di queste differenze riflettono una diversità autentica e considerevole nel livello di protezione tra Svizzera ed Unione europea; quali disposizioni sono in pratica equivalenti e possono essere adeguate a quelle dell'Unione europea senza ridurre il livello di protezione.

Il presente rapporto contiene un elenco delle divergenze tra la legislazione svizzera sui prodotti e il diritto vigente nella CE. Esse vengono poste in discussione nell'ambito della procedura di consultazione relativa alla revisione della LOTC. I partecipanti alla consultazione possono così esprimersi in merito alle divergenze in esame.

Nelle intenzioni del Consiglio federale, in futuro le divergenze rispetto al diritto vigente nella CE dovranno essere ammesse in base a criteri ancora più restrittivi, vale a dire soltanto se saranno indispensabili alla tutela di interessi pubblici preponderanti ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC¹⁰.

Il Consiglio federale deciderà in merito alle divergenze elencate nel presente rapporto quando disporrà dei risultati della consultazione. A prescindere dalle poche eccezioni esplicitamente indicate nella documentazione relativa alla procedura di consultazione, le modifiche di legge eventualmente necessarie verranno sottoposte alle Camere federali nel quadro del messaggio sulla revisione della LOTC.

1.2 Oggetto del rapporto: le prescrizioni sui prodotti

Il presente rapporto elenca ed esamina le divergenze tra la legislazione svizzera sui prodotti e il diritto vigente nella CE¹¹. A questo proposito, le prescrizioni tecniche (dette anche prescrizioni sui prodotti) rivestono un'importanza centrale.

Le prescrizioni tecniche possono essere definite come regole di diritto emanate dallo Stato. Promulgando queste prescrizioni, il legislatore esige che i prodotti rispettino determinate caratteristiche tecniche o qualitative per poter essere offerti, immessi sul mercato, messi in servizio, utilizzati o smaltiti. Le esigenze riguardano ad esempio la produzione, la composizione, la dimensione, il peso, la forma, le prestazioni, il consumo di energia, le emissioni, l'etichettatura o l'imballaggio di un prodotto. Le prescrizioni possono inoltre esigere che il prodotto sia controllato secondo talune procedure, che ne sia valutata la conformità, che sia registrato presso un'autorità o omologato da quest'ultima per essere immesso sul mercato.

Emanando prescrizioni tecniche, gli Stati si prefiggono di regola obiettivi legittimi, non legati direttamente a questioni di politica commerciale. Essi mirano segnatamente alla protezione della sicurezza e della salute dei consumatori e dei lavoratori nonché alla protezione dell'ambiente naturale. Tuttavia, le prescrizioni tecniche possono anche avere l'effetto di ostacolare gli scambi di prodotti o addirittura di proteggere gli interessi economici nazionali dalla concorrenza estera.

Un ostacolo tecnico al commercio nasce allorché un fabbricante il cui prodotto soddisfa tutte le prescrizioni tecniche richieste per il mercato A e all'occorrenza le norme tecniche pertinenti non può accedere al mercato B poiché si pongono altre esigenze, oppure sono applicate esigenze identiche ma in modo diverso, oppure gli esami, le valutazioni della conformità, le registrazioni o le omologazioni effettuati nel Paese A non sono riconosciuti nel Paese B.

¹⁰ Costituiscono interessi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 lettera a la protezione:

- a. della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici;
- b. della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante;
- c. dell'ambiente naturale;
- d. della sicurezza sul posto di lavoro;
- e. dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali;
- f. del patrimonio culturale nazionale;
- g. della proprietà.

¹¹ Il presente rapporto contempla soltanto le divergenze riconducibili alla maggiore severità delle prescrizioni svizzere; le divergenze del diritto svizzero dovute a disposizioni meno rigorose non sono prese in considerazione.

All'articolo 3 lettera b LOTC, le prescrizioni tecniche sono definite nel modo seguente:

"le norme giuridicamente vincolanti il cui rispetto costituisce la condizione secondo la quale i prodotti possono essere offerti, immessi in commercio, messi in servizio, utilizzati o smaltiti e che riguardano segnatamente:

- 1. la composizione, le caratteristiche, l'imballaggio, l'etichettatura o il marchio di conformità dei prodotti,*
- 2. la produzione, il trasporto o l'immagazzinamento dei prodotti,*
- 3. gli esami, la valutazione della conformità, la registrazione, l'omologazione o la procedura per ottenere il marchio di conformità."*

Il presente rapporto considera soltanto le prescrizioni tecniche concernenti *l'offerta, l'immissione in commercio e la messa in servizio* di prodotti. Le prescrizioni tecniche relative all'*impiego* o allo *smaltimento* di prodotti non sono state esaminate. In particolare, non sono oggetto del presente rapporto le prescrizioni seguenti:

- prescrizioni che non riguardano la composizione, le caratteristiche, l'imballaggio, l'etichettatura o il marchio di conformità di un prodotto o la sua fabbricazione, la valutazione della conformità, l'esame, la registrazione o l'omologazione¹²;
- prescrizioni che non riguardano l'offerta, l'immissione in commercio e la messa in servizio di prodotti;¹³.
- prescrizioni che limitano o vietano determinate modalità di vendita¹⁴ se tali prescrizioni valgono per tutti gli operatori economici attivi sul mercato interno; se – sotto il profilo giuridico e pratico – esse interessano allo stesso modo i prodotti nazionali e quelli esteri; se rispettano del principio di proporzionalità¹⁵;
- prescrizioni non riguardanti prodotti. Una merce è considerata prodotto ai sensi della LOTC se può essere oggetto di compravendita¹⁶.

¹² Ad es.: disposizioni penali, tasse d'incentivazione, tasse di smaltimento anticipate ai sensi della legge sulla protezione dell'ambiente, dazi, imposta sul valore aggiunto. Altri esempi possono riguardare la protezione della proprietà intellettuale, le denominazioni di origine, l'indicazione geografica nonché la questione inerente all'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.

¹³ Ad es. prescrizioni relative al funzionamento di macchine e apparecchi in determinate situazioni (come ad esempio l'obbligatorietà dei filtri antiparticolato per il macchinario edile), al trasporto di prodotti, agli obblighi di notifica che non condizionano l'immissione in commercio (ad es. vigenti per prodotti chimici non soggetti ad obbligo di registrazione o di omologazione) oppure all'impiego di materiali edili adatti nelle costruzioni. Sono inoltre da menzionare le prescrizioni relative a prodotti specificamente ad uso delle autorità, vale a dire a prodotti acquistati dalle autorità per lo svolgimento dei loro compiti (ad es. impianti di telecomunicazione ai sensi dell'art. 6 cpv. 4 OIT [RS 784.101.2] o strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale [RS 941.261]).

¹⁴ Ad es. disposizioni concernenti l'età minima per l'acquisto di prodotti, prescrizioni relative alla persona concernenti la fornitura di prodotti chimici, prescrizioni concernenti lo stoccaggio dei prodotti chimici: (p.es. i prodotti per la pulizia corrosivi non devono essere liberamente accessibili al pubblico (servisol)) o limitazioni della pubblicità.

¹⁵ Corrisponde alla giurisprudenza europea. Vedi CGCE, cause C-267/91 e C-268/91, sentenza Keck e Mithouard, 1993.

¹⁶ Ad es., gli impianti fissi (secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti, ORNI; RS 814.710) non sono prodotti poiché non possono essere importati o esportati come un tutto. I rifiuti non sono considerati prodotti se, conformemente all'articolo 7 capoverso 6 della legge sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01), per rifiuti si intendono soltanto cose mobili delle quali il detentore si libera (senza alcuna contropartita in denaro) o che devono essere smaltite nell'interesse pubblico (i rifiuti non vengono immessi in commercio bensì eliminati). Inoltre, i rifiuti pericolosi ai sensi della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 (RS 0.814.05) non sono prodotti.

1.3 Elementi alla base del rapporto: i moduli

Le divergenze nelle le prescrizioni sui prodotti svizzere rispetto al diritto vigente nella CE sono state stabilite sulla base delle informazioni fornite dagli uffici federali competenti mediante la compilazione di moduli. Ogni elemento di divergenza compare in un suo specifico modulo.

Lo scopo dei moduli consiste nel determinare quali disposizioni, contemplate dalle prescrizioni svizzere sui prodotti, sono attualmente divergenti rispetto alla legislazione vigente nella CE, quali vantaggi, sotto il profilo del livello di protezione, derivano da tali divergenze rispetto alla CE e quali ostacoli commerciali esse comportano. Di conseguenza, i moduli forniscono al Consiglio federale anche gli elementi per decidere quali divergenze rispetto al vigente diritto comunitario siano da mantenere e quali invece da eliminare.

È necessario distinguere tra due casi, a cui corrispondono moduli differenti:

- 1) Per i settori in cui, nonostante l'armonizzazione a livello comunitario delle prescrizioni tecniche, sussistono divergenze tra le prescrizioni svizzere e quelle della CE, è stato compilato il modulo "Divergenze tra la legislazione svizzera e le prescrizioni armonizzate a livello comunitario".
- 2) Per i settori in cui le prescrizioni comunitarie non sono armonizzate, o lo sono soltanto parzialmente, si dovevano inserire nel modulo "Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE)" unicamente le prescrizioni svizzere che sono generalmente prevalenti rispetto a quelle estere di contenuto diverso. Considerato che, in futuro, nel settore non armonizzato è prevista l'applicazione del principio "Cassis de Dijon", la compilazione di un modulo non era necessaria. In singoli casi, tuttavia, per motivi di trasparenza è stato compilato un modulo pur non essendovi una richiesta, da parte dell'ufficio federale competente, di considerare generalmente prevalente la legislazione svizzera.

I moduli devono permettere di rispondere alle domande seguenti:

- Quali sono le divergenze che esistono oggi nelle le prescrizioni sui prodotti svizzere rispetto al diritto vigente nella CE?
- Quale è il plusvalore che creano rispetto al livello di protezione della CE?
- Quali ostacoli al commercio sono legati a queste divergenze?

La risposta a queste domande costituirà la base che permetterà al Consiglio federale di decidere quali divergenze in rispetto al diritto vigente nella CE dovranno essere mantenute e quali dovranno essere eliminate.

1.4 Relazione tra le divergenze contemplate dal rapporto e la revisione della LOTC

Le divergenze registrate nei moduli vengono suddivise in cinque elenchi. Tale classificazione è in rapporto diretto con la revisione della LOTC finalizzata all'introduzione del principio "Cassis de Dijon".

Con l'articolo 16b capoverso 1 del progetto di revisione della LOTC, il principio "Cassis de Dijon" viene inserito nell'ordinamento giuridico svizzero. Ciò affinché si possa accordare un'alternativa ai prodotti che non hanno accesso al mercato svizzero ai sensi dell'articolo 16a, vale a dire i prodotti che non sono conformi alle prescrizioni tecniche svizzere e non sono oggetto di un accordo internazionale che disciplini l'accesso al mercato.

I casi in cui il principio "Cassis de Dijon" non trova applicazione sono elencati all'articolo 16b capoverso 2. Si tratta di prodotti oggetto di deroghe legali (lettera a) e di prodotti soggetti a omologazione (lettera b). Sono inoltre da menzionare i prodotti che necessitano di un'autorizzazione preliminare d'importazione o che sono soggetti ad un divieto d'importazione.

Gli *elenchi 1-3* (capitolo 2 del rapporto) contengono le richieste degli uffici federali inerenti alle divergenze da mantenere. *L'elenco 1* (capitolo 2.1) comprende le effettive deroghe al principio "Cassis de Dijon", *l'elenco 2* (capitolo 2.2) le procedure di omologazione che in Svizzera risultano più severe e *l'elenco 3* (capitolo 2.3) i divieti d'importazione e le autorizzazioni d'importazione derogatori rispetto al diritto comunitario. In base a questi elenchi verranno redatti i supporti attuativi destinati alle autorità esecutive e agli operatori economici, affinché possano stabilire in modo semplice e rapido quali prodotti non possono accedere al mercato svizzero in virtù del principio "Cassis de Dijon". *Gli elenchi 4 e 5* (capitolo 3) contengono le richieste degli uffici federali inerenti alle divergenze rispetto al diritto comunitario vigente che dovrebbero essere eliminate nel quadro della revisione della LOTC, salve le poche eccezioni indicate esplicitamente nei moduli. *L'elenco 4* (capitolo 3.1) concerne l'eliminazione delle divergenze rispetto al diritto comunitario armonizzato, *l'elenco 5* (capitolo 3.2) riguarda la rinuncia alla prevalenza generale della legislazione svizzera nei confronti del settore che nella CE non è armonizzato o non lo è completamente. Contrariamente agli elenchi 1, 2 e 3, gli elenchi 4 e 5 non sono esaustivi. Tuttavia, fanno parte delle consultazioni come gli elenchi 1, 2 e 3.

1.5 Criteri di valutazione delle divergenze

Per stabilire se le divergenze debbano essere mantenute o eliminate, sono determinanti i criteri di cui all'articolo 4 LOTC. Detto articolo deve essere applicato tenendo conto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dalla Svizzera, in particolare in relazione all'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi¹⁷ e all'accordo – di libero scambio – del 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea¹⁸. Una misura è considerata compatibile con il diritto nazionale o internazionale se, nei suoi aspetti pratici, risponde ai criteri seguenti:

- a) gli elementi di divergenza tutelano un interesse pubblico preponderante; per un elenco esaustivo degli interessi pubblici, si veda all'articolo 4 capoverso 4 LOTC;
- b) gli elementi di divergenza non costituiscono una discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali; tale criterio figura esplicitamente all'articolo 4 capoverso 3 lettera b LOTC; se le prescrizioni derogatorie rispetto al diritto vigente nella CE sono applicate in uguale misura ai prodotti nazionali e a quelli importati, e non determinano delle disparità di trattamento tra questi ultimi, non vi è alcuna lesione del principio di non discriminazione; per restrizione dissimulata degli scambi si intende soprattutto l'attuazione di prescrizioni a fini protezionistici: in particolare, si tratta di misure che, pur essendo apparentemente finalizzate alla tutela di interessi pubblici, mirano in effetti a proteggere i fabbricanti nazionali dalla concorrenza estera;
- c) gli elementi di divergenza rispettano il principio di proporzionalità; nella valutazione della proporzionalità occorre tener conto dei tre criteri seguenti: l'idoneità (c1), la necessità, con la condizione di penalizzare il meno possibile la circolazione delle merci (c2) e la proporzionalità in senso stretto (lo scopo in rapporto agli effetti dell'intervento) (c3); valutando l'idoneità (c1) del provvedimento, è necessario esaminare in quale misura esso sia adeguato alla tutela degli interessi pubblici secondo la lettera a);

¹⁷ RS 0.632.20, Allegato 1A.6

¹⁸ RS 0.632.401

occorre inoltre valutare gli ulteriori effetti della misura; in relazione alla necessità (c2), si pone la questione inerente al raggiungimento dell'obiettivo prefissato con l'attuazione di misure alternative; secondo il diritto internazionale, uno Stato che dispone di differenti strumenti utilizzabili è autorizzato ad impiegare soltanto quello che penalizza in misura minore la circolazione delle merci; analogamente, nel caso della proporzionalità in senso stretto (c3) si tratta di ponderare il contributo della misura al raggiungimento dello scopo prestabilito considerando le limitazioni che essa determina a livello commerciale ed economico.

2 Richieste concernenti il mantenimento di divergenze rispetto al diritto vigente nella CE

Gli elenchi 1,2 e 3 comprendono le divergenze che, nel quadro della revisione della LOTC, dovrebbero essere mantenute.

2.1. Elenco 1: Divergenze rispetto alle prescrizioni sui prodotti vigenti nella CE: deroghe generali al principio "Cassis de Dijon"

Nell'elenco 1 sono registrati i casi in cui gli uffici federali competenti hanno inoltrato richieste di deroghe generali al principio "Cassis de Dijon", al fine di tutelare interessi pubblici preponderanti (deroghe ai sensi dell'articolo 16b capoverso 2 lettera a del progetto di revisione della LOTC). La seconda frase dell'articolo 2 capoverso 2 del progetto di revisione della LOTC prevede che tali deroghe generali vengano disciplinate dalla legislazione settoriale corrispondente, dove sono da indicare espressamente come tali. Ciò può avvenire sia a livello di legge federale, sia nelle ordinanze del Consiglio federale.

Le deroghe disciplinate a livello di legge verranno sottoposte alle Camere federali nell'ambito del messaggio relativo alla revisione della LOTC. Le deroghe da disciplinare a livello di ordinanza del Consiglio federale devono essere confermate da quest'ultimo entro l'entrata in vigore della revisione della LOTC. Rispetto a tutte le divergenze rispetto al diritto vigente nella CE non confermate esplicitamente nel quadro del presente progetto prevale l'articolo 16b capoverso 1, secondo il principio della prevalenza delle disposizioni più recenti su quelle precedenti.

2.1.1 Bruciatori/Caldaie

Bruciatori alimentati a olio e gas: requisiti in materia d'igiene dell'aria

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) Bruciatori alimentati a olio e gas: requisiti in materia d'igiene dell'aria Questionario n. 1	
1. Ufficio (istituzione), divisione, sezione:	Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), divisione Protezione dell'aria e RNI, sezione Industria e impianti a combustione
2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):	<p>Le caldaie per bruciatori alimentati con olio e gas possono essere messe in commercio soltanto se soddisfano le esigenze della classe più severa per quanto attiene all'igiene dell'aria (ossidi d'azoto, monossido di carbonio) delle corrispondenti norme EN (Dichiarazione di conformità secondo l'art. 20 cpv. 1 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA), RS 814.318.142.1).</p> <p>I requisiti svizzeri fondano sulla Direttiva 92/42/CEE del 21 maggio 1992, che dichiara vincolante anche le norme determinanti per i bruciatori alimentati con olio e gas.</p>
3. Prodotti contemplati:	Bruciatori ad aria soffiata alimentati con olio extra leggero o gas con una potenza termica sino a 350 kW; caldaie per bruciatori ad aria soffiata alimentati con olio extra leggero o gas con una potenza termica sino a 350 kW; caldaie con bruciatore atmosferico alimentato con olio e gas.
4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):	<p><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g)</p> <p><input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)</p>
5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?	<p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p>

<p>6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?</p> <p>L'OIA non divergenza alle norme EN, ma dichiara vincolanti soltanto i requisiti che corrispondono al livello di protezione più elevato.</p>
<p>7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?</p> <p>Un livello di protezione maggiore, una migliore qualità dell'aria e meno inquinanti atmosferici.</p>
<p>8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?</p> <p>In Svizzera potrebbero essere messe in commercio anche caldaie che rientrano nelle classi di esigenze meno severe.</p>
<p>9. Altre osservazioni</p> <p>La Direttiva 92/42/CEE del 21 maggio 1992 si fonda sull'articolo 100a Trattato CEE (ora art. 95 Trattato CE). Secondo questa base legale, anche gli Stati membri della CE sono autorizzati, a determinate condizioni (cfr. art. 100a cpv. 4-6 Trattato CEE), a mantenere o a introdurre ex novo disposizioni nazionali più severe, che tuttavia non possono essere né uno strumento arbitrario di discriminazione né un ostacolo al commercio camuffato.</p>
<p>10. Proposta dell'Ufficio (risp. dell'istituzione): mantenimento/revoca della prevalenza</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mantenimento</p> <p><input type="checkbox"/> revoca</p>

2.1.2 Prodotti chimici

2.1.2.1 Indicazione, sull'etichetta delle sostanze e dei preparati e sulla scheda di dati di sicurezza, di una ditta svizzera quale responsabile dell'immissione sul mercato

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni che sono armonizzate in seno alla CE Indicazione, sull'etichetta delle sostanze e dei preparati e sulla scheda di dati di sicurezza, di una ditta svizzera quale responsabile dell'immissione sul mercato Questionario n. 2	
1.	Ufficio (istituzione): Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
2.	Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e dell'articolo/degli articoli contemplato(i): <p>Conformemente al diritto comunitario, il responsabile dell'immissione sul mercato di prodotti chimici pericolosi deve avere sede nella CE. Il suo nome, indirizzo e numero di telefono devono essere indicati sull'etichetta dei prodotti chimici pericolosi e, se possibile, devono figurare sulla scheda di dati di sicurezza. Quest'ultima deve essere consegnata agli utilizzatori professionali o commerciali di prodotti chimici pericolosi (e di determinati prodotti non pericolosi) alla prima fornitura e deve essere loro trasmessa in caso di aggiornamenti importanti.</p> <p>Per quanto riguarda il diritto svizzero, l'etichettatura e la scheda di dati di sicurezza devono recare l'indicazione di un fabbricante o importatore avente il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera.</p> <p>Articolo 39 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 2 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza sui prodotti chimici (RS 813.11).</p> <p>L'obbligo di indicare una ditta svizzera deve essere mantenuto per le sostanze e i preparati soggetti all'obbligo di annuncio, comunicazione e notifica dei prodotti chimici che devono essere omologati. Si può rinunciare a quest'obbligo per le altre sostanze e preparati.</p>
3.	Prodotti contemplati: Vecchie sostanze e preparati soggetti all'obbligo di annuncio; nuove sostanze, biocidi e prodotti fitosanitari.
4.	Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC): <input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e) <input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f) <input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g) <input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)
5.	Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che diverge dal diritto comunitario? <input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx) <input checked="" type="checkbox"/> No

6.	<p>Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link):</p> <p>Direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 30 aprile 1992 recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose; articolo 23 paragrafo 2 lettera b (GU L 154 del 05/06/1992 pagg. 0001 – 0029).</p> <p>http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0032:IT:HTML</p> <p>Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; articolo 10 punto 2.2 (GU L 200 del 30/07/1999, pagg. 0010 – 0068).</p> <p>http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/1999/l_200/l_20019990730it00010068.pdf</p> <p>Direttiva 2001/58/CE della Commissione, del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché quelle relative alle sostanze pericolose conformemente all'articolo 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (schede dati di sicurezza); allegato punto 1 (GU L 212 del 07/08/2001, pagg. 0024 – 0033).</p> <p>http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2001/l_212/l_21220010807it00240033.pdf</p>
7.	<p>Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (in caso di risposta negativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)</p>
8.	<p>Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente?</p> <p>Le informazioni e l'esecuzione sono difficoltose e sovente insufficienti, dato che manca un responsabile con sede sul territorio nazionale (cfr. punto 9).</p>
9.	<p>Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?</p> <p>Se ha sede nella CE, la persona di contatto può non essere in grado di rispondere a domande provenienti dalla Svizzera, in una delle lingue ufficiali svizzere. In caso di evento grave, il livello di protezione (in particolare la prevenzione o la riduzione dei danni all'ambiente o alla salute) sarà maggiore se sull'etichetta dei prodotti o sulla scheda di dati di sicurezza è indicata una persona di contatto con sede in Svizzera.</p> <p>L'esecuzione sarà sensibilmente facilitata e accelerata se ci si può riferire a una ditta avente sede in Svizzera. Senza l'indicazione di una ditta svizzera, sarebbe quasi impossibile fare applicare le obbligazioni di annuncio nel registro dei prodotti, utilizzato in particolare dal Centro svizzero d'informazione tossicologica principalmente per fornire informazioni in caso d'emergenza.</p>
10.	<p>Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?</p> <p>Riduzione dell'attuale livello di protezione per le persone e l'ambiente (cfr. punto 9).</p>
11.	<p>Altre osservazioni:</p> <p>Conformemente al diritto comunitario e al diritto svizzero sui prodotti chimici, il fabbricante o l'importatore è tenuto ad adempiere a diversi obblighi (p. es. controllo autonomo, annuncio e comunicazione, notifica dei prodotti chimici che devono essere omologati, come i biocidi e i prodotti fitosanitari).</p>
12.	<p>Proposta dell'Ufficio (risp. dell'istituzione): mantenimento/revoca della divergenza</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mantenimento della divergenza</p> <p><input type="checkbox"/> revoca della divergenza</p>

2.1.2.2 Sostanze (a impatto climatico) stabili nell'aria

**Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE)
Sostanze (a impatto climatico) stabili nell'aria**

Questionario n. 3

1. Ufficio (istituzione), divisione, sezione:

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM); divisione Sostanze, suolo, biotecnologia; sezione Biocidi e prodotti fitosanitari

2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):

Secondo il Protocollo di Kyoto, la Svizzera deve ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'8 per cento entro il 2010 (CO₂, metano, N₂O, fluoroidrocarburi e SF₆). Il 30 aprile 2003, il Consiglio federale ha emanato una disposizione che disciplina il settore specifico dei gas sintetici a effetto serra (fluoroidrocarburi e SF₆, designati nella ORRPChim "sostanze stabili nell'aria"). Questo disciplinamento costituisce un pacchetto equilibrato di misure di facile attuazione. La normativa include, a seconda del settore di prodotti, restrizioni (divieti parziali) o prescrizioni vietanti le emissioni o entrambi i provvedimenti nonché, parzialmente, prescrizioni in materia di caratterizzazione.

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81): allegati 1.5 "Sostanze stabili nell'aria", 2.3 "Solventi", 2.9 "Materie plastiche" 2.10 "Prodotti refrigeranti", 2.11 "Prodotti estinguenti" e 2.12 "Confezioni spray"

La normativa concernente le sostanze stabili nell'aria è riunita in un pacchetto deliberato dal Consiglio federale con la modifica dell'ordinanza sulle sostanze del 30 aprile 2003. I disciplinamenti relativi sono stati ripresi nella ORRPChim, che il 1° agosto 2005 ha sostituito l'ordinanza sulle sostanze. Con l'eccezione dell'allegato 1.5, tutti gli allegati contemplano anche prescrizioni relative ad altri settori oltre a quello delle "sostanze stabili nell'aria."

3. Prodotti contemplati:

le sostanze stabili nell'aria (fluoroidrocarburi, SF₆) e diversi prodotti contenenti simili sostanze.

4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):

- Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)
- Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)
- Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)
- Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)
- Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)
- Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)
- Protezione della proprietà (lettera g)
- Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)

5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?

X Sì

Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997, RS 0.814.011, in vigore dal 16 febbraio 2005 (cfr. punto 7)

6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?

Il 17 maggio 2006, la CE ha adottato il Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (GUE n. 161/L del 14/6/2006 p. 1), il quale, nei suoi aspetti sostanziali, entrerà in vigore a tappe a partire dalla metà del 2007. Sinora l'assenza di un disciplinamento nella CE e in molti dei suoi Stati membri ha generato un notevole incremento di emissioni di gas a effetto serra. Tale assenza ha inoltre provocato investimenti errati in tecnologie obsolete rispetto allo stato attuale della tecnica.

Il nuovo Regolamento è meno incisivo rispetto alla legislazione in vigore in Svizzera (e, per analogia, a quella vigente in Austria e Danimarca). In particolare, non tiene conto di diverse utilizzazioni importanti, ad esempio nei settori delle confezioni spray, delle materie plastiche espanse a due componenti e dei solventi. Inoltre, non include neanche l'impiego delle sostanze stabili nell'aria nei settori della tecnica del freddo e del climatizzazione, nonostante il mercato offra da molto tempo ottime alternative, soprattutto per gli apparecchi elettrodomestici e gli impianti di grosse dimensioni.

7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?

Secondo il Protocollo di Kyoto, la Svizzera deve ridurre dell'8 per cento le emissioni di gas a effetto serra entro il 2010. In assenza di legislazione, l'incremento di gas sintetici a effetto serra annullerebbe di circa un quinto l'obiettivo di riduzione relativo all'insieme dei gas serra (CO₂, CH₄, N₂O, HFC e SF₆). Vale a dire che CO₂, CH₄ e N₂O dovrebbero essere ridotti non dell'8 ma di quasi il 10 per cento.

8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?

- La Svizzera non sarebbe in grado di raggiungere l'obiettivo fissato dal Protocollo di Kyoto.
- L'industria che utilizza le sostanze stabili nell'aria e sostiene i provvedimenti adottati dalla Svizzera, vedrebbe vanificarsi i suoi sforzi (cfr. il punto 9), e sarebbe messa in questione la buona collaborazione esistente fra autorità ed economia,
- L'attuazione delle disposizioni è già molto avanzata.
- La Svizzera retrocederebbe rispetto agli Stati membri della CE che hanno già adottato provvedimenti (soprattutto la Danimarca e l'Austria).

**9. Altre osservazioni
Situazione generale**

- Il disciplinamento tempestivo delle sostanze stabili nell'aria in un pacchetto di disposizioni (modifica dell'ordinanza sulle sostanze del 30.4.2003) è stato accolto con particolare favore dagli ambienti industriali e professionali (tecnica del freddo: Associazione svizzera del freddo; tecnica degli impianti di alta tensione: swissmem e AES). La certezza del diritto che la normativa istituisce promuove gli investimenti. Il pacchetto, nel suo insieme, è equilibrato: divieti e divieti parziali ove la situazione ne facilita l'introduzione dal punto di vista tecnico ed economico, e/o misure di ritenzione volte a impedire le emissioni. La legislazione è incentrata sui provvedimenti che disciplinano la riduzione delle emissioni.
- Nella CE il Regolamento relativo alle "sostanze stabili nell'aria" esiste soltanto dall'estate del 2006. (cfr. il punto 6). Detta normativa lascia agli Stati membri la libertà di mantenere o adottare disposizioni più incisive. Nella CE, Danimarca e Austria hanno adottato, ben prima della Svizzera, disciplinamenti analoghi a quelli svizzeri che i due Paesi possono mantenere anche dopo l'entrata in vigore del

regolamento menzionato al punto 6.

Osservazioni particolari relative a:

solventi:

le emissioni di solventi non possono essere evitate se non sono effettuate in sistemi chiusi. Di conseguenza, in questo ambito, per impieghi normali, sono possibili soltanto divieti. Determinanti per le misure di ritenzione in sistemi chiusi sono le prescrizioni dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (RS 814.318.142.1);

materie plastiche/materie plastiche espanse:

durante la loro fabbricazione e impiego, le materie plastiche espanse cedono parte delle sostanze stabili nell'aria impiegate per loro produzione. Misure di ritenzione sono possibili soltanto in modo molto limitato;

prodotti refrigeranti:

il settore della refrigerazione (Associazione svizzera del freddo) è convinto della validità di questa normativa e contribuisce attivamente alla sua attuazione.

La sua abrogazione avrebbe serie ripercussioni sui rapporti tra il settore della refrigerazione, della climatizzazione e delle pompe termiche e le autorità;

prodotti estinguenti:

l'impiego di prodotti estinguenti contenenti sostanze stabili nell'aria è vietato dal 1995. Tale divieto ha portato a interessanti innovazioni sia nel settore dei prodotti estinguenti che nella tecnica della prevenzione degli incendi;

confezioni spray:

le emissioni da confezioni spray non possono essere ritenute. Di conseguenza, in questo settore sono possibili soltanto restrizioni all'utilizzazione.

10. Proposta dell'Ufficio (risp. dell'istituzione): mantenimento/revoca della prevalanza

mantenimento

revoca

2.1.2.3 Divieto delle pitture e lacche contenenti piombo

<p>Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) Divieto delle pitture e lacche contenenti piombo</p>	Questionario n. 4
<p>1. Ufficio (istituzione), divisione, sezione: Ufficio federale dell'ambiente UFAM</p> <p>Ufficio federale dell'ambiente (UFAM); divisione Sostanze, suolo, biotecnologia; sezione Prodotti chimici e industriali</p>	
<p>2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):</p> <p>In Svizzera, pitture e lacche contenenti composti del piombo di ogni genere sono vietate; nella CE sono vietate solo quelle contenenti solfato di piombo e carbonato di piombo. Di conseguenza, nella CE sono vietati soltanto i pigmenti bianchi contenenti piombo e preparazioni anticorrosione contenenti piombo.</p> <p>Allegato 2.8 Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (RS 814.81).</p>	
<p>3. Prodotti contemplati:</p> <p>Pitture e lacche</p>	
<p>4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g)</p> <p><input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)</p>	
<p>5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, ma esistono raccomandazioni internazionali a questo riguardo (cfr. punto 9).</p>	
<p>6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?</p> <p>Perché l'impiego di numerose pitture e lacche contenenti piombo continua ad essere autorizzato nella CE secondo la Direttiva 89/677/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (Gazzetta ufficiale n. L 398 del 30/12/1989 p. 0019), recante l'ottava modifica della direttiva 76/769/CEE (cosiddetta "Direttiva dei divieti</p>	

e delle restrizioni”), benché il mercato offra sostanze alterantive molto più sicure dal punto di vista tossicologico ed ecologico.

7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?

Viene eliminata una delle poche fonti rimanenti di immissione di piombo nell'ambiente.

8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?

Continuerebbe a sussistere una fonte importante di immissione di piombo nell'ambiente. Inoltre, gli sforzi dell'industria svizzera volti a produrre e vendere soltanto pitture e lacche prive di piombo sarebbero stati inutili in quanto si sarebbe dovuta autorizzare l'importazione di prodotti alternativi meno costosi ma molto più pericolosi da un'angolazione sanitaria ed ecologica (essiccativi, pigmenti colorati, preparati anticorrosione).

9. Altre osservazioni

Con la sua raccomandazione [C(96)final, Annex I] l'OCSE ha raccomandato già nel 1994 di rinunciare alle pitture e ai preparati anticorrosione contenenti piombo.

Nel suo rapporto numero 148 sulle sostanze inquinanti prioritarie, pubblicato nel 2003, la Commissione OSPAR, i cui trattati sono stati ratificati anche dalla Svizzera, ha raccomandato alla CE e alla Svizzera di rinunciare nel modo più assoluto alle pitture contenenti piombo (<http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html>).

La Direttiva 98/8/CE si fonda sull'articolo 100a del Trattato CEE (oggi art. 95 del Trattato CE). Secondo questa base legale, anche gli Stati membri della CE sono autorizzati, a determinate condizioni (cfr. art. 100a cpv. 4-6 Trattato CEE), a mantenere o a introdurre ex novo disposizioni nazionali più severe che non possono segnatamente essere né uno strumento arbitrario di discriminazione né una restrizione commerciale camuffata.

10. Proposta dell'Ufficio (risp. dell'istituzione): mantenimento/revoca della prevalenza

mantenimento

revoca

2.1.2.4 Divieto delle cloroparaffine a catena breve

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE)
Divieto delle cloroparaffine a catena breve

Questionario n. 5

1. Ufficio (istituzione), divisione, sezione:

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM); divisione Sostanze, suolo, biotecnologia; sezione Prodotti chimici e industriali

2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):

Nella CE le cloroparaffine a catena breve sono vietate soltanto nelle sostanze per la lavorazione della pelle e dei metalli.

In Svizzera il divieto è esteso anche alle pitture e lacche, ai sigillanti, ai prodotti tessili nonché alle materie plastiche e alla gomma.

Allegato 1.2 ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (RS 814.81).

3. Prodotti contemplati:

Pitture e lacche, sigillanti, prodotti tessili, materie plastiche e gomma.

4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):

- Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)
- Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)
- Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)
- Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)
- Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)
- Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)
- Protezione della proprietà (lettera g)
- Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)

5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?

Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)

Convenzione del 22 settembre 1992 per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (cosiddetta "Convenzione OSPAR" RS 0.814.293):
fondandosi su questa convenzione, la Commissione OSPAR ha preso nel 1995 la Decisione 95/1 relativa alle cloroparaffine a catena breve (<http://www.ospar.org/documents/dbase/decrescs/decisions/pd95-01e.doc>). Questa decisione è vincolante per la Svizzera e per tutte le altre Parti contraenti che non hanno esplicitamente richiesto una deroga in merito (art. 10 cpv. 3 in relazione con l'art. 13 cpv. 2 Convenzione OSPAR).

No

6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?

Perché ai sensi della Direttiva 2002/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002 (GU n. L 177 del 06/07/2002 pag. 0021 – 0022), recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta), le cloroparaffine a catena breve persistenti quali plastificanti o prodotti ignifughi in diversi prodotti che si trasmettono nell'ambiente e si accumulano nella catena alimentare possono essere ancora impiegate.

7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?

La disposizione svizzera garantisce l'eliminazione progressiva di cloroparaffine a catena breve nocive per la salute e per l'ambiente. Un'analisi dei flussi di sostanze dell'Ufficio federale dell'ambiente effettuata nel 2003 (Scritti n. 354) mostra come il 25 per cento del consumo complessivo di cloroparaffine a catena breve è impiegato in applicazioni non previste dalla Direttiva CE.

8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?

La Svizzera non potrebbe ottemperare agli impegni assunti contrattualmente con l'OSPAR.

9. Altre osservazioni

La Direttiva 2002/45/CE si fonda sull'articolo 95 del Trattato CE. Secondo questa base legale, anche gli Stati membri della CE sono autorizzati, a determinate condizioni (art. 95 cpv. 4 Trattato CE), a mantenere o a introdurre ex novo disposizioni nazionali più severe che non possono segnatamente essere né uno strumento arbitrario di discriminazione né una restrizione commerciale camuffata.

La Direttiva 2002/45/EG prevede inoltre di verificare nuovamente, prima del 1° gennaio 2003, tutte le utilizzazioni rimanenti di paraffine a catena breve insieme agli Stati membri e al Comitato dell'OSPAR. Questa verifica ha subito ritardi. Diversi Stati membri della CE hanno ratificato gli accordi OSPAR. L'Olanda ha emanato un divieto nazionale relativo alle cloroparaffine a catena breve che adempie la decisione dell'OSPAR.

Con la decisione 2004/1/CE della Commissione del 16 dicembre 2003 (GU del 3.1.2004, p.20) , la Commissione ha autorizzato l'Olanda a mantenere in vigore il suo disciplinamento più severo, che corrisponde alla Decisione OSPAR, almeno fino al 31 dicembre 2006, al fine della protezione dell'ambiente.

10. Proposta dell'Ufficio (risp. dell'istituzione): mantenimento/revoca della prevalenza

mantenimento

revoca

2.1.2.5 Divieto dell'octilfenolo e dei suoi etossilati

**Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE)
Divieto dell'octilfenolo e dei suoi etossilati**

Questionario n. 6

1. Ufficio (istituzione), divisione, sezione:

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), divisione Sostanze. Suolo, biotecnologia, sezione Prodotti chimici industriali

2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):

Nella CE e in Svizzera la messa in commercio e l'impiego di prodotti che in seguito liberano nelle acque di scarico e nell'ambiente nonilfenolo o suoi etossilati sono vietati. In Svizzera, questo divieto è esteso anche all'octilfenolo, sostanza di struttura affine a quella del nonilfenolo, e ai suoi etossilati.

Allegato 1.8 dell'ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (RS 814.81)

3. Prodotti contemplati:

Prodotti cosmetici, prodotti per la lavorazione dei tessuti, prodotti per la lavorazione della pelle, mezzi ausiliari per la produzione di cellulosa e di carta, grasso da mungitura, sostanze ausiliarie per la formulazione di biocidi e prodotti fitosanitari.

4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):

- Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)
- Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)
- Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)**
- Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)
- Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)
- Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)
- Protezione della proprietà (lettera g)
- Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)**

Validità giuridica. Nel 2005, anno in cui erano stati vietati dal Consiglio federale, l'octilfenolo e i suoi etossilati non venivano già più utilizzati. Il divieto implicava inoltre che l'industria non utilizzasse in sostituzione del nonilfenolo, vietato sia in Svizzera sia nella CE, alcun prodotto altrettanto pericoloso dal profilo ecotossicologico.

5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?

- Si (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)**

X No

Esiste tuttavia una raccomandazione internazionale in tal senso (cfr. il punto 9).

6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?

Con la Direttiva 2003/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003 (Gazzetta ufficiale n. L 178 del 17/07/2003 pag. 0024 – 0027), che modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE, la soluzione del problema relativo all'inquinamento delle acque con alchilfenoli non è esaustiva ma solo puntuale. In sostanza, nella CE, l'octilfenolo potrebbe essere impiegato quale sostanza alternativa al nonilfenolo. Tale sostituzione avrebbe comunque la conseguenza che, per la protezione dell'ambiente, queste sostanze dovrebbero in futuro essere vietate anche nella CE.

7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?

Il disciplinamento svizzero impedisce che l'octilfenolo e i suoi etossilati siano immessi sul mercato quali sostanze alternative al nonilfenolo e suoi etossilati. Un dettagliato Risk Assessment della Gran Bretagna ha mostrato che l'octilfenolo è pericoloso quanto il nonilfenolo. Se impiegato quale sostanza alternativa, l'octilfenolo inquinerebbe le acque e i loro sedimenti alla pari del nonilfenolo.

8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?

Probabilmente, l'octilfenolo verrebbe temporaneamente impiegato quale sostanza alternativa. L'economia investirebbe così denaro in prodotti alternativi che in futuro dovrebbero essere nuovamente vietati.

9. Altre osservazioni

Al fine di impedire che l'octilfenolo sia utilizzato quale sostanza alternativa al nonilfenolo, la Gran Bretagna ha concluso un accordo su base volontaria con numerose associazioni. Alla fine degli anni novanta, anche l'UFAM ha tentato di concludere con l'economia svizzera un accordo su base volontaria che prevedeva la rinuncia all'impiego di nonilfenolo e di etossilati di octilfenolo. La SSIC era tuttavia del parere che un simile cammino non fosse praticabile e che il settore non potesse garantire il rispetto di tale accordo. Sussistono due difficoltà principali: l'importazione diretta di prodotti finiti da parte dei commercianti che non hanno aderito ad alcuna associazione di categoria nonché la varietà delle categorie di prodotti contenenti alchilfenolo e, di conseguenza, il numero dei partner responsabili.

Nell'ambito della consultazione sull'ORRPChim, l'economia ha però respinto il divieto dell'octilfenolo, che andava ben oltre il diritto CE. Nelle trattative successive (2005), la SSIC ha comunque ribadito che un accordo su base volontaria in tal ambito non costituiva un'alternativa praticabile.

La Commissione OSPAR, i cui trattati sono stati ratificati anche dalla Svizzera, ha raccomandato alle Parti contraenti nel suo rapporto sulle sostanze inquinanti prioritarie (capitolo 8.3), pubblicato nel 2004, di elaborare provvedimenti volti a impedire l'impiego dell'octilfenolo quale sostanza alternativa al nonilfenolo; http://www.ospar.org/documents/dbase/publications/p00173_octylphenol.pdf

Infine, la Direttiva 2003/53/CE si fonda sull'articolo 95 del Trattato CE. Secondo questa base legale, anche gli Stati membri della CE sono autorizzati, a determinate condizioni (art. 95 cpv. 4 - 6 Trattato CE) a mantenere o a introdurre ex novo disposizioni nazionali più severe che non possono segnatamente essere né uno strumento arbitrario di discriminazione né una restrizione commerciale camuffata.

10. Proposta dell'Ufficio (risp. dell'istituzione): mantenimento/revoca della prevalenza

mantenimento

revoca

2.1.2.6 Requisiti posti al legno e ai materiali legnosi

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE)
Requisiti posti al legno e ai materiali legnosi

Questionario n. 7

1. Ufficio (istituzione), divisione, sezione:

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM); divisione Sostanze, suolo, biotecnologia; sezione Biocidi e prodotti fitosanitari

2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):

Legno che contiene prodotti per la protezione del legno (p. es. arsenico) vietati in Svizzera non può essere importato. Legno trattato con olio di catrame, in particolare traversine ferroviarie fuori uso, non può essere utilizzato nelle zone abitate.

Allegato 2.4 cifra 1 dell'ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (RS 814.81)

Materiali legnosi (p. es. pannelli truciolari) possono essere immessi sul mercato soltanto se è rispettato il relativo valore limite di arsenico, piombo, cadmio, mercurio, benzo[a]pirene, pentaclorofenolo e PCB.

Allegato 2.17 dell'ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (RS 814.81)

3. Prodotti contemplati:

legname d'importazione trattato con prodotti per la protezione del legno non autorizzati; legno trattato con olio di catrame, in particolare traversine ferroviarie fuori uso e materiali legnosi, ossia oggetti formati a partire da truciolari o fibre del legno, in particolare pannelli truciolari o pannelli di fibre grezzi o laminati.

4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):

Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)

Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)

Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)

Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)

Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)

Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)

Protezione della proprietà (lettera g)

Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)

5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?

Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del

trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)

No

6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?

Per proteggere l'ambiente e la salute, l'impiego di legname impregnato con oli di catrame va limitato a utilizzazioni particolari, come alla produzione di traversine ferroviarie. Legname impregnato in tal modo non può più essere impiegato in aree urbanizzate. Nell'ultimo triennio, le traversine ferroviarie fuori uso sono in gran parte scomparse dal mercato dell'usato, una situazione che deve rimanere tale.

Le sostanze inquinanti, il cui impiego per la protezione del legno o quali componenti di nuove vernici per il legno è vietato da lungo tempo, possono inquinare nuovamente, attraverso il riciclaggio del legname di scarto, impiegato quale materia prima secondaria per la produzione di materiali legnosi, anche legno nuovo e in tal modo costituire un pericolo per l'uomo e l'ambiente. Nella legislazione della CE non esistono attualmente prescrizioni armonizzate che sanciscano requisiti per il tenore di inquinanti nel legname di scarto che può essere impiegato quale materia prima secondaria.

7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?

I flussi di sostanze inquinanti vengono bloccati. Si garantisce che il legname di scarto eccessivamente inquinato sia smaltito e non possa più essere riutilizzato. Di conseguenza, affinché i requisiti di qualità siano applicati anche ai nuovi materiali legnosi, si impedisce l'importazione di materiali legnosi che siano stati prodotti utilizzando materie prime secondarie con un alto tenore di sostanze inquinanti.

8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?

a) Verrebbero vanificati gli sforzi compiuti negli anni recenti dal settore privato e dal settore commerciale in favore dell'utilizzazione di legno privo di sostanze inquinanti.

b) i flussi di sostanze inquinanti non verrebbero bloccati.

c) I produttori svizzeri di materiali legnosi, secondo la legislazione svizzera in materia di rifiuti, potrebbero impiegare anche in futuro, per la produzione di materiali legnosi, soltanto legname di scarto di qualità pregiata. Tuttavia, con l'applicazione del principio Cassis de Dijon l'importazione di materiali legnosi con alto tenore di sostanze inquinanti continuerebbe ad essere autorizzata.

d) Avremmo di nuovo una situazione d'incertezza giuridica.

9. Altre osservazioni

10. Proposta dell'Ufficio (risp. dell'istituzione): mantenimento/revoca della prevalenza

mantenimento

revoca

2.1.2.7 Detersivi e prodotti di pulizia: fosfato e complessanti

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE)

Detersivi e prodotti di pulizia: fosfato e complessanti

Questionario n. 8

1. Ufficio (istituzione), divisione, sezione: Ufficio federale dell'ambiente UFAM

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM); divisione Sostanze, suolo, biotecnologia; sezione Prodotti chimici e industriali

2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):

Detersivi e prodotti di pulizia: divieto di utilizzazione del fosfato e impiego limitato di componenti difficilmente degradabili (complessanti).

Allegato 2.1 numero 2 capoverso 1 lettere a, b, c e d nonché allegato 2.2 numero 2 capoverso 1 lettere a e b ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (RS 814.81).

3. Prodotti contemplati:

Detersivi e prodotti di pulizia.

4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):

- Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)
- Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)
- Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)**
- Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)
- Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)
- Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)
- Protezione della proprietà (lettera g)
- Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)

5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?

- Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)

X No

6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?

Il regolamento CE relativo ai detersivi contiene in verità requisiti severi per quanto attiene alla degradabilità delle componenti detersivi e dei prodotti di pulizia, ma omette di formulare requisiti per quanto concerne altre componenti di questa categoria di prodotti. Alcuni Stati membri hanno di conseguenza emanato disposizioni nazionali in merito.

<p>7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?</p> <p>L'eutrofizzazione (concimazione eccessiva) delle nostre acque e il loro inquinamento da metalli pesanti, che vengono resi più solubili dai sedimenti mediante complessanti a loro volta difficilmente degradabili, possono essere prevenuti.</p>
<p>8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?</p> <p>L'eutrofizzazione di laghi e fiumi nonché l'inquinamento da metalli pesanti aumenterebbe nuovamente.</p>
<p>9. Altre osservazioni</p> <p>Il "considerando" 31 del Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (GU n. L 104 del 08/04/2004 pp. 0001 – 0035) stabilisce esplicitamente che gli Stati membri, in attesa di un'ulteriore armonizzazione a livello CE, possono mantenere o emanare norme nazionali concernenti tali materie.</p>
<p>10. Proposta dell'Ufficio (risp. dell'istituzione): mantenimento/revoca della prevalenza</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mantenimento</p> <p><input type="checkbox"/> revoca</p>

2.1.3 Concimi

2.1.3.1 Valori limite per inquinanti nei concimi organici e organico-minerali

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o lo sono solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) Valori limite per inquinanti nei concimi organici e organico-minerali	
Questionario n. 9	
1. Ufficio federale (istituzione), divisione, sezione:	Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), Divisione Mezzi di produzione
2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e dello SEE (deroga generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e del/degli articolo(i) interessato(i):	<p>Valori limite per inquinanti in concimi organici e organico-minerali.</p> <p>Ordinanza sul libro dei concimi, allegato 3, RS 916.171.1</p> <p>Nella CE i concimi organici sottostanno al diritto nazionale. Ogni Stato membro della CE dovrebbe aver provveduto a disciplinare individualmente i concimi organici e organico-minerali nonché a fissare i rispettivi valori limite. I valori limite variano fortemente da uno Stato membro della CE all'altro. I valori limite dei singoli inquinanti possono essere inferiori, superiori o uguali a quelli applicati in Svizzera. Non siamo a conoscenza dei valori limite fissati da ciascun Stato membro.</p>
3. Prodotti interessati:	Concimi organici e organico-minerali
4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):	<p><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lett. a)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante (lett. b)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lett. c)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lett. d)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lett. e)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lett. f)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lett. g)</p> <p><input type="checkbox"/> Se non vi sono motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC, come può essere giustificata la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)</p>
5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?	<p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) interessato(i), numero RS 0.xxxxx)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p>

6. Perché considerate insufficiente il livello di protezione degli Stati membri della CE o dello SEE?

I concimi organici possono essere prodotti utilizzando diverse sostanze organiche (legname da costruzione trattato, fanghi di depurazione, rifiuti industriali, frattaglie, ...), le quali possono comportare dei rischi per la salute umana e per l'ambiente.

I concimi organici vengono utilizzati dall'agricoltura come mezzi di produzione; la loro qualità determina gli effetti sull'ambiente e sulla sicurezza delle derrate alimentari. La scarsa armonizzazione a livello di CE o addirittura la totale assenza di norme in singoli Paesi compromette la sicurezza delle derrate alimentari e in caso di una crisi alimentare può comportare conseguenze sul piano economico.

7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o dello SEE?

Valori indicativi per i produttori e gli importatori.

8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non prevalesse sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o dello SEE, rispettivamente se in futuro venisse applicato il principio Cassis de Dijon?

I tipi di concimi organici e organico-minerali descritti possono essere immessi sul mercato svizzero direttamente dal responsabile della commercializzazione il quale è tenuto a rispettare le condizioni. La verifica del rispetto delle condizioni viene effettuata per campionatura prelevando campioni sul mercato.

I concimi organici e organico-minerali comportano rischi più elevati per l'uomo, gli animali, le piante e l'ambiente rispetto ai concimi minerali. Attraverso i concimi organici o organico-minerali alcuni produttori della CE potrebbero immettere sul mercato svizzero rifiuti indesiderati (p.es. fanghi di depurazione, frattaglie), soprattutto se i costi di smaltimento sono più elevati rispetto a quelli d'esportazione.

9. Altre osservazioni

Nel quadro di un disegno di modifica dell'ordinanza sul libro dei concimi è prevista la semplificazione dei valori limite.

Sulla base di 4 criteri i concimi organici e organico-minerali vengono suddivisi in 15 classi di qualità con corrispettivi valori limite. La suddivisione in classi di qualità verrà soppressa. Per tutti i concimi organici e organico-minerali verranno applicati gli stessi valori limite per gli inquinanti.

Il mercato dei concimi organici e organico-minerali è modesto rispetto a quello dei concimi minerali, ma i rischi sono molto più elevati.

10. Proposta dell'Ufficio federale (o dell'istituzione): mantenimento/revoca della prevalenza

mantenimento

revoca

2.1.4 Metalli preziosi

Titolo, designazione e controllo dei lavori di metalli preziosi

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) Titolo, designazione e controllo dei lavori di metalli preziosi	
Questionario n. 10	
1. Ufficio (istituzione), divisione, sezione:	Direzione generale delle dogane (DGD), Ufficio centrale del controllo dei metalli preziosi
2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):	<p>In Svizzera esistono titoli legali per i lavori di metalli preziosi e per i lavori plurimetallici. Esistono inoltre prescrizioni che ne regolamentano la marchiatura, le designazioni e la composizione. I lavori di metalli preziosi e i lavori plurimetallici devono portare - accanto all'indicazione di un titolo legale - un marchio d'artefice registrato in Svizzera. La casse d'orologio di metalli preziosi sono altresì soggette al controllo e alla punzonatura ufficiali.</p> <p>Altre disposizioni disciplinano la composizione dei lavori placcati, come pure le marcature e le designazioni dei lavori di placcato e delle imitazioni.</p> <p>Legge federale sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (LCMP - RS 941.31) ; art. 1 - 3, 5 - 21.</p> <p>Nell'Unione Europea non esistono disposizioni armonizzate nel settore dei lavori di metalli preziosi ne, a nostra conoscenza, in quello dei lavori ricoperti da metalli preziosi.</p>
3. Prodotti contemplati:	Lavori di metalli preziosi o combinati con metalli preziosi (oro, argento, platino, palladio) e lavori rivestiti con questi metalli preziosi.
4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):	<p><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g)</p> <p><input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)</p>
5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)</p> <ul style="list-style-type: none">• RS 0.941.31: Convenzione del 15 novembre 1972 concernente il controllo e la punzonatura di

lavori in metallo prezioso (con All. I, II) cosiddetta "Hallmarking Convention" o "Convenzione di Vienna".

- RS 0.941.333.2: Scambio di lettere del 30 ottobre 1935 tra la Svizzera e la Spagna concernente la punzonatura dei metalli preziosi
- RS0.941.334.91: Convenzione del 2 giugno 1987 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese relativa al riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori in metalli preziosi
- 0.941.345.4: Convenzione del 15 gennaio 1970 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa al riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi (con All.)

No

6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?

Perché in questi Paesi non esistono, che in parte, disposizioni sulla composizione dei lavori, su marcature e designazioni ammesse così come per le sollecitazioni di vendita.

7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?

Prescrizioni dettagliate relative alla composizione dei lavori e alla loro marcatura sono alla base di una corretta informazione del consumatore. Ne consegue un'accresciuta protezione dei fabbricanti di prodotti di qualità (orologeria, gioiellieri e orefici) contro la concorrenza sleale.

Mantenimento della buona reputazione della qualità svizzera nel settore dei metalli preziosi.

8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?

- Procedure svantaggiose per l'attestazione della conformità dei prodotti dell'industria orologiera in Paesi con prescrizioni nazionali
- Indebolimento della protezione dei consumatori (p.es. contro le designazioni ingannevoli).
- Pressione economica sui fabbricanti di prodotti di qualità.
- Controlli impossibili a causa della molteplicità di prescrizioni nazionali diverse.
- Svantaggio per i produttori svizzeri che devono rispettare le disposizioni svizzere in quanto producono soltanto per il mercato svizzero.

9. Altre osservazioni

Per i lavori di metalli preziosi il principio del „Cassis de Dijon“ non trova applicazione all'interno della CE, perché le prescrizioni dei singoli Stati membri sono troppo diverse. Non è per esempio possibile importare liberamente in Gran Bretagna, lavori di metalli preziosi fabbricati secondo il diritto tedesco; essi devono essere sottoposti preventivamente ad un controllo e ad una punzonatura ufficiali (Hallmarking act).

Sulla base di una decisione della Corte di giustizia europea (caso Houtwipper, caso C-293/93), tutti i marchi ufficiali impressi sui lavori di metalli preziosi godono di un riconoscimento reciproco. Tuttavia alcuni Paesi CE non conoscono tali marchi (p.es. Germania, Italia), e, d'altronde, i marchi ufficiali sono riconosciuti dai singoli Stati solo se le prescrizioni tecniche dello stato d'origine della merce sono almeno equivalenti alle disposizioni nazionali (p.es. titolo delle saldature, assenza di tolleranze negative sul titolo).

Dopo più di dieci anni di tentativi infruttuosi nella ricerca di un compromesso, la commissione europea ha dichiarato fallito il progetto di direttiva sui lavori di metalli preziosi. Attualmente l'unico accordo internazionale, che nella pratica si dimostra un valido strumento di soppressione degli ostacoli tecnici al commercio, è costituito dalla "Convenzione del 15 novembre 1972 concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso" RS 0941.31) cosiddetta "Hallmarking Convention" (Convenzione di Vienna). Questa convenzione presenta inoltre il vantaggio di essere accessibile agli Stati del mondo intero e la sua applicazione è facoltativa. Questo accordo è di enorme importanza per l'industria orologiera svizzera.

Dato che negli Stati della CE che sono membri della Hallmarking Convention il controllo dei metalli

preziosi e effettuato sia da organismi dello Stato che da organismi privati, si deve verificare anche in Svizzera entro 6-12 mesi, indipendentemente dalla revisione della LOTC, se una privatizzazione totale o parziale del controllo dei metalli preziosi potrebbe costituire un'alleggerimento per il servizio pubblico.

10. Proposta dell'Ufficio federale (o dell'istituzione): mantenimento/revoca della prevalenza

mantenimento (indipendentemente dalla revisione della LOTC, l'opportunità di una privatizzazione totale o parziale deve essere esaminata)

revoca

2.1.5 Derrate alimentari (alcol incluso)

2.1.5.1 Indicazione del tenore alcolico delle bevande alcoliche dolci

<p>Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) Indicazione del tenore alcolico delle bevande alcoliche dolci</p>	Questionario n. 11
1. Ufficio (istituzione): Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)	
2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e dell'articolo/degli articoli contemplato(i): Obbligo di caratterizzare le bevande alcoliche dolci mediante le indicazioni «bevanda alcolica dolce» e «contiene x% vol. di alcol» per evitare che siano confuse con bevande non alcoliche. Articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche (RS 817.022.110).	
3. Prodotti contemplati: Bevande alcoliche dolci	
4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC): <input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b) <input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c) <input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e) <input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f) <input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g) <input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)	
5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione? <input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx) <input checked="" type="checkbox"/> No	
6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente? Il diritto comunitario armonizzato non prevede alcuna indicazione specifica per le bevande alcoliche dolci. Le relative regolamentazioni variano da Paese a Paese. Senza indicazioni simili vi sarebbe il rischio di confondere tali bevande con quelle senz'alcol.	
7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE? Le disposizioni vigenti in Svizzera fanno una netta distinzione fra bevande alcoliche dolci e bevande senz'alcol. Una dichiarazione chiara del tenore alcolico contribuisce a evitare incidenti, a prevenire i casi	

di dipendenza dall'alcol e protegge in particolare i bambini e i giovani.

8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?

Le bevande alcoliche dolci non dovrebbero più essere caratterizzate come tali. Vi sarebbe così il rischio di confonderle con le bevande senz'alcol. Inoltre, il personale di vendita avrebbe maggiori difficoltà nell'applicare le prescrizioni in materia di età minima per la consegna di bevande alcoliche.

Le bevande alcoliche dolci sono particolarmente apprezzate dai giovani, poiché sono dolci e il sapore dell'alcol non è molto forte. Con l'abrogazione dell'obbligo di dichiarare il tenore alcolico sull'etichetta, questi prodotti sarebbero ancora più accessibili ai bambini e ai ragazzi e finirebbero per fungere da «apripista» al consumo di altre bevande alcoliche. Ciò comporterebbe un incremento degli effetti negativi connessi a tale comportamento (p.es. aumento delle ubriacature e del rischio di sviluppare dipendenza dall'alcol).

9. Altre osservazioni

10. Proposta dell'Ufficio federale (o dell'istituzione): mantenimento/revoca della prevalenza

mantenimento

revoca

2.1.5.2 Dichiarazione di allevamento in batteria non autorizzato

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni che sono armonizzate in seno alla CE Dichiarazione di allevamento in batteria non autorizzato	
Questionario n. 12	
1.	Ufficio federale (istituto), divisione, sezione: Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), Divisione principale Produzione e affari internazionali, Sezione Carne e uova
2.	Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i): In Svizzera l'allevamento in batteria di pollame domestico è vietato, se non vengono adempiuti i requisiti di cui all'allegato 1 tavola 13 dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Le uova d'importazione di pollame domestico (<i>Gallus domesticus</i>) ottenuti con metodi di produzione vietati in Svizzera devono essere dichiarate con "da allevamento in batteria non autorizzato in Svizzera", a meno che non possa essere dimostrata l'esistenza di un divieto di produzione equivalente. Legge sull'agricoltura (LAg), art. 18 e art. 160 cpv. 8, RS 910.1; Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), allegato 1, tavola 13, RS 455.1; Ordinanza sulle dichiarazioni agricole (ODAgr), RS 916.51 e ordinanza dell'UFAG del 2 dicembre 2003 concernente i Paesi esentati dall'obbligo di dichiarazione in virtù dell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole (Elenco dei Paesi ODAgr), RS 916.511.
3.	Prodotti contemplati: Uova di consumo in guscio, uova al tegamino, uova sode nonché uova sode senza guscio contenute in preparazioni gastronomiche
4.	Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC): <input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a) <input type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b) <input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c) <input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e) <input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f) <input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g) <input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)
5.	Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che diverge dal diritto comunitario? <input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx) <input checked="" type="checkbox"/> No
6.	Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta ufficiale della Comunità europea, link): Direttiva <u>1999/74/CE</u> del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole [Gazzetta ufficiale n. L203 del 03.08.1999]. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0074:IT:HTML

7.	<p>Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (in caso di risposta negativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)</p>
8.	<p>Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente?</p> <p>La CE non dispone (ancora) di disposizioni concernenti la dichiarazione di metodi di produzione vietati. L'allevamento in batteria è consentito nella CE, mentre in Svizzera, dal 1992, è assoggettato a prescrizioni così severe che ad oggi non vi sono allevamenti in batteria di galline ovaiole.</p>
9.	<p>Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?</p> <p>Grazie a questa caratterizzazione i consumatori saranno informati in maniera più trasparente se acquistano uova di consumo ottenute da galline ovaiole provenienti da allevamento in batteria vietato in Svizzera. Una dichiarazione è necessaria soltanto se l'importatore non può dimostrare che le uova non provengono da galline di allevamento in batteria vietato in Svizzera.</p>
10.	<p>Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?</p> <p>L'articolo 18 LAgr non sarà più applicato. L'informazione dei consumatori sarà meno trasparente.</p>
11.	<p>Altre osservazioni</p>
12.	<p>Proposta dell'Ufficio federale (istituto): mantenimento/revoca della divergenza</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mantenimento della divergenza</p> <p><input type="checkbox"/> revoca della divergenza</p>

2.1.5.3 Marche di controllo su bevande distillate destinate alla consumazione

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE)

Marche di controllo su bevande distillate destinate alla consumazione

Questionario n. 13

1. Ufficio (istituzione), divisione, sezione: Regia federale degli alcool (RFA), ambito Diritto e revisione

2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):

Le bevande spiritose e i prodotti alcolici destinati al consumo come bevande in bottiglie o in altri contenitori devono indicare sull'etichetta il nome del produttore svizzero o dell'importatore. Le bottiglie e i contenitori muniti d'un'etichetta non conforme alle prescrizioni o recante il nome di diversi importatori devono, previa autorizzazione della Regia, essere rietichettati o muniti di un'etichetta complementare indicante soltanto il nome dell'importatore o del produttore svizzero (articolo 46 dell'ordinanza del 12 maggio 1999 concernente la legge sull'alcool e le distillerie domestiche, Ordinanza sull'alcool, OLalc, RS 680.11).

3. Prodotti contemplati:

Bevande distillate

4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):

- Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)**
- Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)**
- Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)**
- Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)**
- Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)**
- Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)**
- Protezione della proprietà (lettera g)**

X Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)

I motivi inerenti alle prescrizioni d'etichettatura sono legati ad aspetti di natura legale e di controllo. I dati riportati sull'etichetta devono permettere di risalire al contribuente in Svizzera. Le etichette multinazionali, dove sono riportati importatori di più Paesi, non sono pertanto ammissibili, in quanto impediscono il controllo inerente alla provenienza della merce.

5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?

Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)

X No

<p>6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente? -----</p>
<p>7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE? -----</p>
<p>8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?</p> <p>Senza le indicazioni previste all'articolo 46 dell'Ordinanza sull'alcol, un sistema di riscossione alternativa, per esempio con delle marche fiscali, dovrebbe essere introdotto, ciò che potrebbe rappresentare un peso amministrativo più importante.</p>
<p>9. Altre osservazioni</p> <p>Nell'ambito del modello riportato alla cifra 4, attiriamo la vostra attenzione sulla direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Oltre a ciò, ogni merce dev'essere facilmente identificabile. L'attribuzione geografica della merce, decisiva ai fini della fissazione del debito fiscale, dev'essere immediatamente riconoscibile. Oltre a ciò, gli Stati membri definiscono che le merci immesse nel libero mercato interno siano munite del marchio fiscale o dell'emblema nazionale di riconoscimento.</p>
<p>10. Proposta dell'Ufficio federale (o dell'istituzione): mantenimento/revoca della prevalenza</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mantenimento</p> <p><input type="checkbox"/> revoca</p>

2.1.6 Mezzi pubblici di trasporto

Mantenimento della totalità delle prescrizioni svizzere concernenti le ferrovie

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE)

Mantenimento della totalità delle prescrizioni svizzere concernenti le ferrovie

Questionario n. 14

1. **Ufficio federale (istituzione), divisione, sezione:** Ufficio federale dei trasporti (UFT), Sezione Diritto
2. **Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):**

La sicurezza e il funzionamento del sistema ferroviario svizzero possono essere garantiti solo mantenendo la totalità delle prescrizioni svizzere che li concernono, segnatamente la legge federale sulle ferrovie (RS 742.101), l'ordinanza sulle ferrovie (RS 742.141.1), le DE-Oferr, la legge sugli impianti elettrici (RS 734.0), l'ordinanza sulle installazioni elettriche delle ferrovie (OIEF, RS 734.42) con relative DE.
3. **Prodotti contemplati:**

Infrastruttura ferroviaria
Veicoli ferroviari
4. **Motivo delle divergenze (art. 4 cpv. 4 LOTC):**
 - Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lett. a.)
 - Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lett. b.)
 - Protezione dell'ambiente naturale (lett. c.)
 - Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lett. d.)
 - Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lett. e)
 - Protezione del patrimonio culturale nazionale (lett. f.)
 - Protezione della proprietà (lett. g.)
 - Se non sono presenti i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)
5. **Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?**
 - Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)
 - No
6. **Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?**

Il livello di protezione negli Stati limitrofi non è insufficiente. Tuttavia, i sistemi ferroviari, eccetto alcune disposizioni già armonizzate, non sono tra loro compatibili.

7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?

La sicurezza e il funzionamento del sistema ferroviario svizzero può essere garantito solo mantenendo la totalità delle prescrizioni, tra loro armonizzate, riguardanti i veicoli e l'infrastruttura.

8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?

Si verificherebbero incidenti ferroviari, dovuti al fatto che non sarebbe possibile mantenere la sicurezza e il funzionamento attuali del sistema ferroviario.

9. Altre osservazioni

10. Proposta dell'Ufficio federale (o dell'istituzione): mantenimento/revoca della prevalenza

mantenimento

revoca

2.1.7 Organismi

Messa in commercio di prodotti con organismi non geneticamente modificati, non patogeni e non allogenici invasivi

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE)

Messa in commercio di prodotti con organismi non geneticamente modificati, non patogeni e non allogenici invasivi

Questionario n. 15

1. Ufficio (istituzione), divisione, sezione:

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), divisione Sostanze, suolo, biotecnologia, sezione Biotecnologia e flussi di sostanze

2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):

Secondo l'articolo 74 capoverso 1 della Costituzione federale, la Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti, mentre il capoverso 2 dell'articolo costituzionale vuole prevenire tali effetti stabilendo, al contempo, che i costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati. La legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) tiene conto di queste prescrizioni obbligando i fabbricanti e gli importatori dei prodotti interessati ad effettuare un controllo autonomo per valutare le ripercussioni della messa in commercio su uomo e ambiente.

Diritto nazionale: articolo 5 dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA, RS 814.911) articolo 29d capoverso 2 LPAmb

Nessuna normativa CE, per quanto è dato sapere.

3. Prodotti contemplati:

Prodotti con organismi non geneticamente modificati, non patogeni né invasivi, per esempio gli additivi batterici per cannoni da neve, ricostituenti per le piante o detergenti catabolici per canalizzazioni

4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):

- Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)
- Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)
- Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)
- Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)
- Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)
- Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)
- Protezione della proprietà (lettera g)
- Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)

<p>5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p>
<p>6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non tutti gli Stati membri della CE conoscono ai fini della messa in commercio di organismi il principio di prevenzione e il principio di causalità per quanto attiene alla protezione dell'ambiente. - Non tutti gli Stati membri della CE conoscono in generale il controllo autonomo, dal profilo della normativa ambientale, per la messa in commercio di siffatti organismi.
<p>7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?</p> <p>Maggiore sicurezza, poiché i fabbricanti e gli importatori dei prodotti interessati devono valutare anche le ripercussioni che la messa in commercio di tali prodotti implica per l'uomo e per l'ambiente.</p>
<p>8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Livello di protezione più basso. - Assenza di norme concernenti sia il principio di prevenzione che il principio di causalità in questo settore.
<p>9. Altre osservazioni</p> <p>Le divergenze sono fondate su disposizioni della Costituzione federale e della legge sulla protezione dell'ambiente. Inoltre, la valutazione dei possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente secondo l'articolo 5 OEDA è una procedura necessaria dal punto di vista tecnico, poco costosa e rispettosa del principio di proporzionalità, volta ad attuare in questo settore, che non prevede procedure di autorizzazione e di notifica, le prescrizioni stabilite dalla Costituzione e dalla legge sulla protezione dell'ambiente concernenti il principio di prevenzione e di causalità.</p>
<p>10. Proposta dell'Ufficio federale (o dell'istituzione): mantenimento/revoca della prevalenza</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mantenimento</p> <p><input type="checkbox"/> revoca</p>

2.1.8 Tabacco

Prodotti del tabacco e articoli per fumatori con sucedanei del tabacco; indicazione della designazione della ditta sull'imballaggio per la vendita al minuto

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) Prodotti del tabacco e articoli per fumatori con sucedanei del tabacco; indicazione della designazione della ditta sull'imballaggio per la vendita al minuto	
Questionario n. 16	
1. Ufficio (istituzione), divisione, sezione:	Direzione generale delle dogane (DGD); Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e dell'articolo/degli articoli contemplato(i):	<p>I prodotti del tabacco e i sucedanei del tabacco sono soggetti a imposta (art. 1 della LF sull'imposizione del tabacco, RS 641.31). A tal fine, sull'imballaggio per la vendita al minuto dei prodotti del tabacco e articoli per fumatori con sucedanei del tabacco devono figurare la designazione della ditta o il numero dell'impegno di garanzia (revers) della Direzione generale delle dogane (art. 16 cpv. 1 lett.b della LF sull'imposizione del tabacco e art. 11 lett. b dell'ordinanza sul tabacco, OTab, RS 817.06).</p>
3. Prodotti contemplati:	Prodotti del tabacco, articoli per fumatori con sucedanei del tabacco
4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)<input type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)<input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)<input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)<input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)<input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)<input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g) <p>X Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)</p> <p>L'indicazione della designazione della ditta o del numero dell'impegno di garanzia (revers) della Direzione generale delle dogane sull'imballaggio per la vendita al minuto permette di identificare il produttore o l'importatore sottomesso a imposta in Svizzera</p>
5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)X No

<p>6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?</p>
<p>7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?</p>
<p>8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?</p> <p>Senza le disposizioni dell'attuale articolo 16 cpv.1, lett. b della legge federale sull'imposizione del tabacco e del l'articolo 11, lett. b de l'Ordinanza sul tabacco, un sistema di riscossione alternativa, ad esempio con delle marche fiscali, dovrebbe essere introdotto. Per l'industria e per l'amministrazione un cambiamento di sistema avrebbe per conseguenza una carica amministrativa importante, delle misure di costruzione e delle prevenzioni di sicurezza importanti, ciò che provocherebbe dei costi elevati.</p>
<p>9. Altre osservazioni</p> <p>Anche ai sensi del diritto comunitario (cfr. direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa), ogni spedizione soggetta ad accisa deve essere facilmente identificabile e la sua situazione deve essere immediatamente conoscibile con riguardo all'obbligazione tributaria da cui è gravata. Inoltre, gli Stati membri possono disporre che i prodotti immessi in consumo siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento.</p>
<p>10. Proposta dell'Ufficio federale (o dell'istituzione): mantenimento/revoca della prevalenza</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mantenimento</p> <p><input type="checkbox"/> revoca</p>

2.1.9 Prodotta da scaldacqua, serbatoi di accumulo dell'acqua calda e accumulatori di calore

Esigenze relative alla perdita di calore prodotta da scaldacqua, serbatoi di accumulo dell'acqua calda e accumulatori di calore

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE)
Esigenze relative alla perdita di calore prodotta da scaldacqua, serbatoi di accumulo dell'acqua calda e accumulatori di calore

Questionario n. 17

1. **Ufficio (istituzione), divisione, sezione:** Ufficio federale dell'energia (UFE), divisione Diritto e sicurezza

2. **Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e dell'articolo/degli articoli contemplato(i):**

Quale unico Paese in Europa, la Svizzera ha fissato valori limite vincolanti per la dispersione di calore prodotta da scaldacqua, serbatoi di accumulo dell'acqua calda e accumulatori di calore. Inghilterra, Francia e Germania dispongono di normative che prevedono valori limite, ma tali valori non sono vincolanti.

- Legge sull'energia del 26 giugno 1998 (LEne; RS 730.0): articolo 8 capoversi 1 e 3.
- Ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998 (OEne; RS 730.01): articoli 7, 8, 10, 11 e allegato 1.1.
- Ordinanza del 15 aprile 2003 sulla procedura di omologazione energetica per scaldacqua, serbatoi di accumulo dell'acqua calda e accumulatori di calore (RS 730.012.1).

3. **Prodotti contemplati:**

Scaldacqua, serbatoi di accumulo dell'acqua calda e accumulatori di calore.

4. **Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):**

- Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)
- Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)
- Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)**
- Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)
- Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)
- Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)
- Protezione della proprietà (lettera g)
- Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)

5. **Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?**

- Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)

No

<p>6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?</p> <p>Perché nella maggior parte degli Stati non sono state fissate esigenze specifiche per le perdite di calore provocate da simili apparecchi.</p>
<p>7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?</p> <p>Il consumo energetico riconducibile agli impianti tecnici degli edifici è notevolmente ridotto, con conseguenti risparmi in termini di energia ed emissioni di CO₂. Tali risparmi concorrono alla realizzazione degli obiettivi del programma Svizzera Energia.</p>
<p>8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?</p> <p>Verrebbero importati scaldacqua, serbatoi di accumulo dell'acqua calda e accumulatori di calore dotati di un isolamento ridotto ai minimi termini, ciò che provocherebbe un aumento significativo del consumo di energia riconducibile agli impianti tecnici degli edifici.</p>
<p>9. Altre osservazioni:</p>
<p>10. Proposta dell'Ufficio federale (o dell'istituzione): mantenimento/revoca della prevalenza</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mantenimento</p> <p><input type="checkbox"/> revoca</p>

2.2 Elenco 2: Divergenze concernenti i prodotti soggetti ad omologazione

Considerato che dai prodotti soggetti ad omologazione deriva un potenziale rischio per la vita e la salute di persone, animali o piante, come pure per l'ambiente, essi sono esclusi dall'applicazione del principio "Cassis de Dijon" (articolo 16b capoverso 2 lettera b del progetto di revisione LOTC). L'articolo 5 capoverso 1 lettera c del progetto di revisione prevede invece procedure di omologazione semplificate per i prodotti già omologati all'estero secondo prescrizioni equivalenti. Se tali procedure non sono ancora state definite, occorre provvedere al riguardo nel quadro della revisione della LOTC.

Se l'apertura unilaterale del mercato svizzero valesse anche per i prodotti soggetti ad omologazione, le autorità svizzere in materia di sorveglianza del mercato non disporrebbero delle informazioni raccolte ai fini dell'omologazione. Ciò renderebbe il loro compito considerevolmente più difficile, quando non impossibile. Di conseguenza, i prodotti soggetti ad omologazione non possono beneficiare del libero accesso al mercato secondo il principio "Cassis de Dijon". Anche nella CE, il principio "Cassis de Dijon" non si applica ai prodotti soggetti ad omologazione: per molti prodotti (ad es. pesticidi, biocidi, la maggior parte dei medicinali) è addirittura necessaria un'omologazione in ogni singolo Stato CE. Per ragioni analoghe, anche nel caso dei prodotti soggetti a registrazione secondo la legislazione sui prodotti chimici il principio "Cassis de Dijon" non trova applicazione.

Anche se il principio "Cassis de Dijon" non si applica ai prodotti soggetti ad omologazione, è necessario esaminare la legislazione svizzera corrispondente sotto il profilo delle divergenze con il diritto comunitario. Nell'elenco 2 sono riportate le differenze riguardo alle omologazioni che, su richiesta degli uffici federali competenti, dovrebbero essere mantenute. Le divergenze in questione possono concernere l'obbligo di omologazione (l'obbligo di omologazione è previsto in Svizzera ma non nella CE) oppure le condizioni di omologazione (per il rilascio dell'omologazione, la legislazione svizzera prevede criteri più restrittivi o supplementari rispetto al diritto comunitario). In questi casi si pone la questione inerente alla necessità – per la tutela di interessi pubblici preponderanti – di omologare in Svizzera i prodotti non soggetti ad omologazione nella CE, nonché di prevedere nel nostro Paese criteri di omologazione più severi rispetto a quelli comunitari, oppure degli Stati della CE o del SEE. Sulla base dei risultati della procedura di consultazione, il Consiglio federale deciderà quali omologazioni abrogare e quali procedure di omologazione adeguare a quelle in vigore nella CE.

2.2.1 Veicoli di lavoro

Limitazione delle emissioni di rumori da parte di veicoli di lavoro

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o lo sono solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE)
Limitazione delle emissioni di rumori da parte di veicoli di lavoro

Questionario n. 18

1. **Ufficio (istituzione), divisione, sezione:** Ufficio federale delle strade (USTRA), Divisione Circolazione stradale, Settore Veicoli

2. **Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):**

Autoveicoli di lavoro e rimorchi muniti di motore per apparecchi da lavoro (per es. compressori, generatori d'emergenza ecc.) secondo l'articolo 13 OETV (RS 741.41), ammessi alla circolazione stradale.

Breve descrizione delle disposizioni in vigore in Svizzera:

La verifica delle emissioni di rumore deve essere effettuata conformemente ai metodi di misurazione prescritti nella OETV (cfr. più avanti); i valori limite prescritti non devono essere superati. Devono essere effettuate misurazioni con il veicolo in marcia, misurazioni a veicolo fermo e misurazioni del rumore prodotto dall'impianto ad aria compressa. Per ogni misurazione sono esattamente prescritte la posizione e la disposizione dei microfoni rispetto al veicolo e al tratto percorso, nonché altre condizioni come per esempio le caratteristiche del manto stradale, la regolazione degli strumenti di misura ecc.

A livello CE non esistono regolamenti/direttive concernenti l'ammissione alla circolazione stradale degli autoveicoli di lavoro. Ciascuno Stato membro regola questa materia con prescrizioni proprie, valide a livello nazionale. I limiti per le emissioni di rumore da parte degli autoveicoli di lavoro, fissati da norme nazionali dei singoli Stati membri, non soddisfano in molti casi i severi requisiti svizzeri.

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41), in particolare gli articoli 126 - 132 e l'allegato 6 (misurazione del rumore);

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV; RS 741.511).

3. **Prodotti contemplati:**

Autoveicoli di lavoro, cioè "macchine semoventi" con una velocità massima, per la loro costruzione, di oltre 30 km/h, nonché "carri di lavoro" con una velocità massima, per la loro costruzione, non superiore a 30 km/h.

4. **Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):**

Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)

Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)

Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)

Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)

Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)

Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)

Protezione della proprietà (lettera g)

Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di

evitare lo stile telegrafico)

5. **Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?**

Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)

No

6. **Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?**

La Svizzera, con il suo elevato numero di abitanti per chilometro quadrato (eccettuate le zone alpine) è uno dei Paesi europei con la maggiore densità d'insediamenti. Ampie fasce della popolazione sono esposte a un livello crescente di emissioni foniche. In questa situazione non sarebbe giustificato ammettere, per gli autoveicoli di lavoro, livelli di emissioni di rumore superiori al necessario.

7. **Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?**

Minori emissioni di rumore da parte degli autoveicoli di lavoro nella circolazione stradale durante i viaggi di trasferimento ma anche minori emissioni di rumore durante la fase operativa sulle strade (per es. macchina a spazzole rotanti per la pulizia delle strade) e fuori da esse (per es. mietitrebbiatrici).

8. **Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?**

In determinati casi, le prescrizioni in materia di rumore dovrebbero essere adeguate a quelle dello Stato membro in cui valgono le norme meno severe. Ciò andrebbe in direzione diametralmente opposta a quella degli sforzi attualmente compiuti per il programma di risanamento fonico della Confederazione nel quadro dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41)

9. **Altre osservazioni**

Per quanto riguarda le prescrizioni in materia di gas di scarico e di rumore applicabili fuori dell'ambito della procedura di ammissione alla circolazione stradale, la competenza è dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

Per capire meglio: nel caso degli autoveicoli di lavoro e dei rimorchi muniti di motore per apparecchi da lavoro occorre distinguere tra l'esercizio / l'uso nella circolazione sulle strade pubbliche e l'esercizio / l'uso fuori delle strade pubbliche ("off-road"). Durante l'esercizio / l'uso nella circolazione sulle strade pubbliche, gli autoveicoli di lavoro, semplificando, sottostanno al diritto in materia di circolazione stradale (competenza: USTRA), nell'esercizio / uso off-road, la competenza è dell'UFAM.

Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro degli autoveicoli di lavoro e dei rimorchi muniti di motore per apparecchi da lavoro, la competenza è della SUVA (cfr. anche Direttiva 98/37/CE).

10. **Proposta dell'Ufficio federale (o dell'istituzione): mantenimento/revoca della prevalenza**

mantenimento

revoca

2.2.2 Concimi

Valore limite del cadmio nei concimi minerali

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) Valore limite del cadmio nei concimi minerali	
Questionario n. 19	
1. Ufficio (istituzione), divisione, sezione:	Ufficio federale dell'ambiente (UFAM); divisione Sostanze, suolo, biotecnologia; sezione Suolo
2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):	<p>In Svizzera, secondo l'Allegato 2.6 numero 2.2.2 ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (RS 814.81), i concimi minerali con tenore in fosforo superiore all'1 per cento possono essere commercializzati soltanto se il loro contenuto in cadmio (Cd) per tonnellata di fosforo (P) non supera i 50 g.</p> <p>Il Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi (GU n. L 304 del 21/11/2003 pp. 0001 - 0194), non prevede per contro alcun valore limite per il tenore in cadmio dei concimi minerali. Tuttavia, nel "considerando" 15 del Regolamento, si afferma che la Commissione intende studiare il problema della presenza non intenzionale di cadmio nei concimi minerali e redigerà una proposta di regolamento da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.</p>
3. Prodotti contemplati:	tutti i concimi minerali fosfatici il cui tenore in fosforo supera l'1 per cento riferito alla sostanza secca nei concimi.
4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):	<p><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g)</p> <p><input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)</p>
5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?	<p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p>

<p>6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?</p> <p>La legislazione della CE non rispecchia lo stato riconosciuto della tecnica per quanto attiene al potenziale di riduzione del cadmio nei concimi minerali. Di conseguenza, nella CE i suoli e le acque sono ancora troppo poco protetti.</p>
<p>7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?</p> <p>Il cadmio è un metallo pesante considerato nocivo per l'ambiente e la salute umana. I concimi fosfatici sono stati identificati quale fonte importante di cadmio sui terreni arabili, dove tende ad accumularsi col passare del tempo. Le colture assorbono il cadmio dal suolo e il tenore in cadmio delle derrate alimentari, principale fonte di assorbimento del cadmio da parte dell'uomo, è attualmente preoccupante per la salute umana. Il cadmio ingerito attraverso le derrate alimentari si accumula nei reni e può infine causarne la disfunzione nei gruppi di popolazione più vulnerabili.</p>
<p>8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?</p> <p>Il cadmio di accumulerebbe nelle terre arabili aumentando il rischio della sua penetrazione nella catena alimentare.</p> <p>Se in Svizzera il valore limite per il cadmio contenuto nei concimi minerali fosse abrogato, la quantità di cadmio liberato da questi concimi sui suoli concimati aumenterebbe di circa 1000 kg. rispetto a quelli originari (6000 tonnellate di fosforo con circa 180 gr. in media di cadmio per tonnellata di fosforo). Questa quantità di cadmio contenuta nei concimi minerali porterebbe il totale delle emissioni di cadmio in Svizzera da 1500 kg. Cd/annui a circa 2500 kg Cd/annui con un aumento superiore al 65 per cento.</p>
<p>9. Altre osservazioni</p> <p>Il Regolamento CE n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi (GU n. L 304 del 21/11/2003 pp. 0001 – 0194) si fonda segnatamente sull'articolo 95 del Trattato CE. Secondo questa base legale, anche Stati membri della CE sono autorizzati, a determinate condizioni (art. 95 cpv. 4 Trattato CE), a mantenere o a introdurre ex novo disposizioni nazionali più severe che, tuttavia, non possono essere né uno strumento arbitrario di discriminazione né una restrizione commerciale camuffata.</p> <p>Prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2003/2003, la Commissione europea aveva concesso a Finlandia, Svezia e Austria di mantenere, per un periodo limitato, il loro valore limite per il cadmio. Nel frattempo sono scaduti i termini, anche se almeno l'Austria parte esplicitamente dal presupposto che la deroga concessa ai tre Paesi sulla base dell'articolo 95 capoverso 6 Trattato CE sia tuttora applicabile.</p> <p>Frattanto anche la Repubblica ceca ha notificato, conformemente all'articolo 95 capoverso 4 Trattato CE, una richiesta di approvazione del mantenimento di disposizioni nazionali che derogano dalle disposizioni di una misura di armonizzazione della Comunità (cfr. GU C 29 del 04.02.2006, p. 8).</p> <p>In seguito, nel 1996, l'OCSE ha pubblicato una raccomandazione formale relativa al cadmio nei concimi minerali per l'adozione di norme nazionali vincolanti (cfr. Ergebnis des OECD Cadmium Workshop del 16–20.10.1995 a Saltsjöbaden, Svezia; ISBN 92-64-15342-X, «<i>Fertilizers as a source of Cadmium</i>», 252 p., Parigi).</p> <p>Infine, il valore limite per il cadmio nei concimi minerali secondo l'ORRPChim (in precedenza ordinanza sulle sostanze) è stato notificato nel 1991 alla CE e all'AELS con i risultati positivi per la Svizzera.</p>
<p>10. Proposta dell'Ufficio federale (o dell'istituzione): mantenimento/revoca della prevalenza</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mantenimento</p> <p><input type="checkbox"/> revoca</p>

2.2.3 Strumenti di misurazione

2.2.3.1 Ammissione dei contatori d'elettricità nelle transazioni commerciali, dei misuratori di energia termica e di specifici misuratori di lunghezza

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni non armonizzate o parzialmente armonizzate in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE)

Ammissione dei contatori d'elettricità nelle transazioni commerciali, dei misuratori di energia termica e di specifici misuratori di lunghezza

Questionario n. 20

1. Ufficio (istituzione), divisione, sezione: Ufficio federale di metrologia (METAS)

2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio "Cassis de Dijon"); base legale; indicazione del numero della RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):

L'Ordinanza del DFGP sugli apparecchi misuratori per l'energia e la potenza elettriche (RS 941.251) è stata oggetto di revisione totale ed è stata armonizzata alla direttiva della CE 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura; è entrata in vigore il 30.10.06. La direttiva della CE non disciplina gli strumenti di misura di cui agli articoli 9 e 12 dell'ordinanza sugli apparecchi misuratori, per questo motivo tali strumenti sono sottoposti all'ammissione e all'obbligo di verificaione.

L'Ordinanza del DFGP sui misuratori di energia termica (RS 941.231) è stata oggetto di revisione totale ed è stata armonizzata alla direttiva della CE 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura; è entrata in vigore il 30.10.06. La direttiva della CE non disciplina i misuratori di cui agli articoli 8 capoverso 2 e 11 dell'ordinanza, per questo motivo tali strumenti di misura sono sottoposti all'ammissione e all'obbligo di verificaione.

L'Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misura di lunghezza (RS 941.201) è stata oggetto di revisione totale ed è stata armonizzata alla direttiva della CE 2004/22/CE; è entrata in vigore il 30.10.06. La direttiva della CE non disciplina gli strumenti di misura di cui agli articoli 11, 13 e 17 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione di lunghezza, per questo motivo tali strumenti sono sottoposti all'ammissione e all'obbligo di verificaione.

3. Prodotti contemplati:

I seguenti in strumenti di misurazione sottostanno all'ammissione:

Contatori di energia reattiva e contatori combinati, trasformatori di misure, contatori di calore del vapore, contatori di freddo, cavalletti dendrometrici elettronici, impianti di misurazione del legno tondo e apparecchi di misurazione del livello di riempimento.

4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):

- Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)**
- Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)**
- Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)**
- Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)**
- Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)**
- Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)**
- Protezione della proprietà (lettera g)**
- Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)**

<p>5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)</p> <p>X No</p>
<p>6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?</p> <p>Per gli strumenti in questione non vi sono livelli di protezione uniformi negli Stati membri della CE rispettivamente del SEE e di conseguenza mancano le prescrizioni della CE armonizzate. Per questo motivo in diversi Stati della CE diversi requisiti nazionali sono tuttora in vigore (cfr. punto 9).</p>
<p>7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?</p> <p>L'obbligo d'ammissione per questi strumenti di misurazione garantisce che gli strumenti soddisfino i requisiti per le applicazioni previste. Misurazioni affidabili riducono le discussioni e ulteriori misurazioni in occasione di controlli successivi. È inoltre protetta la lealtà nelle transazioni commerciali.</p> <p>Dalla parte del consumatore (l'approvvigionamento elettrico) vi è una chiara necessità riguardo al mantenimento dell'obbligo d'ammissione, visto che assieme all'obbligo di verifica questi due metodi costituiscono senza dubbio la misura più efficace e meno costosa per prevenire misurazioni erranee. I contatori combinati (combinazione tra misurazione dell'energia attiva e reattiva) sono frequentemente utilizzati assieme ai trasformatori di misure nelle PMI e nel settore agrario, dove la necessità di protezione, dovuta al consumo energetico superiore al consumo domestico (contatore nell'economia domestica = contatore esclusivo di energia attiva) è da classificare perlomeno tanto importante quanto nell'ambiente dell'economia domestica (i contatori nell'economia domestica sono disciplinati dalla direttiva europea sugli strumenti di misura MID).</p>
<p>8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio "Cassis de Dijon" fosse applicabile in futuro?</p> <p>L'uso di misuratori appropriati e controllati non sarebbe garantito. La protezione contro le misurazioni erranee e la tutela della sicurezza pubblica potrebbero essere compromesse.</p>
<p>9. Altre osservazioni</p> <p>Per gli strumenti in questione non vi sono direttive della CE armonizzate. La Svizzera però riconosce i controlli eseguiti all'estero a condizione che le relative prescrizioni nazionali siano equivalenti alle prescrizioni svizzere. La Svizzera approva gli strumenti di misura secondo una procedura semplificata e agisce nello stesso modo come gli Stati membri della CE tra di loro.</p> <p>Gli strumenti di misurazione cambiano con il tempo e devono perciò essere controllati durante tutto il periodo d'impiego. Le prescrizioni dell'ammissione contengono anche i requisiti necessari relativi a questi controlli successivi effettuati dagli organi d'esecuzione. La soppressione dell'ammissione può compromettere la serietà dei controlli successivi e di conseguenza mettere a rischio il loro utilizzo.</p>
<p>10. Proposta dell'Ufficio federale (o dell'istituzione): mantenimento/revoca della prevalenza</p> <p>X mantenimento</p> <p><input type="checkbox"/> revoca</p>

2.2.3.2 Ammissione di misuratori del fumo diesel e misuratori dei gas di scarico d'impianti di combustione

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni non armonizzate o parzialmente armonizzate in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE)

Ammissione di misuratori del fumo diesel e misuratori dei gas di scarico d'impianti di combustione

Questionario n. 21

1. Ufficio (istituzione), divisione, sezione: Ufficio federale di metrologia (METAS)

2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio "Cassis de Dijon"); base legale; indicazione del numero della RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):

L'Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misura dei gas di scarico dei motori a combustione (RS 941.242) è stata oggetto di revisione totale ed è stata armonizzata alla direttiva della CE 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura; è entrata in vigore il 30.10.06. La direttiva della CE non disciplina gli strumenti di misura del fumo diesel di cui all'articolo 8 dell'ordinanza sugli strumenti di misura dei gas di scarico, per questo motivo tali strumenti sono sottoposti all'ammissione e all'obbligo di verifica.

Direttive dell'Ufficio di metrologia e accreditamento del 1° gennaio 2004 sugli strumenti di misura dei gas di scarico d'impianti di combustione alimentati da olio extra leggero e da gas naturale. Le direttive si basano sulla Legge federale sulla metrologia (RS 941.20) nonché sull'ordinanza sulle verificazioni/sugli strumenti di misura (941.210) e sull'articolo 3 capoverso 2 lettera b dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (RS 814.318.142.1). Il numero 3 e l'allegato 5 di tale direttiva richiedono un'ammissione degli strumenti di misura dei gas di scarico d'impianti di combustione. Non vi sono normative della CE al riguardo.

3. Prodotti contemplati:

Misuratori del fumo diesel e strumenti di misura dei gas di scarico d'impianti di combustione alimentati da olio "extra leggero" e da gas naturale

4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):

- Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)
- Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)
- Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)
- Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)
- Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)
- Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)
- Protezione della proprietà (lettera g)
- Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)

5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?

- Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del

trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)

X No

6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?

Per gli strumenti in questione non vi sono livelli di protezione uniformi negli Stati membri della CE rispettivamente del SEE e di conseguenza mancano le prescrizioni della CE armonizzate. Per questo motivo in diversi Stati della CE diversi requisiti nazionali sono tuttora in vigore (cfr. punto 9).

7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?

L'obbligo d'ammissione per i misuratori del fumo diesel e dei gas di scarico degli impianti di combustione garantisce che gli apparecchi soddisfino i requisiti per gli impieghi previsti. Misurazioni affidabili riducono le discussioni e ulteriori misurazioni in occasione di controlli successivi. La misurazione dei gas di scarico è semplificata e vengono protetti la salute dei cittadini e l'ambiente.

8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio "Cassis de Dijon" fosse applicabile in futuro?

L'uso di misuratori appropriati e controllati non sarebbe garantito. La protezione contro le misurazioni erronee e la tutela della sicurezza pubblica potrebbero essere compromesse.

9. Altre osservazioni

Per gli strumenti in questione non vi sono direttive della CE armonizzate. La Svizzera però riconosce i controlli eseguiti all'estero a condizione che le relative prescrizioni nazionali siano equivalenti alle prescrizioni svizzere. La Svizzera approva gli strumenti di misura secondo una procedura semplificata e agisce nello stesso modo come gli Stati membri della CE tra di loro.

Gli strumenti di misurazione cambiano con il tempo e devono perciò essere controllati durante tutto il periodo d'impiego. Le prescrizioni dell'ammissione contengono anche i requisiti necessari relativi a questi controlli successivi effettuati dagli organi d'esecuzione. La soppressione dell'ammissione può compromettere la serietà dei controlli successivi e di conseguenza mettere a rischio il loro utilizzo.

10. Proposta dell'Ufficio federale (o dell'istituzione): mantenimento/revoca della prevalenza

X mantenimento

revoca

2.2.4 Ciclomotori

Prescrizioni più severe in materia di gas di scarico, rumore e sicurezza per i ciclomotori e determinate carrozzelle per invalidi motorizzate

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni che sono armonizzate in seno alla CE

Prescrizioni più severe in materia di gas di scarico, rumore e sicurezza per i ciclomotori e determinate carrozzelle per invalidi motorizzate

Questionario n. 22

1. **Ufficio (istituzione), divisione, sezione:** Ufficio federale delle strade (USTRA), Divisione Circolazione stradale, Settore Veicoli

2. **Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):**

Breve descrizione delle disposizioni in vigore in Svizzera:

In Svizzera, i ciclomotori devono essere provvisti di un freno sulla ruota anteriore e di uno sulla ruota posteriore. Devono essere equipaggiati con luci fisse e catarifrangenti. I ciclomotori possono essere larghi al massimo 1,00 m e devono essere dotati di un sistema di protezione contro i furti (per es. lucchetto, catenaccio ecc.).

La velocità massima dei ciclomotori non deve superare i 30 km/h. La potenza massima del motore non deve superare 1 kW. Le emissioni di gas di scarico non devono superare i valori prescritti nell'ordinanza OEA 4 (cfr. più avanti). La verifica delle emissioni di rumore deve essere effettuata conformemente ai metodi di misurazione prescritti nella OETV (cfr. più avanti); i valori prescritti non devono essere superati.

I requisiti CE in materia di gas di scarico, di rumore e di sicurezza sono inferiori a quelli imposti ai ciclomotori in Svizzera. Il termine "ciclomotore" utilizzato nelle direttive CE si riferisce a veicoli caratterizzati da una velocità massima di 45 km/h e da una potenza superiore a quella prevista per i ciclomotori svizzeri. In Svizzera, quindi, questi "ciclomotori CE" sono considerati "motoleggere" e costituiscono quindi una sottocategoria dei "motoveicoli". Di conseguenza, i "ciclomotori CE" („motoleggere" per la Svizzera) devono soddisfare solamente il livello prescritto nella CE per i gas di scarico e il rumore (per contro, le prescrizioni svizzere per i motoveicoli sono completamente armonizzate con quelle della CE).

A livello CE e SEE non esistono disposizioni armonizzate in merito ai requisiti tecnici dei veicoli destinati ad essere utilizzati da persone con invalidità fisica; gli Stati membri regolamentano questi veicoli con norme proprie valide a livello nazionale. In Svizzera le carrozzelle per invalidi motorizzate con una velocità massima superiore a 10 km/h sono considerate "ciclomotori" (nel senso svizzero del termine) e devono quindi rispettare le relative prescrizioni.

Ciclomotori (motorini) conformemente all'articolo 18 lettera b OETV (RS 741.41) e carrozzelle per invalidi motorizzate conformemente all'articolo 18 lettera c OETV, fatta eccezione per le carrozzelle per invalidi a trazione elettrica e velocità massima di 10 km/h.

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41), in particolare gli articoli 175 - 181, gli articoli 213 - 218, l'allegato 5 (Misurazione del fumo, dei gas di scarico e dell'evaporazione dei veicoli a motore) e l'allegato 6 (Misurazione del rumore);

Ordinanza del 22 ottobre 1986 sull'emissione di gas di scarico dei ciclomotori (OEA 4; RS 741.435.4);

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicolo stradale (OATV); RS 741.511).

3. **Prodotti contemplati:**

Ciclomotori conformemente all'articolo 18 lettera b OETV e carrozzelle per invalidi motorizzate conformemente all'articolo 18 lettera c OETV.

Fanno eccezione le carrozzelle per invalidi a trazione elettrica e velocità massima di 10 km/h (esse non sottostanno all'approvazione svizzera del tipo e né all'obbligo di approvazione, conformemente all'appendice 1 punto 1.2 OATV; RS 741.511 → cfr. questionario n. 2).

<p>4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):</p> <p>X Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)</p> <p>X Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)</p> <p>X Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g)</p> <p><input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)</p>
<p>5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che diverge dal diritto comunitario?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)</p> <p>X No</p>
<p>6. Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link):</p> <p>Direttiva 97/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997 relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote; Gazzetta ufficiale n. L 226 del 18.8.1997, pag. 1, rettificata nella Gazzetta ufficiale n. L 65 del 5.3.1998, S. 35, modificata dalle Direttive 2002/51/CE, 2003/77/CE e 2005/30/CE;</p> <p>http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=31997L0024R(06)&model=guichett</p> <p>Direttiva 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE; Gazzetta ufficiale n. L 252 del 20.9.2002, pag. 20;</p> <p>http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=32002L0051&model=guichett</p> <p>Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio; Gazzetta ufficiale n. L 124 del 9.5.2002, pag. 1, rettificata nella Gazzetta ufficiale n. L 49 del 22.2.2003, pag. 24, modificata dalle Direttive 2003/77/CE e 2005/30/CE.</p> <p>http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&numdoc=32002L0024&model=guichett&lg=it</p>
<p>7. Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)</p> <p>X No (In caso di risposta affermativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)</p>
<p>8. Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente?</p> <p>Nel suo parere in merito al postulato 05.3257 Nordmann del 6 giugno 2005, "CE: norme più severe sui motori a due tempi", il Consiglio federale ha dichiarato che intende raccomandare alla Commissione</p>

europea di introdurre norme più severe per i motocicli e gli scooter fino a 50 cm³ di cilindrata (ciclomotori CE).

9. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?

Il mantenimento delle più restrittive prescrizioni svizzere in materia di gas di scarico, rumore e sicurezza per i ciclomotori svizzeri e le carrozzelle per invalidi ci consente di rispettare standard di protezione ambientale e di sicurezza più severi in un campo dove è ancora possibile una certa autonomia nella fissazione delle norme.

10. Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?

Il grado di severità delle norme svizzere in materia di gas di scarico, rumore e sicurezza per i ciclomotori svizzeri e le carrozzelle per invalidi dovrebbe essere adeguato a quello delle norme CE per i ciclomotori; le prescrizioni risulterebbero quindi più permissive.

La velocità massima di 30 km/h valida oggi per i ciclomotori svizzeri dovrebbe essere innalzata a 45 km/h. Ci si dovrebbe quindi porre la questione se l'età minima di 14 anni oggi prescritta per la guida di un ciclomotore svizzero possa essere mantenuta o non debba invece essere innalzata. In complesso, potrebbero verificarsi conseguenze negative dal punto di vista dell'inquinamento ambientale (gas di scarico, rumore) e della sicurezza stradale.

11. Altre osservazioni

Si consiglia di elencare in modo esplicito i ciclomotori svizzeri e le carrozzelle per invalidi fra i beni commerciali per i quali non si applica il principio Cassis de Dijon, in modo da evitare qualsiasi malinteso e confusione con i ciclomotori CE, in ragione delle più restrittive norme svizzere.

12. Proposta dell'Ufficio (risp. dell'istituzione): mantenimento/revoca della divergenza

mantenimento della divergenza

revoca della divergenza

2.2.5 Organismi (inclusi organismi geneticamente modificati; OGM)

2.2.5.1 Obbligo di documentazione e di etichettatura per i prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati

Divergenze del diritto svizzero alle prescrizioni che sono armonizzate in seno alla CE Obbligo di documentazione e di etichettatura per i prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati	
Questionario n. 23	
1. Ufficio (istituzione):	Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
2. Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e dell'articolo/degli articoli contemplato(i):	<p>I prodotti OGM immessi sul mercato in Svizzera devono essere etichettati come tali. Le prescrizioni comunitarie in materia di etichettatura sono molto simili, ma non uguali, a quelle svizzere. Le differenze interessano i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none">– in Svizzera, le sostanze ausiliarie consegnate come tali ai consumatori devono essere contrassegnate in modo corrispondente. L'importazione e la consegna (non ai consumatori) di sostanze ausiliarie ottenute da OGM devono essere documentate;– in Svizzera, le sostanze ottenute in sistemi chiusi da microrganismi geneticamente modificati e che sono state separate dall'organismo dovrebbero di norma essere etichettate. L'importazione e la consegna (non ai consumatori) di simili sostanze devono di regola essere documentate. Tuttavia, fino al 30 giugno 2007, si può rinunciare all'etichettatura e alla documentazione. <p>Articolo 24 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02)</p> <p>Articoli 7 e 12 lettera b dell'ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (RS 817.022.51)</p>
3. Prodotti contemplati:	Prodotti ottenuti in sistemi chiusi da microrganismi geneticamente modificati e che sono stati separati dall'organismo e prodotti impiegati come sostanze ausiliarie.
4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)<input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)<input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)<input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)<input checked="" type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)<input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)<input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g)<input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)
5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che diverge dal diritto comunitario?	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)

X No	
6. Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link):	<p>Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18/10/2003, pagg. 0001 – 0023). http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/l_268/l_26820031018it00010023.pdf</p> <p>Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18/10/2003, pagg. 0024 – 0028). http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/l_268/l_26820031018it00240028.pdf</p>
7. Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera?	<p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (in caso di risposta negativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)</p>
8. Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente?	<p>Poiché l'obbligo di etichettatura previsto dal diritto comunitario è lacunoso (cfr. punto 2).</p>
9. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?	<p>L'obbligo in materia di etichettatura e documentazione più completo previsto dal diritto svizzero contribuisce a innalzare il livello di protezione della salute e di protezione contro l'inganno.</p>
10. Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?	<p>La rinuncia all'obbligo di documentazione complicherebbe l'eventuale ritiro dal mercato di prodotti OGM, nel caso in cui la corrispondente autorizzazione fosse revocata. Ciò comporterebbe, per i consumatori svizzeri, una riduzione del livello di protezione della salute.</p> <p>Anche la rinuncia all'obbligo di etichettatura provocherebbe, in Svizzera, un abbassamento del livello di protezione contro l'inganno.</p>
11. Altre osservazioni	<p>Per il momento non si sa ancora se anche la CE introdurrà un obbligo di etichettatura per i prodotti ottenuti in sistemi chiusi da microrganismi geneticamente modificati e che sono stati separati dall'organismo. Se la CE rinunciasse all'obbligo di etichettatura, una volta scaduto il termine di transizione ai sensi dell'articolo 12 lettera b dell'ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate, il diritto svizzero divergerebbe da quello comunitario. Un allineamento alle norme CE dell'ordinanza precitata sarebbe possibile soltanto dopo aver consultato le cerchie interessate. L'esito di una simile consultazione non può essere anticipato.</p>
12. Proposta dell'Ufficio (risp. dell'istituzione): mantenimento/revoca della divergenza	<p><input checked="" type="checkbox"/> mantenimento della divergenza</p> <p><input type="checkbox"/> revoca della divergenza</p>

2.2.5.2 Etichettatura dei prodotti senza OGM

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) Etichettatura dei prodotti senza OGM	
Questionario n. 24	
1. Ufficio (istituzione):	Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e dell'articolo/degli articoli contemplato(i):	<p>Le derrate alimentari, gli additivi o le sostanze ausiliarie per la lavorazione che non contengono prodotti OGM o per la cui produzione non sono stati utilizzati OGM possono, a determinate condizioni, essere contrassegnati con la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica». Questa dichiarazione è volontaria. Una regolamentazione analoga non è prevista nel diritto comunitario, ma esiste in alcuni Paesi della CE.</p> <p>Articolo 7 capoversi 8 e 9 dell'ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (RS 817.022.51).</p>
3. Prodotti contemplati:	Derrate alimentari, additivi o sostanze ausiliarie per la lavorazione non contenenti prodotti OGM o per la cui produzione si è rinunciato all'impiego di organismi geneticamente modificati.
4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):	<p><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g)</p> <p><input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)</p>
5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?	<p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p>
6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?	<p>Una regolamentazione analoga non è prevista nel diritto comunitario, ma esiste in alcuni Paesi della CE. In Germania e in Austria, i prodotti ottenuti senza ricorso all'ingegneria genetica possono essere contrassegnati con una menzione che fa riferimento a metodi di produzione privi di tecnologia genetica («ohne Gentechnik»¹ e «gentechnikfrei»² rispettivamente). Entrambe le caratterizzazioni, ma specialmente quella austriaca, potrebbero erroneamente lasciare intendere che nel prodotto in questione non vi sia traccia alcuna di OGM, ciò che non può essere garantito in modo assoluto.</p>

¹ Germania: «Neuartige Lebensmittel- und Lebensmittelzutaten-Verordnung», NLV, 29 febbraio 2000.

² Austria: «Codex-Richtlinie zur Definition der "Gentechnikfreiheit"», decreto del 7 marzo 2001.

7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?

Il diritto svizzero stabilisce i casi in cui può essere utilizzata un'etichettatura dei prodotti senza OGM e il suo significato. Senza questa regolamentazione, si creerebbe una giungla pubblicitaria, che impedirebbe ai consumatori di soddisfare il loro fabbisogno di informazioni obiettive.

8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?

I prodotti ottenuti senza ricorso all'ingegneria genetica potrebbero giungere sul mercato svizzero muniti di una designazione suscettibile di trarre in inganno i consumatori.

9. Altre osservazioni

10. Proposta dell'Ufficio federale (o dell'istituzione): mantenimento/revoca della prevalenza

mantenimento

revoca

2.2.5.3 Messa in commercio di organismi geneticamente modificati e patogeni (OGM/OP)

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE)

Messa in commercio di organismi geneticamente modificati e patogeni (OGM/OP)

Questionario n. 25

1. Ufficio (istituzione), divisione, sezione:

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), divisione Sostanze, suolo, biotecnologia, sezione Biotecnologia e flussi di sostanze

2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):

La messa in commercio di organismi geneticamente modificati (OGM) o patogeni (OP) e di prodotti che contengono OGM o OP è autorizzata soltanto se sono adempiute severi requisiti materiali e formali.

Requisiti/divergenze più importanti:

- requisiti di diritto ambientale per la messa in commercio (art. 2, 6 cpv. 1, 3 e 4, art. 12, 13 LIG e 29a-d LPAmb)
- protezione della produzione senza OGM (art. 2, 7 LIG, art. 197 cpv. 2 Cost.)
- protezione della dignità della creatura (art. 8 e art. 9 LIG e art. 120 Cost.)
- regolamentazione della responsabilità civile e garanzia (artt. 30 – 34 LIG e art. 59a-d LPAmb)
- diritto di ricorso delle organizzazioni per prodotti destinati ad essere utilizzati direttamente nell'ambiente (art. 28 LIG e art. 55 cpv. 1 lett. b LPAmb)

Diritto nazionale: legge sull'ingegneria genetica (LIG;RS 814.91); legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01): vedi anche l'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, che concretizza la LIG e la LPAmb (RS 814.911); Costituzione federale (RS 101)

Diritto CE: Direttiva 2001/18/CE, Regolamento (CE) n. 1946/2003, Raccomandazione 2003/556/CE, Regolamento (CE) n. 1830/2003, Regolamento (CE) n. 1829/2003, Regolamento (CE) n. 65/2004, Direttiva 91/414/CEE, Direttiva 98/8/CE

3. Prodotti interessati: Tutti i prodotti OGM o OP o che contengono OGM o OP: medicinali, derrate alimentari, materiale di riproduzione vegetale per utilizzazioni forestali e agricole, prodotti fitosanitari, concimi, alimenti per animali, medicinali immunobiologici per uso veterinario, biocidi e tutti gli altri prodotti non disciplinati a livello settoriale.

4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):

- Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)
- Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)
- Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)
- Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)
- Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)
- Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)
- Protezione della proprietà (lettera g)
- Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli

argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)	
5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?	<input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx) <input checked="" type="checkbox"/> No
6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?	<ul style="list-style-type: none"> - Requisiti minori per quanto attiene alla protezione dell'uomo, della fauna e dell'ambiente (inclusa la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile). - Applicazione del principio step by step anche a organismi patogeni (che la CE e i suoi Stati membri non conoscono) - Nessuna esigenza ai fini della protezione della dignità della creatura. - Requisiti minori per la salvaguardia della produzione senza OGM. - Normative meno severe in materia di responsabilità civile. - Nessun diritto di ricorso delle organizzazioni per l'impiego diretto nell'ambiente.
7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?	<p>Livello di sicurezza più elevato e requisiti per la salvaguardia della produzione senza OGM, criteri ed esigenze bioetici (dignità della creatura), migliore protezione della proprietà (responsabilità civile).</p>
8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?	<ul style="list-style-type: none"> - Livello di protezione più basso. - Assenza di criteri e requisiti bioetici. - Minore tutela della proprietà e della libertà economica per tutti. - Incostituzionalità. - Inosservanza della decisione del Parlamento del 2003 (adozione della LIG/modifica della LPAmb). - Inosservanza della volontà popolare (votazione sulla moratoria del 27.11.05)
9. Altre osservazioni	<p>Le divergenze sono fondate su disposizioni della Costituzione federale nonché della LIG e della LPAmb e non riguardano la compatibilità con l'articolo 4 capoverso 4 LOTC.</p> <p>Gli atti normativi della CE si basano tutti, ad eccezione della "raccomandazione sulla coesistenza" (art. 211 Trattato CE) almeno sull'articolo 95 Trattato CE. Secondo questa base legale, anche Stati membri della CE sono autorizzati, a determinate condizioni, a mantenere o a introdurre ex novo disposizioni nazionali più severe che non possono essere né uno strumento arbitrario di discriminazione né un ostacolo al commercio camuffato. Solo il Regolamento sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (1946/2003) si fonda sull'articolo 175 Trattato CE.</p> <p>Occorre altresì considerare che le disposizioni di legge svizzere sugli organismi geneticamente modificati e patogeni, fondate sul diritto ambientale, poggiano sugli articoli 74, 120 e 197 n. 2 della Costituzione federale, i quali anche di fronte alla norma di base CE per la protezione dell'ambiente (art. 174 Trattato CE), che pure prevede un livello di protezione più elevato di quello dell'articolo 95 del Trattato CE, esigono requisiti ancora più severi. Di conseguenza, le norme CE nel settore degli OGM e degli OP prevedono un livello di protezione meno elevato dei disciplinamenti svizzeri.</p>
10. Proposta dell'Ufficio federale (o dell'istituzione): mantenimento/revoca della prevalenza	<input checked="" type="checkbox"/> mantenimento <input type="checkbox"/> revoca

2.2.6 Automobili

Etichetta Energia per le automobili

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni che sono armonizzate in seno alla CE Etichetta Energia per le automobili	
Questionario n. 26	
1. Ufficio (istituzione), divisione, sezione:	Ufficio federale dell'energia (UFE), divisione Diritto e sicurezza
2. Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e dell'articolo/degli articoli contemplato(i):	<p>Ordinanza sull'energia (OEn; RS 730.01): articoli 7 e 11, allegato 3.6.</p> <p>Le direttive comunitarie riguardano unicamente il consumo di carburante e le emissioni di CO₂, mentre l'etichetta Energia prescrive anche l'indicazione delle categorie di efficienza energetica. Il calcolo del coefficiente di valutazione determinante per la composizione delle categorie di efficienza energetica si fonda sul consumo di carburante stabilito in base al peso del veicolo. Nella CE, l'indicazione della categoria di efficienza energetica è ammessa a titolo supplementare. La scelta se renderla o meno vincolante è lasciata ai singoli Paesi. Il Belgio, la Danimarca, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Spagna (a titolo opzionale) e la Gran Bretagna hanno optato per un sistema di valutazione dell'efficienza energetica.</p>
3. Prodotti contemplati:	Etichetta Energia per le automobili
4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):	<p><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g)</p> <p><input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)</p>
5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che diverge dal diritto comunitario?	<p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p>
6. Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link):	<p>Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GU L 012 del 18.01.2000, pagg. 0016 – 0023)</p> <p>http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=31999</p>

L0094&model=guichett

Direttiva 2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 186 del 25/07/2003 pagg. 0034 – 0035)

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=32003L0073&model=guichett

7. Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera?

Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)

No (In caso di risposta affermativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)

8. Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente?

La classificazione delle automobili in categorie, mediante una rappresentazione già utilizzata per altri apparecchi, serve a rendere «visibile» il consumo di energia e facilita la comparabilità delle diverse autovetture. Le categorie di efficienza energetica evidenziano il nesso fra consumo e finalità d'impiego del veicolo. Si può presumere che l'acquirente decida di comprare una determinata automobile sulla base dell'uso che intende farne e di certe sue caratteristiche (dimensioni, possibilità di carico ecc.) che si ripercuotono anche sul peso. Chi compra un'autovettura deve avere la possibilità di confrontare fra loro, all'interno della categoria di peso che entra in linea di conto, veicoli di diverse categorie di efficienza energetica e poi di scegliere quello che fa al caso proprio. Se l'indicazione fosse limitata al valore assoluto del consumo di carburante, l'etichetta Energia sarebbe destinata solo agli acquirenti di automobili delle categorie «micro» e «mini», ossia a una clientela già sensibilizzata al problema del consumo e delle emissioni di CO₂.

9. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?

Informazione più mirata dei consumatori e maggiore efficacia relativamente all'obiettivo perseguito.

10. Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?

L'etichetta Energia perderebbe di efficacia (contributo alla riduzione delle emissioni di CO₂). Il settore non sosterebbe più un'informazione fondata esclusivamente su valori assoluti.

11. Altre osservazioni:

12. Proposta dell'Ufficio (risp. dell'istituzione): mantenimento/revoca della divergenza

mantenimento della divergenza

revoca della divergenza

2.2.7 Battelli per passeggeri e imbarcazioni

2.2.7.1 Prescrizioni concernenti i battelli per passeggeri per il trasporto di almeno 12 persone

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) Prescrizioni concernenti i battelli per passeggeri per il trasporto di almeno 12 persone Questionario n. 27	
1. Ufficio federale (istituzione), divisione, sezione:	Ufficio federale dei trasporti (UFT), Divisione Vigilanza, Sezione Navigazione (sf)
2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):	ordinanza concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (OCB, SR 747.201.7) e relative disposizioni esecutive del DATEC (DE-OCB, RS 747.201.71)
3. Prodotti contemplati:	Battelli per passeggeri per il trasporto di almeno 12 persone a bordo
4. Motivo delle divergenze (art. 4 cpv. 4 LOTC):	<p><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lett. a.)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lett. b.)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lett. c.)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lett. d.)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lett. e)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lett. f.)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lett. g.)</p> <p><input type="checkbox"/> Se non sono presenti i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)</p>
5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?	<p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p>
6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?	Non c'è una legislazione europea armonizzata per questo settore. Nella maggior parte degli Stati membri della CE la legislazione è basata per lo più sulla navigazione fluviale e non offre un livello di protezione sufficiente dai pericoli derivanti da un eventuale capovolgimento o affondamento di battelli nei laghi; questi sono, infatti, più profondi e la distanza dalla riva è essere molto maggiore che sui fiumi.

7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?

Un maggiore livello di protezione, adeguato alle particolari condizioni della navigazione interna in Svizzera.

8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?

Se i requisiti svizzeri per i battelli per passeggeri destinati al trasporto di almeno 12 persone non fossero mantenuti, il pericolo per l'incolumità e la vita dei passeggeri in caso di capovolgimento o affondamento dei battelli aumenterebbe in misura intollerabile.

9. Altre osservazioni

10. Proposta dell'Ufficio federale (o dell'istituzione): mantenimento/revoca della prevalenza

mantenimento

revoca

2.2.7.2 Motorizzazione delle moto d'acqua

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni che sono armonizzate in seno alla CE	
Motorizzazione delle moto d'acqua	
Questionario n. 28	
1.	Ufficio federale (istituzione), divisione, sezione: Ufficio federale dei trasporti (UFT), Divisione Vigilanza, Sezione Navigazione
2.	Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i): Una moto d'acqua è un natante di lunghezza inferiore a 4 m, il cui mezzo di propulsione principale è un motore a idrogetto, che è guidato da una persona seduta, in piedi o in ginocchio sul natante. Le moto d'acqua sono considerate, ai sensi dell' Ordinanza sulla navigazione interna (ONI; RS 747.210.1, art. 2 cpv. 1 lett. q), imbarcazioni da diporto. Secondo la direttiva CE le moto d'acqua rientrano tra le imbarcazioni sportive.
3.	Prodotti contemplati: Moto d'acqua
4.	Motivo delle divergenze (art. 4 cpv. 4 LOTC): <input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lett. a.) X Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lett. b.) X Protezione dell'ambiente naturale (lett. c.) <input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lett. d.) <input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lett. e) <input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lett. f.) <input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lett. g.) <input type="checkbox"/> Se non sono presenti i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)
5.	Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che diverge dal diritto comunitario? <input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx) X No
6.	Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link): Direttiva 94/25/CE: GU n. L 164 del 30/6/1994, pag. 15; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2003/44/CE del 16/6/2003 (GU L 214 del 26/8/2003, pag. 18). http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=31994L0025&model=guichett
7.	Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera?

- Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)
 No (in caso di risposta negativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)

8. Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente?

A prescindere dalla potenza del motore, le moto d'acqua possono essere messe in commercio e impiegate ovunque con una dichiarazione di conformità come imbarcazioni sportive.

9. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?

A norma dell'ONI alle moto d'acqua si applicano le disposizioni valide per le imbarcazioni da diporto. In tal modo la potenza massima di propulsione è stabilita in rapporto alle dimensioni del natante e, di conseguenza, le moto d'acqua non possono essere dotate di motori troppo potenti. Si riducono così i pericoli potenziali di questi natanti.

10. Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?

Attualmente in Svizzera la potenza dei motori delle imbarcazioni da diporto, e quindi anche delle moto d'acqua, è limitata.

Se tale limitazione fosse abrogata, i bagnanti e i nuotatori lungo le rive dei fiumi e dei laghi sarebbero probabilmente messi in pericolo dalla circolazione di moto d'acqua dotate di motori molto più potenti (intorno ai 150 kW).

Inoltre, l'impiego di motori di potenza notevolmente superiore comporterebbe un aumento proporzionale del rumore.

Le moto d'acqua sono per lo più utilizzate nei pressi della riva, sono dotate di motori molto potenti (intorno ai 150 kW) rispetto alle dimensioni del natante e raggiungono alte velocità, con una limitata possibilità di manovra. Sulle acque delle zone rivierasche, frequentate anche da nuotatori e bagnanti, il rischio di incidenti è alto.

Inoltre, le moto d'acqua, essendo dotate di propulsori a jet, possono entrare anche in zone non accessibili per i natanti convenzionali con propulsori a elica, che necessitano di una maggiore profondità. Tra queste aree rientrano in particolare le zone rivierasche protette come i canneti.

11. Altre osservazioni

12. Proposta dell'Ufficio (risp. dell'istituzione): mantenimento/revoca delle divergenze

mantenimento delle divergenze

revoca della divergenza

2.2.7.3 Imbarcazioni sportive

2.2.7.3.1 Imbarcazioni sportive: locali di soggiorno, d'installazioni per la cucina o d'impianti sanitari

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni che sono armonizzate in seno alla CE Recipienti per imbarcazioni sportive dotate di locali di soggiorno, d'installazioni per la cucina o d'impianti sanitari	
Questionario n. 29a	
1.	Ufficio federale (istituzione), divisione, sezione: Ufficio federale dei trasporti (UFT), Divisione Vigilanza, Sezione Navigazione
2.	Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i): I natanti dotati di locali di soggiorno, d'installazioni per la cucina o d'impianti sanitari devono essere forniti di recipienti da vuotare a terra, destinati alla raccolta di sostanze fecali, delle acque di scarico e dei rifiuti (Ordinanza sulla navigazione interna; ONI, RS 747.201.1, art. 108 cpv. 1) Per le imbarcazioni sportive la direttiva CE non prescrive l'uso di recipienti per la raccolta di sostanze fecali, acque di scarico e rifiuti.
3.	Prodotti contemplati: Imbarcazioni sportive dotate di locali di soggiorno, d'installazioni per la cucina o d'impianti sanitari (yacht).
4.	Motivo delle divergenze (art. 4 cpv. 4 LOTC): <input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lett. a.) X Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lett. b.) X Protezione dell'ambiente naturale (lett. c.) <input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lett. d.) <input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lett. e) <input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lett. f.) <input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lett. g.) <input type="checkbox"/> Se non sono presenti i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)
5.	Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che divergenza al diritto comunitario? <input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx) X No
6.	Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link): Direttiva 94/25/CE: GU n. L 164 del 30/6/1994, pag. 15; modificata l'ultima volta dalla Direttiva 2003/44/CE del 16/6/2003 (GU L 214 del 26/8/2003, pag. 18). http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=31994L0025&model=guichett

7.	<p>Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (in caso di risposta negativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)</p>
8.	<p>Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente?</p> <p>Senza la prescrizione dell'uso di recipienti per la raccolta di sostanze fecali, acque di scarico e rifiuti, tali sostanze sono scaricate dalle imbarcazioni direttamente in acqua.</p>
9.	<p>Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?</p> <p>In Svizzera le sostanze fecali, le acque di scarico e i rifiuti sono raccolti in recipienti sulle imbarcazioni e portati a terra in un punto di raccolta, dove vengono smaltiti.</p>
10.	<p>Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?</p> <p>In questo caso le sostanze fecali, le acque di scarico e i rifiuti potrebbero essere scaricati direttamente in acqua.</p>
11.	<p>Altre osservazioni</p>
12.	<p>Proposta dell'Ufficio (risp. dell'istituzione): mantenimento/revoca delle divergenze</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mantenimento delle divergenze</p> <p><input type="checkbox"/> revoca della divergenze</p>

2.2.7.3.2 Imbarcazioni sportive: Separazione tra parete del serbatoio diesel e fasciame esterno

<p>Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni che sono armonizzate in seno alla CE Separazione tra parete del serbatoio diesel e fasciame esterno delle imbarcazioni sportive</p> <p style="text-align: right;">Questionario n. 29b</p>	
1.	<p>Ufficio federale (istituzione), divisione, sezione: Ufficio federale dei trasporti (UFT), Divisione Vigilanza, Sezione Navigazione</p>
2.	<p>Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):</p> <p>Il fasciame esterno di un natante non può fungere anche da parete di recipienti destinati a contenere sostanze pericolose per le acque (Ordinanza sulla navigazione interna; ONI; RS 747.201.1, art. 108 cpv. 2).</p> <p>Secondo la direttiva CE in un'imbarcazione sportiva il fasciame esterno dell'imbarcazione può fungere anche da parete del serbatoio diesel.</p>
3.	<p>Prodotti contemplati:</p> <p>Imbarcazioni sportive dotate di serbatoi diesel (motori diesel).</p>
4.	<p>Motivo delle divergenze (art. 4 cpv. 4 LOTC):</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lett. a.)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lett. b.)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lett. c.)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lett. d.)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lett. e)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lett. f.)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lett. g.)</p> <p><input type="checkbox"/> Se non sono presenti i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)</p>
5.	<p>Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che diverge dal diritto comunitario?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p>
6.	<p>Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link):</p> <p>Direttiva 94/25/CE: GU n. L 164 del 30/6/1994, pag. 15; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2003/44/CE del 16/6/2003 (GU L 214 del 26/8/2003, pag. 18).</p> <p>http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=31994L0025&model=guichett</p>
7.	<p>Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)</p>

X No (n caso di risposta negativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)	
8. Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente?	Nella CE il fasciame esterno di un natante può fungere anche da parete di un serbatoio diesel. In caso di perdite nella parete del serbatoio ciò può provocare un notevole inquinamento delle acque. I serbatoi delle imbarcazioni sportive raggiungono una capacità di 1000 l (in singoli casi anche maggiore).
9. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?	In linea di principio in Svizzera le pareti dei serbatoi devono essere separate dal fasciame esterno del natante (doppia parete). Questa prescrizione si applica per tutti i tipi di carburante liquido.
10. Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?	<ul style="list-style-type: none"> - Se il fasciame esterno del natante subisce un danno in corrispondenza del serbatoio diesel, si ha una perdita di carburante che provoca un inquinamento delle acque. - L'infiltrazione d'acqua nei serbatoi di carburante dei natanti è un fenomeno ben noto. Se il fasciame esterno del natante è in acciaio, questo è soggetto a corrosione. In questo caso il carburante diesel può uscire da una fessura dovuta alla ruggine.
11. Altre osservazioni	
12. Proposta dell'Ufficio (risp. dell'istituzione): mantenimento/revoca delle divergenze	
X mantenimento delle divergenze	
<input type="checkbox"/> revoca della divergenze	

2.2.7.3.3 Imbarcazioni sportive: recipienti di raccolta dell'olio sotto i motori fi

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni che sono armonizzate in seno alla CE Recipienti di raccolta dell'olio sotto i motori fissi delle imbarcazioni sportive Questionario n. 29c	
1.	Ufficio federale (istituzione), divisione, sezione: Ufficio federale dei trasporti (UFT), Divisione Vigilanza, Sezione Navigazione
2.	 Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i): Sotto i motori fissi e gli aggregati vanno posti recipienti di raccolta appropriati (recipienti di raccolta dell'olio) per impedire che materie inquinanti possano disperdersi in acqua, a meno che lo stesso risultato sia ottenuto mediante altre misure (Ordinanza sulla navigazione interna; ONI; ONI, RS 747.201.1, art. 108 cpv. 3). Nella direttiva CE non è contemplata una disposizione analoga.
3.	Prodotti contemplati: Imbarcazioni sportive con motori fissi.
4.	Motivo delle divergenze (art. 4 cpv. 4 LOTC): <input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lett. a.) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lett. b.) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lett. c.) <input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lett. d.) <input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lett. e) <input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lett. f.) <input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lett. g.) <input type="checkbox"/> Se non sono presenti i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)
5.	Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che diverge dal diritto comunitario? <input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx) <input checked="" type="checkbox"/> No
6.	Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link): Direttiva 94/25/CE: GU n. L 164 del 30/6/1994, pag. 15; modificata l'ultima volta dalla Direttiva 2003/44/CE del 16/6/2003 (GU L 214 del 26/8/2003, pag. 18). http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=31994L0025&model=guichett
7.	Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera? <input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11) <input checked="" type="checkbox"/> No (in caso di risposta negativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)

8. Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente? Secondo la direttiva CE nelle imbarcazioni sportive non occorre predisporre recipienti di raccolta dell'olio sotto i motori fissi. Durante il pompaggio di acqua dalla sentina ciò può provocare un notevole inquinamento delle acque.
9. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario? In Svizzera sotto i motori fissi dei natanti vanno posti recipienti di raccolta dell'olio se non è garantito con altre misure che, involontariamente, si disperdano in acqua sostanze inquinanti (olio).
10. Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute? Senza recipiente di raccolta, l'olio che fuoriesce dal motore si raccoglie nella sentina assieme all'acqua piovana che penetra all'interno del natante. Quando l'impianto automatico d'esaurimento della sentina entra in funzione, l'olio viene riversato in acqua.
11. Altre osservazioni
12. Proposta dell'Ufficio (risp. dell'istituzione): mantenimento/revoca della divergenza <input checked="" type="checkbox"/> mantenimento della divergenza <input type="checkbox"/> revoca della divergenza

2.2.7.3.4 Imbarcazioni sportive: limitazione della percentuale di olio lubrificante nei motori a due tempi

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni che sono armonizzate in seno alla CE Limitazione della percentuale di olio lubrificante nei motori a due tempi delle imbarcazioni sportive	
Questionario n. 29d	
1.	Ufficio (istituzione), divisione, sezione: Ufficio federale dei trasporti (UFT), Divisione Vigilanza, Sezione Navigazione
2.	Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i): I motori con carburante a miscela (motori a due tempi) possono essere utilizzati soltanto se il carburante contiene olio in misura non superiore al 2 per cento del volume (miscela 1:50) e se nessun prodotto di condensazione proveniente dal carter può riversarsi nell'acqua (Ordinanza sulla navigazione interna; ONI; RS 747.201.1, art. 121 cpv. 3) Nella direttiva CE non è contemplata una disposizione analoga.
3.	Prodotti contemplati: - motori a 2 tempi di potenza inferiore a tre kW; - imbarcazioni sportive dotate di tali motori.
4.	Motivo delle divergenze (art. 4 cpv. 4 LOTC): <input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lett. a.) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lett. b.) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lett. c.) <input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lett. d.) <input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lett. e) <input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lett. f.) <input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lett. g.) <input type="checkbox"/> Se i non sono presenti i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)
5.	Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che divergenza al diritto comunitario? <input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx) <input checked="" type="checkbox"/> No
6.	Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link): Direttiva 94/25/CE: GU n. L 164 del 30/6/1994, pag. 15; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2003/44/CE del 16/6/2003 (GU L 214 del 26/8/2003, pag. 18). http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=31994L0025&model=guichett
7.	Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera?

<input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11) <input checked="" type="checkbox"/> No (In caso di risposta negativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)	
8.	Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente? La fuoriuscita in acqua di olio lubrificante proveniente da motori a combustione non è limitata in alcun modo.
9.	Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario? La fuoriuscita in acqua di olio lubrificante proveniente da motori a combustione viene limitata.
10.	Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute? La fuoriuscita in acqua di olio lubrificante proveniente da motori a combustione non sarebbe più limitata in alcun modo. Si potrebbero nuovamente impiegare motori a 2 tempi meno recenti, che necessitano di una percentuale maggiore di olio nella benzina.
11.	Altre osservazioni
12.	Proposta dell'Ufficio (risp. dell'istituzione): mantenimento/revoca della divergenza <input checked="" type="checkbox"/> mantenimento della divergenza <input type="checkbox"/> revoca della divergenza

2.2.7.3.5 Imbarcazioni sportive: rumore generato

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni che sono armonizzate in seno alla CE	
Rumore generato da imbarcazioni sportive a motore	
Questionario n. 29e	
1.	Ufficio federale (istituzione), divisione, sezione: Ufficio federale dei trasporti (UFT), Divisione Vigilanza, Sezione Navigazione
2.	Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i): Il rumore di un natante in esercizio non deve superare 72 dB(A) (ordinanza sulla navigazione interna (ONI; RS 747.201.1, art. 109 cpv. 1). La misurazione è effettuata conformemente all'allegato 10 dell'ONI. Il 1° gennaio 2006 sono entrate in vigore nella CE le prescrizioni concernenti il rumore generato dalle imbarcazioni. In determinati ambiti esse sono equivalenti alle corrispondenti prescrizioni svizzere, in altri più o meno severe.
3.	Prodotti contemplati: Imbarcazioni sportive a motore
4.	Motivo delle divergenze (art. 4 cpv. 4 LOTC): <input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lett. a.) X Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lett. b.) <input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lett. c.) <input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lett. d.) <input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lett. e) <input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lett. f.) <input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lett. g.) <input type="checkbox"/> Se non sono presenti i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)
5.	Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che diverge dal diritto comunitario? <input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx) X No
6.	Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link): Direttiva 94/25/CE: GU n. L 164 del 30/6/1994, pag. 15; modificata l'ultima volta dalla Direttiva 2003/44/CE del 16/6/2003 (GU L 214 del 26/8/2003, pag. 18). http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=31994L0025&model=guichett
7.	Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera? <input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)

X No (in caso di risposta negativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)

8. Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente?

Nella CE per imbarcazioni sportive con motori molto potenti è consentito un livello più alto di emissioni foniche, fino ad un massimo di 78 dB.

9. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?

Nell'ONI il rumore generato da tutte le imbarcazioni è limitato senza eccezioni a 72 dB(A).

10. Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?

Le emissioni foniche di imbarcazioni sportive sarebbero più elevate. Considerato però che i rumori sono percepiti in modo logaritmico, un aumento da 70 a 80 dB(A) significherebbe decuplicare il livello di pressione acustica delle misurazioni. Con il recepimento dei valori limite della CE per imbarcazioni sportive dotate di motori potenti sulle acque svizzere si avrebbe un sensibile aumento delle emissioni foniche generate da tali imbarcazioni.

11. Altre osservazioni

Attualmente è in corso di elaborazione una revisione dell'ONI. Si prevede di recepire la limitazione del rumore basata sulla potenza dei motori contenuta nella direttiva CE solo se è almeno equivalente all'attuale normativa dell'ONI. Secondo quanto pianificato, la revisione dell'ONI entrerà in vigore all'inizio del 2007.

12. Proposta dell'Ufficio (risp. dell'istituzione): mantenimento/revoca della divergenza

mantenimento della divergenza

revoca della divergenza

2.2.7.4 Limitazione delle emissioni inquinanti dei motori a combustione

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni che sono armonizzate in seno alla CE	
Limitazione delle emissioni inquinanti dei motori a combustione	
Questionario n. 30	
1.	Ufficio federale (istituzione), divisione, sezione: Ufficio federale dei trasporti (UFT), Divisione Vigilanza, Sezione Navigazione
2.	Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i): I motori a combustione interna impiegati per la propulsione dei natanti come pure i loro impianti di scappamento devono essere costruiti e tenuti in modo tale da rispondere alle prescrizioni dell'OGMot (RS 747.201.3) (Ordinanza sulla navigazione interna; ONI; RS 747.201.1, art. 121 cpv. 4). Dal 1° gennaio 2006 sono entrate in vigore le prescrizioni sulle emissioni inquinanti dei motori delle imbarcazioni sportive della direttiva CE 2003/44/CE. Per i motori diesel esse sono più severe delle corrispondenti prescrizioni svizzere o ad esse equivalenti; per i motori a benzina sono invece meno severe della corrispondente normativa svizzera.
3.	Prodotti contemplati: <ul style="list-style-type: none">- motori a combustione per la propulsione di natanti;- imbarcazioni sportive dotate di motori a combustione.
4.	Motivo delle divergenze (art. 4 cpv. 4 LOTC): <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lett. a.)<input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lett. b.)<input checked="" type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lett. c.)<input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lett. d.)<input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lett. e)<input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lett. f.)<input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lett. g.)<input type="checkbox"/> Se non sono presenti i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)
5.	Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che divergenza al diritto comunitario? <input checked="" type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx) Convenzione tra D, A e CH per la navigazione sul Lago di Costanza (RS 0.747.223.11) e Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza (RNC, RS 747.223.1, art. 13.11a); cfr. osservazioni al n. 11 <input checked="" type="checkbox"/> No. Le disposizioni sono valide sulle acque svizzere.
6.	Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link): Direttiva 94/25/CE: GU n. L 164 del 30/6/1994, pag. 15; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2003/44/CE del 16/6/2003 (GU L 214 del 26/8/2003, pag. 18). http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=31994

7.	Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera? <input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11) <input checked="" type="checkbox"/> No (n caso di risposta negativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)
8.	Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente? Nella direttiva CE per i motori a benzina sono consentite maggiori emissioni specifiche di CO e HC.
9.	Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario? Le prescrizioni svizzere prevedono valori limite inferiori per le emissioni inquinanti specifiche di CO e HC; ciò consente una migliore protezione delle acque.
10.	Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute? Sulle acque svizzere circolerebbero imbarcazioni dotate di motori con emissioni inquinanti maggiori. L'immissione nelle acque di CO e HC subirebbe un notevole aumento.
11.	Altre osservazioni Attualmente è in corso una revisione dell'ONI e dell'OGMot. Si prevede di consentire la navigazione sulle acque svizzere, senza controlli o modifiche, di imbarcazioni con motori a benzina e diesel a 4 tempi, che rispettano le normative della direttiva CE e che dispongono di una dichiarazione di conformità. L'entrata in vigore della revisione dell'ONI e dell'OGMot è prevista per l'inizio del 2007. L'impiego di motori a benzina a 2 tempi è escluso se essi non raggiungono almeno i valori limite previsti nella direttiva CE per i motori a benzina a 4 tempi.
12.	Proposta dell'Ufficio (risp. dell'istituzione): mantenimento/revoca della divergenza <input checked="" type="checkbox"/> mantenimento della divergenza <input type="checkbox"/> revoca della divergenza

2.2.8 Autorizzazioni per i sistemi e gli impianti di stabulazione

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) Autorizzazioni per i sistemi e gli impianti di stabulazione

Questionario n. 31

- 1. Ufficio (istituzione), divisione, sezione:** Ufficio federale di veterinaria (UFV), Centri specializzati nella detenzione adeguata degli animali di Tänikon (ruminanti e suini) e di Zollikofen (pollame e conigli)
- 2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):**

Procedura d'esame e d'autorizzazione per i sistemi e gli impianti di stabulazione prodotti in serie destinati agli animali da reddito utilizzati in agricoltura.

Legge sulla protezione degli animali, art. 5 (LPDA; RS 455); ordinanza sulla protezione degli animali, art. 27-30 (OPAn; RS 455.1)

In Svizzera, i sistemi e gli impianti di stabulazione, fabbricati in serie, per la custodia di animali da reddito possono essere offerti e venduti soltanto se vi è l'autorizzazione di un servizio designato dal Consiglio federale. L'autorizzazione è rilasciata soltanto se i sistemi e gli impianti soddisfano le esigenze per una corretta custodia degli animali. (art. 5 LPDA)
- 3. Prodotti contemplati:**

Sistemi e impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati al bestiame bovino, ovino, caprino, suino, ai conigli e ai volatili domestici (art. 27 cpv. 1 OPAn).

Soggiacciono all'obbligo d'autorizzazione gli impianti di stabulazione con i quali gli animali sono frequentemente in contatto, come: le attrezzature di foraggiamento e di abbeveratura; i rivestimenti dei pavimenti e i graticolati per le deiezioni; le delimitazioni e i dispositivi per dirigere gli animali; i dispositivi d'attacco; i dispositivi per la deposizione delle uova (art. 27 cpv. 2 OPAn).

Gli impianti di stabulazione (gabbie, box, poste, stalle, ecc.) devono essere autorizzati nel loro insieme, anche se i singoli componenti sono già stati approvati (art. 27 cpv. 3 OPAn).
- 4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):**
 - Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)
 - Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)
 - Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)
 - Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)
 - Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)
 - Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)
 - Protezione della proprietà (lettera g)
 - Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)
- 5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?**
 - Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del

trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)

X No

6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?

La legislazione svizzera in materia di protezione degli animali fissa condizioni precise e irrinunciabili ai fini di una custodia adeguata degli animali. Così facendo, essa garantisce in molti settori un livello di protezione più elevato rispetto a quello previsto dagli Stati della CE o del SEE.

La procedura d'esame e d'autorizzazione assicura che i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie soddisfino le prescrizioni della legislazione svizzera in materia di protezione degli animali e ottemperino ai principi di una custodia adeguata degli animali.

Fra gli Stati della CE e del SEE solo la Svezia e l'Austria, rispettivamente la Norvegia, applicano un sistema analogo che prevede una procedura d'autorizzazione obbligatoria per impianti di stabulazione nuovi fabbricati in serie. In Austria, la procedura è sancita per legge ma deve ancora essere introdotta. In Germania gli esami degli impianti di stabulazione, nell'ambito dei quali si tiene conto anche degli aspetti legati ad una custodia adeguata degli animali, sono svolti su base volontaria e solo per alcuni gruppi di prodotti. Non vi è tuttavia garanzia sul fatto che questi esami assicurino il rispetto di condizioni di custodia adeguate degli animali alla stregua di quanto faccia la procedura d'autorizzazione svizzera.

Con la procedura d'autorizzazione sono fissati gli oneri a cui è vincolata l'autorizzazione. Fra questi figurano anche le condizioni per l'impiego dell'impianto di stabulazione. All'estero, l'impiego di un impianto di stabulazione non è vincolato ad alcun onere.

7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?

La procedura d'autorizzazione garantisce che i sistemi e gli impianti di stabulazione utilizzati in Svizzera rispondono alle condizioni di una custodia adeguata degli animali. Ciò si ripercuote positivamente sul benessere degli animali, obiettivo centrale della legislazione sulla protezione degli animali, ma anche sulla salute degli animali e, conseguentemente, sulla qualità dei prodotti.

I consumatori hanno la certezza che i prodotti animali dell'agricoltura svizzera provengono da animali tenuti in condizioni assolutamente conformi alla legislazione svizzera in materia di protezione degli animali.

I detentori di animali, dal canto loro, hanno la garanzia che i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie e da loro acquistati soddisfano le condizioni della legislazione svizzera in materia di protezione degli animali e che quindi il loro investimento è protetto.

8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?

I sistemi e gli impianti di stabulazione disponibili sul mercato potrebbero essere destinati alla custodia di animali da reddito utilizzati in agricoltura senza essere preventivamente esaminati e autorizzati. In alcuni casi, si potrebbero concretizzare condizioni di custodia contrarie alle disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali. Se esse fossero rilevate nel corso di controlli aziendali (ad es. nell'ambito della prova del rispetto delle esigenze ecologiche), si renderebbero necessarie modifiche che potrebbero risultare particolarmente costose.

Ciò si tradurrebbe in un grave pregiudizio alla protezione degli investimenti che costituisce invece un'esigenza centrale delle cerche agricole.

9. Altre osservazioni

La procedura d'esame e d'autorizzazione è aperta anche a fabbricanti stranieri. Questi possono presentare domanda di autorizzazione all'Ufficio federale di veterinaria esattamente come le aziende nazionali.

Nella pratica vengono accettate le decisioni e i risultati delle procedure d'esame e d'autorizzazione effettuate da autorità straniere se le suddette procedure vengono realizzate secondo criteri equivalenti a quelli svizzeri e se i sistemi e gli impianti di stabulazione soddisfano le esigenze della legislazione svizzera sulla protezione degli animali. Questa procedura semplificata consente di ridurre i costi della

procedura, visto che l'autorità svizzera può rinunciare ad un esame approfondito degli impianti. Questa prassi, oggigiorno corrente, verrà iscritta nella nuova ordinanza sulla protezione degli animali.

Dal 1981 solo poche domande di autorizzazione sono state respinte. Se dalla procedura d'esame emerge che gli impianti di stabulazione non sono del tutto conformi, si procede al loro miglioramento, in collaborazione con le aziende, e si rilasciano autorizzazioni vincolate a oneri che fabbricanti e detentori di animali devono rispettare al fine di garantire un impiego dei sistemi e degli impianti di stabulazioni adeguato agli animali.

Nel quadro dei dibattiti parlamentari sulla revisione della legge sulla protezione degli animali, conclusisi nel dicembre 2005, sia il Consiglio nazionale sia il Consiglio degli Stati si sono pronunciati a favore del mantenimento della procedura d'esame e d'autorizzazione.

10. Proposta dell'Ufficio federale (o dell'istituzione): mantenimento/revoca della prevalenza

mantenimento

revoca

2.3 Elenco 3: divergenze concernenti i divieti d'importazione o le autorizzazioni d'importazione

Per singoli prodotti, la legislazione svizzera prevede il divieto d'importazione o richiede un'autorizzazione preliminare d'importazione. Affinché tali divieti e obblighi di autorizzazione non vengano elusi, il principio "Cassis de Dijon" non viene applicato ai prodotti in questione.

L'elenco 3 comprende le divergenze rispetto al diritto comunitario vigente sui prodotti riconducibili a diverse disposizioni su divieti d'importazione e autorizzazioni d'importazione che, secondo le richieste degli uffici federali competenti, occorrerebbe mantenere. Anche nel caso di questa terza categoria di prodotti, occorre stabilire in quale misura si possano giustificare le divergenze rispetto al diritto vigente negli Stati della CE e del SEE con la necessità di tutelare interessi pubblici preponderanti.

2.3.1 Esplosivi

2.3.1.1 Marcatura, imballaggio e contrassegno delle sostanze esplosive per scopi civili

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni che sono armonizzate in seno alla CE Marcatura, imballaggio e contrassegno delle sostanze esplosive per scopi civili Questionario n. 32	
1.	Ufficio (istituzione), divisione, sezione: fedpol, Servizio di analisi e prevenzione, Sezione Uffici centrali
2.	Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i): Per importare esplosivi occorre l'autorizzazione d'importazione ed essi possono essere commercializzati in Svizzera soltanto se, oltre ai requisiti essenziali sulla sicurezza secondo l'articolo 3 della direttiva CE 93/15 del Consiglio di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411), adempiono anche le condizioni secondo gli articoli 18-23 OEspl menzionati nella lettera b (si tratta di prescrizioni concernenti il contrassegno e la marcatura necessarie per l'adempimento dei compiti di polizia di sicurezza e per la garanzia della sicurezza sul lavoro e di quella pubblica).
3.	Prodotti contemplati: Tutti gli esplosivi e i mezzi d'innescio che rientrano nel campo d'applicazione della legge sugli esplosivi (LEspl; RS 941.41) secondo gli articoli 4-6.
4.	Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC): <input checked="" type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante (lettera b) <input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d) <input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e) <input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f) <input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g) <input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)
5.	Esiste un trattato internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) che impegna a ottemperare a questa disposizione che deroga al diritto comunitario? <input checked="" type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx) Convenzione del 1° marzo 1991 sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento (FF 1993 IV 351, in vigore dal 21 giugno 1998) RS 0.748.710.4 <input type="checkbox"/> No
6.	Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link): Direttiva 93/15 CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0015:IT:HTML
7.	Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera?

- Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)**
 No (In caso di risposta negativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)

8. Perché il livello di protezione della CE è considerato insufficiente?

Le condizioni per gli esplosivi di cui agli articoli 18-23 OEspl, che sono più severe rispetto a quelle della direttiva CE 93/15 menzionata nell'articolo 8 capoverso 1 lettera a, garantiscono soprattutto la sicurezza in materia di polizia (art. 18-21 e 23 OEspl), ma anche quella sul lavoro (art. 22 e 23 OEspl). L'indicazione del marchio del fabbricante sulle capsule detonanti e, in aggiunta, del livello di ritardamento sui detonatori prevista dall'articolo 23 OEspl facilita le indagini di polizia (ad esempio in caso di ritrovamenti o furti), poiché i dati sulla fabbricazione di questi prodotti non possono più essere univocamente accertati nel caso in cui sono senza imballaggio o messi in relazione con un imballaggio errato. Anche nell'ambito della sicurezza sul lavoro l'identificazione univoca di tali prodotti da parte dell'utente è di massima importanza.

9. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?

Le condizioni supplementari servono soprattutto a combattere i reati in materia di esplosivi e a proteggere coloro che lavorano nel settore degli esplosivi.

10. Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?

Le indagini nel settore degli esplosivi sarebbero molto più difficili o addirittura impossibili. Gli esplosivi in commercio, ad esempio, si possono individuare in modo univoco anche dopo la loro esplosione solo grazie ai contrassegni per l'identificazione di cui agli articoli 18 e 20 OEspl. Senza il contrassegno ai fini del rilevamento previsto dall'articolo 19 OEspl, un esplosivo plastico non può essere individuato in occasione di un controllo dei bagagli all'aeroporto.

L'assenza della marcatura dei mezzi d'innescò può avere, in caso di valutazione e utilizzazione errata, conseguenze gravi per l'utente stesso e per la sicurezza pubblica.

11. Altre osservazioni

Nel quadro della revisione totale del 27 novembre 2000 dell'ordinanza sugli esplosivi, si è tenuto conto, in collaborazione con il SECO, delle norme della LOTC. L'esito positivo della procedura di notifica a livello internazionale lo ha confermato.

In casi motivati è di principio lecito emanare siffatte disposizioni aggiuntive. Si possono ad esempio dedurre, in relazione con l'articolo 19 OEspl, dalla Convenzione di Montreal del 1° marzo 1991, ratificata dalle Camere federali. In questo contesto va osservato che la Svizzera si è impegnata ad applicare tali norme internazionali e pertanto il legislatore non dispone di alcun margine di manovra. Le altre disposizioni possono essere emanate autonomamente dal Consiglio federale e nei 25 anni della loro applicazione gli ambienti dell'economia non vi si sono mai opposti. Si tratta effettivamente in parte di prescrizioni sui prodotti che potrebbero rivelarsi ostacoli tecnici al commercio e causare indubbiamente un leggero aumento dei prezzi delle forniture in Svizzera. I costi di produzione più alti riguardano tuttavia tanto l'industria degli esplosivi svizzera quanto i fornitori esteri. Dall'entrata in vigore delle prescrizioni sul contrassegno per l'identificazione, il 1° giugno 1980, le importazioni dei produttori esteri nel nostro Paese non sono diminuite. D'altro canto, in base alle esperienze dell'Ufficio centrale esplosivi e pirotecnica, il contrassegno e la marcatura degli esplosivi e dei mezzi d'innescò hanno contribuito a ridurre l'uso abusivo di esplosivi commerciali. Le disposizioni in questione sono di prevalente interesse pubblico, poiché è compito dello Stato combattere i reati in materia di esplosivi con tutti i mezzi legali a disposizione. Tali reati costituiscono una forma di criminalità particolarmente pericolosa e perfida.

12. Proposta dell'Ufficio (risp. dell'istituzione) : mantenimento/revoca della divergenza

- mantenimento della divergenza**
 revoca della divergenza

2.3.1.2 Autorizzazione d'importazione e ammissione di pezzi pirotecnici

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o lo sono solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) Autorizzazione d'importazione e ammissione di pezzi pirotecnici	
Questionario n. 33	
1.	Ufficio federale (istituzione), divisione, sezione: fedpol, Servizio di analisi e prevenzione, Sezione Uffici centrali
2.	Oggetto e descrizione della disposizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e dello SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i): Per importare pezzi pirotecnici occorre l'autorizzazione d'importazione e in virtù dell'articolo 24 dell'ordinanza sugli esplosivi (OEspI; RS 941.411), per i pezzi pirotecnici vi è bisogno dell'ammissione da parte dell'Ufficio centrale esplosivi e pirotecnica. Nell'ambito del CEN (Comitato europeo di normalizzazione) TC 212 si sono armonizzate le norme per i pezzi pirotecnici, a cui farà riferimento la prevista direttiva CE sui pezzi pirotecnici.
3.	Prodotti contemplati: Tutti i pezzi pirotecnici che rientrano nel campo d'applicazione della legge sugli esplosivi (LEspI; RS 941.41) secondo l'articolo 7 ad eccezione di quelli della categoria IV (art. 7 e allegato 1 OEspI).
4.	Motivo delle divergenze (art. 4 cpv. 4 LOTC): <input checked="" type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante (lettera b) <input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c) <input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d) <input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e) <input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f) <input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g) <input type="checkbox"/> Qualora non vi siano motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)
5.	Esiste un trattato internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) che impegna ad ottemperare a questa disposizione? <input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx) <input checked="" type="checkbox"/> No
6.	Perchè il livello di protezione degli Stati membri della CE o dello SEE è considerato insufficiente? Per motivi legati alla tradizione, in Svizzera il commercio al dettaglio di pezzi pirotecnici (fuochi d'artificio) è disciplinato in maniera meno restrittiva rispetto ai Paesi membri della CE. Sono pertanto necessarie condizioni più severe per garantire un utilizzo sicuro di tali oggetti, poiché chiunque li può acquistare liberamente.

7.	<p>Qual è il plusvalore della disposizione svizzera per migliorare il livello di protezione della salute, dell'ambiente e dei consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione dall'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o dello SEE?</p> <p>Maneggiare in maniera più sicura i pezzi pirotecnici garantisce la sicurezza pubblica e quella dei potenziali utenti.</p>
8.	<p>Quali sarebbero le conseguenze se, per questa disposizione, il diritto svizzero non prevalesse sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o dello SEE, ossia se in futuro si applicasse il principio Cassis de Dijon?</p> <p>Poiché non esiste una soluzione europea in forma di direttiva con prescrizioni armonizzate, gli Stati devono necessariamente disporre di prescrizioni proprie. Se la Svizzera non ne avesse, la sicurezza dei prodotti messi in circolazione non sarebbe garantita e pertanto sarebbe messa a repentaglio la sicurezza pubblica.</p>
9.	<p>Altre osservazioni</p> <p>Le norme sull'ammissione di pezzi pirotecnici applicate in Svizzera si basano in larga misura sulle pertinenti norme europee provvisorie, cosicché l'entrata in vigore della prevista direttiva europea non comporterà modifiche sostanziali per la Svizzera.</p>
10.	<p>Proposta dell'Ufficio federale (o dell'istituzione): mantenimento/revoca della prevalenza</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mantenimento</p> <p><input type="checkbox"/> revoca</p>

2.3.2 Materiale di riproduzione forestale

Autorizzazione per l'importazione di materiale di riproduzione forestale

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni che sono armonizzate in seno alla CE Autorizzazione per l'importazione di materiale di riproduzione forestale	
Questionario n. 34	
1. Ufficio (istituzione), divisione, sezione:	Ufficio federale dell'ambiente (UFAM); divisione Foreste; sezione Basi e professioni forestali
2. Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):	<p>Oggetto della divergenza è l'autorizzazione per l'importazione di materiale di riproduzione forestale. Le basi legali sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'articolo 24 capoverso 2 della legge forestale (LFO; RS 921.0);• l'articolo 22 dell'ordinanza sulle foreste (OFo; RS 921.01);• l'articolo 7 dell'ordinanza sul materiale di riproduzione forestale (RS 921.552.1). <p>Dal punto di vista materiale, la questione si pone negli stessi termini in Svizzera e nella CE: una deroga alla libera circolazione del materiale di riproduzione forestale, consuetudine vigente in particolare nei Paesi alpini dovuta alla singolare situazione geografica. Occorre impedire che l'utilizzazione di materiale di riproduzione forestale di una determinata provenienza possa avere, a causa delle sue caratteristiche genetiche, un influsso pregiudizievole sul bosco (cfr. art. 7 dell'ordinanza sul materiale di riproduzione forestale e art. 17 cpv. 2 lett. a e b della Direttiva CE).</p> <p>Mentre la Commissione (che è sostenuta nella sua decisione da un comitato permanente per le sementi) può autorizzare nell'ambito di una procedura speciale uno Stato membro della CE a vietare in tutto il proprio territorio o in una parte di esso la commercializzazione all'utilizzatore finale, a fini di semina o impianto, di materiali di moltiplicazione specifici (che l'azienda deve notificare preventivamente a un servizio statale l'importazione di materiale di riproduzione), in Svizzera l'importazione può essere, per gli stessi motivi materiali (cfr. più sopra), autorizzata soltanto a determinate condizioni o rifiutata. La commercializzazione di materiale di riproduzione importato a tali condizioni non è controllata in Svizzera.</p>
3. Prodotti contemplati:	materiale di riproduzione forestale (sementi, parti di piante, piante).
4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):	<p><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g)</p> <p><input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)</p>
5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che diverge dal diritto comunitario?	<input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del

trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)	
X No	
6.	<p>Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link):</p> <p>Determinante è l'articolo 17 della Direttiva 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.</p> <p>Riferimento nella Gazzetta ufficiale n. L 011 del 15/01/2000 : 1999L0105</p> <p>Link Internet:</p> <p>http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=DE&numdoc=31999L0105&model=guichett</p>
7.	<p>Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera?</p> <p>X Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)</p> <p><input type="checkbox"/> No (In caso di risposta affermativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)</p>
8.	Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente?
9.	Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?
10.	Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?
11.	<p>Altre osservazioni</p> <p>Il livello di protezione in Svizzera e nella CE è analogo. La procedura della CE (controllo e divieto della commercializzazione) è tuttavia più onerosa. Il sistema svizzero dell'autorizzazione per l'importazione è più facile da attuare, è accolto con favore dai vivai forestali (che sono i primi destinatari) nonché dai Cantoni e deve essere pertanto mantenuto malgrado la deroga al diritto CE. La terminologia del disciplinamento svizzero è armonizzata con la terminologia dell'OCSE (OECD Scheme for the Control of Forest Reproductive Material Moving in international Trade, Paris 1974) e con quella della Direttiva CE.</p>
12.	<p>Proposta dell'Ufficio (risp. dell'istituzione) : mantenimento/revoca della divergenza</p> <p>X mantenimento della divergenza</p> <p><input type="checkbox"/> revoca della divergenza</p>

2.3.3 Organismi

Divieto di prodotti contenenti determinati organismi allojeni

<p>Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) Divieto di prodotti contenenti determinati organismi allojeni</p>	Questionario n. 35
<p>1. Ufficio (istituzione), divisione, sezione:</p> <p>Ufficio federale dell'ambiente (UFAM); divisione Sostanze, suolo, biotecnologia, sezione Biotecnologia e flussi di sostanze</p>	
<p>2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):</p> <p>La messa in commercio di prodotti che sono o contengono organismi allojeni (divieto di emissione deliberata nell'ambiente, per il momento, di 7 specie vegetali e animali allojene)</p> <p>Diritto nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none">- Revisione dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente ... (RS 814.911, art. 11 cpv. 3 e allegato 2.1; attualmente in preparazione; l'entrata in vigore dell'ordinanza è prevista per la primavera 2007) <p>Nessuna normativa CE</p>	
<p>3. Prodotti contemplati:</p> <p>Prodotti con piante e animali invasivi (ad es. materiale di riproduzione vegetale, prodotti fitosanitari biologici). Concretamente si tratta, per il momento, dei 7 organismi allojeni seguenti: ambrosia, acanto gigante, poligono giapponese, poligono di Sachalin, senecione sudafricano e coccinella asiatica.</p>	
<p>4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g)</p> <p><input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)</p>	
<p>5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del</p>	

trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)

X No

6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?

Il clima, la flora e la fauna della Svizzera sono soggetti a condizioni particolari. Uno specifico diritto nazionale vige tuttavia anche nei vari Stati membri della CE. Non conoscendo uno spazio ecologico unitario, la CE non si è dotata di una legislazione uniforme.

7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?

La protezione specifica della legislazione svizzera tiene conto delle particolarità naturali sia della flora e della fauna svizzere che del clima svizzero. Piante invasive allojene che in Svizzera sono considerate problematiche non sono considerate tali in Germania o in Austria.

8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?

- Pericoli per la salute della popolazione causati da piante invasive con effetto allergenico
- Danni ecologici alla flora e fauna indigene mediante sostituzione alle specie autoctone
- Danni economici causati da crescenti danni a beni (ad es. la destabilizzazione di binari ferroviari da parte di piante invasive, minore qualità del vino dovuta a coleotteri invasivi)

9. Altre osservazioni

10. Proposta dell'Ufficio federale (o dell'istituzione): mantenimento/revoca della prevalenza

X mantenimento

revoca

2.3.4 Animali

2.3.4.1 Divieto d'importazione di pelli di cane e di gatto

**Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE)
Divieto d'importazione di pelli di cane e di gatto**

Questionario n. 36

1. Ufficio (istituzione), divisione, sezione: Ufficio federale di veterinaria (UFV), Affari internazionali

2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):

Secondo l'articolo 14 capoverso 2 della riveduta legge sulla protezione degli animali, l'importazione di pelli di cane e di gatto nonché dei loro derivati è vietata.

Legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPA) (FF 2006 315).

3. Prodotti contemplati:

Pelli di cane e di gatto e loro prodotti derivati.

4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):

Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)

Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)

Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)

Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)

Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)

Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)

Protezione della proprietà (lettera g)

Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)

5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?

Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)

No

6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?

Il modo in cui alcuni animali sono uccisi in determinati Paesi asiatici non è compatibile con la percezione che si ha in Svizzera della protezione degli animali. Fra gli animali abbattuti per utilizzarne la carne figurano anche cani e gatti. Solo una parte degli Stati membri della CE (Francia, Italia, Danimarca) ha già imposto un divieto simile al nostro.

7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?

I consumatori esigono che i prodotti in vendita in Svizzera siano conformi alle disposizioni svizzere in materia di protezione degli animali. Per quanto attiene all'importazione di pelli di cane e di gatto, il livello di protezione previsto dalla normativa svizzera non può essere garantito.

8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?

Le pelli di cane e di gatto e i prodotti derivati potrebbero arrivare in Svizzera dai Paesi asiatici passando per la CE, mentre le importazioni dirette sono vietate. In questo modo le prescrizioni svizzere in materia di protezione degli animali verrebbero eluse.

9. Altre osservazioni

La Commissione europea ha adottato il 20 novembre 2006 una proposta di regolamento che vieta nella CE l'importazione, l'esportazione e la vendita di pelli di cane e di gatto. Se questo regolamento verrà adottato dal Parlamento e dal Consiglio, non ci sarà in futuro più nessuna differenza tra le prescrizioni svizzere e quelle vigenti nella CE.

10. Proposta dell'Ufficio federale (o dell'istituzione): mantenimento/revoca della prevalenza

mantenimento

revoca

2.3.4.2 Divieto d'importazione di cani con orecchie e/o coda recise

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) Divieto d'importazione di cani con orecchie e/o coda recise	
Questionario n. 37	
1. Ufficio (istituzione), divisione, sezione:	Ufficio federale di veterinaria (UFV), Affari internazionali
2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):	<p>Art. 78 cpv. 3 Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.11), art. 22 cpv. 2 lett. g Legge federale del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali (LPDA; RS 455), art. 66 lett. h Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (OPAn; (RS 455.1):</p> <p>L'importazione di cani con orecchie e/o coda recise è vietata. Non sottostanno a questo divieto i cani appartenenti a cittadini stranieri che vengono in Svizzera per vacanze o per altri soggiorni brevi nonché i cani importati a titolo di masserizie.</p>
3. Prodotti contemplati:	Cani con orecchie e/o coda recise
4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):	<p><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g)</p> <p><input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)</p>
5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)</p> <p>Convenzione europea del 13 novembre 1987 per la protezione degli animali da compagnia, art. 10, RS 0.456 (non tutti gli Stati della CE l'hanno ratificata).</p> <p><input type="checkbox"/> No</p>
6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?	Alcuni interventi sugli animali non consentiti dalle norme svizzere per la protezione degli animali sono

autorizzati in una parte degli Stati membri della CE. Il legislatore svizzero si è pronunciato per un livello di protezione che tenga conto anche di aspetti etici come nel caso del divieto della mutilazione degli animali.

7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?

Il diritto svizzero garantisce che i cani importati dall'estero non abbiano subito interventi (il taglio della coda e/o delle orecchie) che in Svizzera sono vietati. La popolazione svizzera attribuisce enorme importanza alla protezione degli animali.

8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?

Sarebbe possibile importare in Svizzera cani con orecchie e/o coda recise. Ciò minerebbe la sostanza delle prescrizioni svizzere in materia di protezione degli animali.

9. Altre osservazioni

10. Proposta dell'Ufficio federale (o dell'istituzione): mantenimento/revoca della prevalenza

mantenimento

revoca

2.3.4.3 Divieto d'importazione di carne di tartaruga

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) Divieto d'importazione di carne di tartaruga	
Questionario n. 38	
1.	Ufficio (istituzione), divisione, sezione: Ufficio federale di veterinaria (UFV), Affari internazionali
2.	Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i): Art. 78 cpv. 4 Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.11): L'importazione di carne e di prodotti a base di carne di tartaruga come anche di prodotti con un debole tenore di carne di tartaruga e di prodotti che non presentano più la struttura tissurale della carne è vietata.
3.	Prodotti contemplati: Carne, prodotti a base di carne e prodotti con un certo tenore di carne di tartaruga.
4.	Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC): <input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b) <input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c) <input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d) <input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e) <input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f) <input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g) <input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)
5.	Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione? <input checked="" type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx) Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate d'estinzione, art. III e IV (RS 0.453). <input type="checkbox"/> No
6.	Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente? Tutti gli Stati membri della CE hanno ratificato la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora minacciate di estinzione. La protezione formulata nell'OITE, tuttavia, è più ampia di quella prevista dalla Convenzione la quale presenta alcune lacune.

<p>7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?</p> <p>Essa tiene conto di aspetti della protezione ambientale volti a tutelare la biodiversità. I consumatori esigono che i prodotti a base di carne messi in commercio provengano da specie animali non minacciate dal rischio di estinzione.</p>
<p>8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?</p> <p>Le prescrizioni svizzere in materia di conservazione delle specie e di protezione degli animali risulterebbero minate nella sostanza. Le merci estere non sarebbero infatti tenute a rispettarle e conseguentemente la loro importazione risulterebbe agevolata.</p>
<p>9. Altre osservazioni</p>
<p>10. Proposta dell'Ufficio federale (o dell'istituzione): mantenimento/revoca della prevalenza</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mantenimento</p> <p><input type="checkbox"/> revoca</p>

2.3.4.4 Autorizzazione d'importazione di animali (conservazione delle specie)

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni che sono armonizzate in seno alla CE Autorizzazione d'importazione di animali (conservazione delle specie)	
Questionario n. 39	
1.	Ufficio (istituzione), divisione, sezione: Ufficio federale di veterinaria (UFV), Affari internazionali
2.	Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i): L'ordinanza sulla conservazione delle specie (art. 5 OCS, RS 453) esige un permesso d'importazione per gli animali protetti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES, RS 0.453): La CITES autorizza gli Stati contraenti ad introdurre misure interne più severe ("stricter domestic measures") per controllare meglio il commercio delle specie di fauna e di flora selvatiche. A differenza della CE, la Svizzera prescrive l'obbligo del permesso (estensione dell'obbligo) anche nei casi seguenti: <ul style="list-style-type: none">• importazione di esemplari viventi delle specie non addomesticate di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi non menzionate negli allegati I a III della Convenzione o non protette dalla legge sulla caccia (non previsto nella Convenzione sulla conservazione delle specie) (lett. e).• importazione di esemplari di specie d'uccelli e di mammiferi viventi protetti dalla legge sulla caccia (lett. d).
3.	Prodotti contemplati: <ul style="list-style-type: none">- esemplari di specie d'uccelli e di mammiferi viventi protetti dalla legge sulla caccia;- esemplari viventi delle specie non addomesticate di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi non menzionate negli allegati I a III della Convenzione sulla conservazione delle specie o non protette dalla legge sulla caccia.
4.	Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC): <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)<input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)<input checked="" type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)<input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)<input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)<input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)<input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g)<input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)
5.	Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che diverge dal diritto comunitario? <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)<input checked="" type="checkbox"/> No
6.	Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla

<p>Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link):</p> <p>Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del commercio, <i>Gazzetta ufficiale n. L061 del 03/03/1997 pag. 0001-0069.</i></p> <p>http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997R0338:IT:HTML</p>	
7.	<p>Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (In caso di risposta negativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)</p>
8.	<p>Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente?</p> <p>Il campo d'applicazione dell'obbligo del permesso d'importazione sancito dalla normativa svizzera è più ampio.</p>
9.	<p>Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?</p> <p>Un controllo più esteso del commercio di animali selvatici e, conseguentemente, una più efficace conservazione delle specie.</p>
10.	<p>Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?</p> <p>L'applicazione dell'obbligo del permesso d'importazione a un numero limitato di specie riduce la protezione di tali specie. Il commercio di specie attualmente non protette, ma potenzialmente a rischio di estinzione, sfuggirebbe da ogni controllo. Diverrebbe inoltre possibile introdurre razze di animali indigeni estranee all'ambiente naturale svizzero.</p>
11.	<p>Altre osservazioni</p> <p>Un ulteriore ostacolo commerciale è dato dal fatto che per ogni passaggio di frontiera sono necessari un certificato di riesportazione e (in Svizzera e nella CE) un permesso d'importazione rilasciato dal Paese importatore. A causa degli obblighi di diritto internazionale pubblico assunti con la Convenzione sulla conservazione delle specie (CITES), la Svizzera non può rinunciare ai permessi di esportazione e di riesportazione dalla Svizzera nella CE e dalla CE in Svizzera. All'interno della CE, questi ostacoli decadono poiché la CE costituisce un unico spazio CITES. Conformemente alla CITES gli Stati contraenti sono tenuti a controllare il commercio mediante questo sistema di permessi. La Svizzera potrebbe rinunciarvi nei suoi scambi con la CE solo se venisse concluso un accordo bilaterale con la CE per uno spazio CITES comune. Al riguardo sono attualmente in corso colloqui preliminari.</p>
12.	<p>Proposta dell'Ufficio (risp. dell'istituzione): mantenimento/revoca della divergenza</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mantenimento della divergenza</p> <p><input type="checkbox"/> revoca della divergenza</p>

2.3.4.5 Protezione dall'importazione nelle acque svizzere di pesci e gamberi alloigeni nonché di animali cacciabili.

**Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE)
Protezione dall'importazione nelle acque svizzere di pesci e gamberi alloigeni nonché di animali cacciabili.**

Questionario n. 40

1. Ufficio (istituzione), divisione, sezione:

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), divisione Gestione delle specie, sezione Pesca a fauna ittica

2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):

Chi intende importare e introdurre nelle acque svizzere pesci e gamberi alloigeni necessita di un'autorizzazione della Confederazione (art. 6 della legge sulla pesca (LFSP; RS 923.0))

L'autorizzazione viene rilasciata se il richiedente fornisce la prova che la fauna e la flora indigene non saranno messe in pericolo e non ne risulterà nessuna modificazione indesiderata della fauna.

Anche chi intende importare animali cacciabili, per poterli rilasciare, necessita di un'autorizzazione della Confederazione (art. 9 cpv. 1 lett. c della legge sulla caccia (LCP; RS 922.0))

L'articolo 25 dell'ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.11) disciplina la procedura per il rilascio dell'autorizzazione d'importazione secondo l'articolo 6 LFSP e l'articolo 9 capoverso 1 lettera c LCP.

3. Prodotti contemplati:

Pesci e gamberi vivi che devono essere rilasciati nei corsi d'acqua svizzeri nonché animali cacciabili in Svizzera che devono essere messi in libertà.

4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):

Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)

Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)

Protezione dell'ambiente naturale (lettera c) (*biodiversità*)

Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)

Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)

Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)

Protezione della proprietà (lettera g)

Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)

5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?

Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)

Per le acque transfrontaliere dove, analogamente a quanto prevede il diritto svizzero, l'introduzione di

pesci non indigeni è soggetta a determinate condizioni (ad es. l'art. 9 cpv. 2 dell'Accordo del 20 novembre 1980 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla pesca nel Lago Lemano, RS 0.923.21).

No

6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?

Anche in alcuni Paesi della CE l'importazione di pesci e gamberi alloigeni è disciplinata da restrizioni analoghe a quelle svizzere. Tuttavia, le disposizioni in merito non sono uniformi. Inoltre, ogni Paese diversifica a suo modo le specie di pesci e gamberi dichiarate "allogene". La Svizzera intende promuovere la fauna indigena (cfr. art. 1 LFSP) e adotta i provvedimenti necessari affinché pesci e gamberi alloigeni non si diffondano nelle acque aperte.

Nel settore della caccia il diritto CE disciplina soltanto l'importazione delle specie esotiche.

7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?

Migliore protezione del patrimonio genetico della fauna indigena (pesci, gamberi, selvaggina) e quindi una migliore conservazione della biodiversità.

8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?

Rinunciando all'autorizzazione dei trasporti transfrontalieri di animali vivi destinati alla messa in libertà diventerebbe difficile attuare su tutto il territorio nazionale la protezione delle specie ittiche e cacciabili (problemi di competitività fra specie indigene e alloigene, trasmissione di malattie, ecc.). Diventerebbe impossibile obbligare i Cantoni a tenere conto della conformità con le caratteristiche locali nell'ambito dei ripopolamenti con avannotti. Andrebbe persa la coerenza delle misure di protezione contro i Neozoa (revisione dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente). La Svizzera si porrebbe unilateralmente in una situazione di svantaggio rispetto agli altri Paesi della CE.

9. Altre osservazioni

L'importazione di determinate specie di animali vivi destinati alla messa in libertà è un problema che va senz'altro rilevato nel contesto del riconoscimento delle disposizioni tecniche emanate nel Paese d'origine e del perseguimento dell'eliminazione degli ostacoli al commercio, ma non è importante dal punto di vista quantitativo per il commercio stesso. È, per contro, un problema molto importante per quanto attiene alla protezione delle specie.

10. Proposta dell'Ufficio federale (o dell'istituzione): mantenimento/revoca della prevalenza

mantenimento

revoca

3. Richieste concernenti l'eliminazione di divergenze rispetto al diritto vigente nella CE

Gli elenchi 4 e 5 concernono divergenze che – salve le poche eccezioni espressamente indicate nei moduli – sarebbe necessario eliminare nel quadro della revisione della LOTC. All'ultimo punto dei moduli viene indicato se tale processo non avviene nel quadro della revisione della LOTC. In particolare, questa procedura è prevista nei casi seguenti:

- a. quando un settore sensibile non è ancora stato armonizzato a livello comunitario, tuttavia l'armonizzazione è imminente e in Svizzera esiste già una regolamentazione conforme all'attuale LOTC; in questi casi, riportati in modo esaustivo all'elenco 5 (moduli 59, 62, 63 e 64) per ragioni legate alla tutela di interessi pubblici preponderanti (protezione della salute, divieto d'inganno, sicurezza giuridica, ecc.) è opportuno che la legislazione svizzera conservi la sua prevalenza fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie corrispondenti;
- b. quando la CE e il diritto svizzero concepiscono diversamente la regolamentazione di un determinato settore e l'obiettivo di adottare l'ottica legislativa comunitaria richiede una revisione globale della legislazione svizzera (esempio: passaggio dal principio del divieto con riserva di autorizzazione al principio del libero accesso al mercato accompagnato da una regolamentazione basata sul grado di rischio nel settore alimentare); in questi settori (moduli 53, 60, 61 und 67) l'attuale livello di protezione può essere mantenuto soltanto attuando integralmente o l'uno o l'altro sistema giuridico: una sovrapposizione dei due approcci comporterebbe inevitabilmente lacune e doppioni.

3.1 Elenco 4: Eliminazione di divergenze concernenti le prescrizioni sui prodotti del settore armonizzato nella CE (esempi)

Questo elenco contempla le divergenze rispetto al diritto armonizzato a livello comunitario, che nel quadro della revisione della LOTC oppure della revisione della corrispondente legislazione settoriale svizzera (si veda al punto 3 lettera b) occorre eliminare. Tale processo deve avvenire mediante l'allineamento al diritto CE delle prescrizioni svizzere in questione. In singoli casi, la divergenza con il diritto comunitario non sussiste più, poiché quest'ultimo diventa equivalente alle prescrizioni svizzere vigenti (moduli 42, 56). L'elenco non è esaustivo poiché non comprende, ad esempio, le divergenze rispetto al diritto comunitario che vengono eliminate indipendentemente dalla revisione della LOTC, e per le quali i lavori sono già iniziati. Esso riporta invece anche le divergenze relative a prodotti soggetti a omologazione (moduli 43, 48, 57a e 57b), divieti d'importazione o autorizzazioni d'importazione (modulo 58) da rimuovere.

Con questo quarto elenco si adempie quanto richiesto dal postulato Baumann (06.3151) riguardo alla pubblicazione di un elenco completo delle prescrizioni svizzere destinate ad essere abrogate con l'introduzione unilaterale del principio "Cassis de Dijon" nei rapporti con la CE.

3.1.1 Prodotti chimici

3.1.1.1 Obbligo di etichettatura delle sostanze e dei preparati classificati come non pericolosi

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni armonizzate in seno alla CE Obbligo di etichettatura delle sostanze e dei preparati classificati come non pericolosi Questionario n. 41	
1.	Ufficio (istituzione): Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
2.	Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e dell'articolo/degli articoli contemplato(i): Il diritto comunitario prevede prescrizioni in materia di etichettatura soltanto per le sostanze classificate come pericolose. Per i preparati, le prescrizioni sono estese anche a determinati preparati classificati come non pericolosi. Nel diritto svizzero (ordinanza sui prodotti chimici), le prescrizioni in materia di etichettatura si applicano di norma a tutte le sostanze e i preparati. Ciononostante, per le sostanze e i preparati non pericolosi sono previste solo esigenze minime: il nome commerciale della sostanza o del preparato; il nome, l'indirizzo e il numero di telefono della ditta fabbricante avente sede in Svizzera e responsabile dell'immissione sul mercato. Articolo 39 capoverso 1 dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11).
3.	Prodotti contemplati: Vecchie sostanze, nuove sostanze, preparati.
4.	Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC): <input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e) <input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f) <input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g) <input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)
5.	Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che diverge dal diritto comunitario? <input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx) <input checked="" type="checkbox"/> No
6.	Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link): Direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 30 aprile 1992 recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose; articolo 23 (GU n. L 154 del

5.6.1992 pagg. 1 – 29).

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&numdoc=31992L0032&lg=it

Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; articolo 1 paragrafi 2 e 3 (GU n. L 200 del 30.7.1999, pag. 4).

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/1999/l_200/l_20019990730it00010068.pdf

7. Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera?

Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)

No (in caso di risposta negativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)

8. Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente?

Perché anche i prodotti chimici che, alla luce dei criteri di classificazione attuali, non sono considerati come pericolosi, possono avere effetti negativi sulle persone e sull'ambiente, in particolare nel caso di forti esposizioni o grosse immissioni nell'ambiente.

L'importanza dell'indicazione del responsabile dell'immissione sul mercato è illustrata nel questionario «Indicazione, sull'etichetta delle sostanze e dei preparati e sulla scheda di dati di sicurezza, di una ditta svizzera quale responsabile dell'immissione sul mercato».

9. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?

10. Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?

Dato che i prodotti chimici non sono classificati come sostanze pericolose, per motivi attinenti alla protezione della salute si può rinunciare alla divergenza. Le ripercussioni si limitano essenzialmente a una perdita di informazioni sui flussi delle sostanze e la commercializzazione.

11. Altre osservazioni

Questa prescrizione interessa numerosi prodotti: si stima che il 50 per cento circa di tutti i preparati commercializzati in Svizzera come prodotti per il pubblico siano classificati come non pericolosi.

Per i biocidi e i prodotti fitosanitari classificati come non pericolosi il diritto comunitario (direttiva sui biocidi e direttiva sui prodotti fitosanitari) e quello svizzero (ordinanza sui biocidi e ordinanza sui prodotti fitosanitari) prevedono di norma un obbligo di etichettatura.

12. Proposta: mantenimento/revoca della divergenza

mantenimento della divergenza

revoca della divergenza

3.1.1.2 Definizione di «preparato» ed estensione delle prescrizioni sui prodotti chimici a determinati prodotti (oggetti)

<p>Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni armonizzate in seno alla CE</p> <p>Definizione di «preparato» ed estensione delle prescrizioni sui prodotti chimici a determinati prodotti (oggetti)</p> <p style="text-align: right;">Questionario n. 42</p>	
1.	<p>Ufficio (istituzione): Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)</p>
2.	<p>Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e dell'articolo/degli articoli contemplato(i):</p> <p>Come le direttive CE, anche l'ordinanza svizzera sui prodotti chimici definisce i «preparati» come miscugli, miscele o soluzioni, composti di due o più sostanze (componenti). Nella definizione svizzera si precisa però che «per preparato si intende anche un prodotto il cui impiego conforme allo scopo implica l'emissione o il prelievo di sostanze o preparati in esso contenuti». Tali prodotti devono perciò essere classificati ed etichettati in relazione alla loro pericolosità.</p> <p>Articoli 2 capoverso 1 lettera b (definizione) e 7 capoverso 1 (prescrizione materiale) dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11).</p>
3.	<p>Prodotti contemplati:</p> <p>Prodotti il cui impiego conforme allo scopo implica l'emissione o il prelievo di sostanze o preparati in essi contenuti: p.es. cartucce di toner, cartucce d'inchiostro, deodoranti per l'aria (del tipo «Arbre magique»).</p>
4.	<p>Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g)</p> <p>X Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)</p> <p>La certezza del diritto: la prescrizione svizzera stabilisce chiaramente che determinati prodotti, i quali potrebbero comunemente essere considerati anche come «oggetti», di fatto costituiscono dei preparati e devono perciò essere classificati ed etichettati in relazione alla loro pericolosità.</p>
5.	<p>Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che diverge dal diritto comunitario?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)</p> <p>X No</p>
6.	<p>Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link):</p> <p>Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il</p>

ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; articolo 2 paragrafo 1 lettera b (GU n. L 200 del 30.7.1999, pag. 4).

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/1999/l_200/l_20019990730it00010068.pdf

7. Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera?

Si (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)

No (in caso di risposta negativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)

In generale sì, poiché negli Stati membri della CE l'applicazione delle prescrizioni si fonda sostanzialmente sulla definizione di «preparato» corrispondente a quella del diritto svizzero.

8. Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente?

9. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?

10. Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?

11. Altre osservazioni

La legge austriaca sui prodotti chimici prevede la medesima precisazione contenuta nella definizione ai sensi dell'ordinanza svizzera sui prodotti chimici.

Secondo la nuova legislazione comunitaria prevista per i prodotti chimici (Regolamento REACH), le sostanze liberate durante l'impiego conforme allo scopo di un prodotto devono essere sottomesse alle stesse esigenze di registrazione che le altre sostanze. Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento REACH non sussisterà quindi più nessuna divergenza formale.

12. Proposta: mantenimento/revoca della divergenza

mantenimento della divergenza

revoca della divergenza

3.1.1.3 Quantitativi soglia per gli obblighi in materia di esami e la documentazione relativa a nuove sostanze soggette all'obbligo di notifica

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni armonizzate in seno alla CE

Quantitativi soglia per gli obblighi in materia di esami e la documentazione relativa a nuove sostanze soggette all'obbligo di notifica

Questionario n. 43

1. Ufficio (istituzione): Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

2. Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e dell'articolo/degli articoli contemplato(i):

Prima di poter immettere sul mercato sostanze nuove (ossia sostanze che non figurano nell'elenco europeo delle sostanze chimiche presenti sul mercato, «European Inventory of Existing Commercial Substances», EINECS), è necessario notificarle in uno degli Stati membri oppure in Svizzera.

Le autorità trattano tali notifiche nel quadro di una procedura suddivisa in due fasi:

1. entro 60 giorni al massimo, l'autorità competente (nella CE si tratta dello Stato membro in cui la sostanza viene prodotta o importata) dà la sua approvazione o richiede dati supplementari. Dopo che la notifica è stata accettata, la sostanza può essere immessa sul mercato nell'intero SEE oppure in Svizzera munita di un'etichettatura provvisoria proposta dal fabbricante;
2. in un secondo tempo l'autorità provvede a fissare definitivamente e a pubblicare la classificazione e l'etichettatura della sostanza. Nella CE la classificazione avviene in collaborazione con tutti gli Stati membri. La Svizzera riconosce le classificazioni ufficiali della CE.

Fra il diritto comunitario e quello svizzero sussistono differenze relativamente ai quantitativi soglia che determinano gli obblighi in materia di esami e i fascicoli da inoltrare:

- a. nel diritto comunitario, i quantitativi soglia sono dati dalle quantità immesse complessivamente ogni anno sul mercato negli Stati SEE;
- b. nel diritto svizzero, i quantitativi soglia sono dati dalle quantità immesse complessivamente ogni anno sul mercato in Svizzera e negli Stati SEE.

In alcuni casi, i quantitativi soglia secondo il diritto svizzero possono far sì che in Svizzera debbano essere presentati fascicoli più voluminosi rispetto a quelli presentati alla CE. Esempio: se sul mercato SEE vengono immessi 9000 kg e in Svizzera 2000 kg di una nuova sostanza, per la notifica in uno Stato SEE occorre preparare e inoltrare i fascicoli per quantitativi inferiori a 10 000 kg, mentre per la notifica in Svizzera è necessario allestire il fascicolo, notevolmente più complesso, per i quantitativi superiori a 10 000 kg.

Articoli 19 e 60 dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11).

3. Prodotti contemplati:

Nuove sostanze e preparati che contengono una nuova sostanza.

4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):

- Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)
- Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)
- Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)
- Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)
- Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)
- Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)
- Protezione della proprietà (lettera g)

<p><input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)</p>
<p>5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che diverge dal diritto comunitario?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)</p> <p>X No</p>
<p>6. Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link):</p> <p>Direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 30 aprile 1992 recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose; articoli 7 e 8, in combinato disposto con l'Accordo SEE (GU n. L 154 del 5.6.1992 pagg. 1 – 29).</p> <p>http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&numdoc=31992L0032&lg=it</p>
<p>7. Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera?</p> <p>X Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)</p> <p><input type="checkbox"/> No (in caso di risposta negativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)</p>
<p>8. Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente?</p>
<p>9. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?</p> <p>La Svizzera riceve lo stesso fascicolo degli Stati SEE, anche se in Svizzera sono immessi sul mercato quantitativi inferiori rispetto al SEE.</p>
<p>10. Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?</p> <p>Nella maggior parte dei casi, in Svizzera sarebbe necessario inoltrare fascicoli meno completi, poiché i quantitativi immessi sul mercato svizzero sono generalmente inferiori a quelli immessi sul mercato SEE. Ne consegue che la Svizzera dovrebbe valutare le sostanze sulla base di dati meno esaustivi e, in determinate situazioni, non potrebbe più adottare le misure necessarie per la riduzione dei rischi.</p>
<p>11. Altre osservazioni</p> <p>Invece di inserire limiti soglia diversi nell'ordinanza sui prodotti chimici, si potrebbe integrare una disposizione supplementare affinché, per una notifica in Svizzera, gli obblighi in materia di esami non siano di norma superiori a quelli previsti dal diritto comunitario, a condizione però che i quantitativi immessi sul mercato svizzero non superino quelli immessi complessivamente sul mercato SEE.</p>
<p>12. Proposta: mantenimento/revoca della divergenza</p> <p><input type="checkbox"/> mantenimento della divergenza</p> <p>X revoca della divergenza</p>

3.1.2 Impianti di telecomunicazione

3.1.2.1 Esigenze linguistiche relative alle informazioni per l'utente

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni che sono armonizzate in seno alla CE Esigenze linguistiche relative alle informazioni per l'utente		Questionario n. 44
1. Ufficio (istituzione) :	Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)	
2. Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):	<p>Oggetto:</p> <p>Le informazioni per l'utente devono accompagnare l'impianto di telecomunicazione immesso in commercio in Svizzera: lingue richieste</p> <p>Descrizione:</p> <p>Secondo gli articoli citati qui di seguito, per poter essere immesso in commercio in Svizzera un impianto deve essere accompagnato da varie informazioni redatte nelle lingue ufficiali svizzere. Nella pratica, l'UFCOM accetta che le informazioni figurino soltanto nella o nelle lingue della regione in cui l'impianto è venduto. Questa prassi corrisponde a quella degli Stati membri dell'Unione europea (UE).</p> <p>Base legale:</p> <p>art. 11 dell'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione, RS 784.101.2 e art. 3 cpv. 5 dell'ordinanza dell'UFCOM sugli impianti di telecomunicazione, RS 784.101.21</p>	
3. Prodotti contemplati:	Impianti di telecomunicazione (art. 3 lett. d della legge sulle telecomunicazioni, LTC, RS 784.10)	
4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):	<p><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g)</p> <p><input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)</p>	
5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che diverge dal diritto comunitario?	<p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p>	

6.	<p>Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link):</p> <p>Art. 6 cpv. 3 della direttiva 1999/5CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, R&TTE, GU n° L91/10 del 07.04.1999</p> <p>http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/1999/l_091/l_09119990407it00100028.pdf</p>
7.	<p>Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)</p> <p><input type="checkbox"/> No (In caso di risposta affermativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)</p>
8.	<p>Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente?</p>
9.	<p>Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?</p>
10.	<p>Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?</p>
11.	<p>Altre osservazioni</p> <p>Adattamento della nostra legislazione alla nostra prassi che è armonizzata con la regolamentazione della CE.</p>
12.	<p>Proposta : mantenimento/revoca della divergenza</p> <p><input type="checkbox"/> mantenimento della divergenza</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> revoca della divergenza (v. punto 11)</p>

3.1.2.2 Restrizioni relative agli impianti di telecomunicazione per radioamatori che utilizzano frequenze superiori a 30 MHz

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni che sono armonizzate in seno alla CE

Restrizioni relative agli impianti di telecomunicazione per radioamatori che utilizzano frequenze superiori a 30 MHz

Questionario n. 45

1.	Ufficio (istituzione) : Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)
2.	Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i): Oggetto: Impianti di radiocomunicazione per i radioamatori, bloccaggio dell'impianto nelle bande autorizzate. Descrizione: Gli impianti per radioamatori che funzionano sulle frequenze superiori a 30 MHz possono essere immessi in commercio a condizione che emettano nelle bande autorizzate dal piano nazionale delle frequenze approvato dalla Commissione delle comunicazioni su proposta dell'UFCOM. Quest'ultimo stabilisce le bande di frequenza riservate ai radioamatori tenendo conto della pratica internazionale e del Regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Gli impianti per radioamatori possono essere ceduti unicamente ai titolari di una concessione per radioamatori. Questa concessione è ottenuta dopo aver superato un esame con il quale il candidato dimostra di avere le conoscenze legislative e tecniche necessarie alla manipolazione di tali impianti. Negli Stati membri dell'Ue gli impianti per radioamatori che funzionano su frequenze superiori a 30 MHz possono essere immessi in commercio senza che l'emissione sia bloccata nelle bande di frequenza riservate ai radioamatori. Questi impianti possono dunque emettere nelle bande di frequenza attribuite ad altri servizi. Base legale: Art. 17 cpv. 3 dell'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione, RS 784.101.2 Art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza dell'Ufficio federale della comunicazione sugli impianti di telecomunicazione, RS 784.101.21
3.	Prodotti contemplati: Impianti di radiocomunicazione per radioamatori disponibili in commercio e che funzionano nella banda di frequenza superiore a 30 MHz.
4.	Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC): <input checked="" type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a) <input type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b) <input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c) <input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e) <input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f) <input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g) <input checked="" type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico) Gestione efficace dello spettro delle frequenze (risorsa naturale limitata) e assenza di interferenze delle

<p>telecomunicazioni (art. 1 cpv. 2 lett. b e art. 25 della legge sulle telecomunicazioni, LTC, RS 784.10). In particolare, protezione degli utenti prioritari di queste bande di frequenza (polizia, ambulanze, pompieri, servizi di salvataggio, FFS,...)</p>
<p>5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che diverge dal diritto comunitario?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)</p> <p>X No</p>
<p>6. Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link):</p> <p>Art. 1 cpv. 4 e allegato I punto 1 della direttiva 1999/5CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, R&TTE, GU n° L91/10 del 07.04.1999</p> <p>http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/1999/l_091/l_09119990407it00100028.pdf</p>
<p>7. Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)</p> <p>X No (In caso di risposta affermativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)</p>
<p>8. Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente?</p> <p>Se non si bloccano gli impianti per radioamatori nelle bande di frequenza riservate per quest'uso, gli stessi permettono l'accesso alle frequenze utilizzate dagli utenti prioritari menzionati al punto 4 e, di conseguenza, vi è il rischio che questi utenti siano ascoltati e disturbati.</p>
<p>9. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?</p> <p>Questa divergenza permette di meglio proteggere gli utenti prioritari.</p>
<p>10. Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?</p> <p>Aumento limitato del rischio di interferenze dei servizi prioritari. Infatti, a causa dei recenti sviluppi tecnologici, gli impianti per radioamatori disponibili in commercio possono essere facilmente sbloccati e avere così accesso a tutte le frequenze.</p>
<p>11. Altre osservazioni</p> <p>Si dovrà effettuare un maggiore controllo delle persone responsabili dell'immissione in commercio di tali impianti che, in base alla legislazione, sono riservati unicamente alle persone che danno prova di avere determinate conoscenze superando un esame e ottenendo un certificato di capacità.</p>
<p>12. Proposta: mantenimento/revoca della divergenza</p> <p><input type="checkbox"/> mantenimento della divergenza</p> <p>X revoca della divergenza</p>

3.1.2.3 Rispetto del piano nazionale d'attribuzione delle frequenze

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni che sono armonizzate in seno alla CE

Rispetto del piano nazionale d'attribuzione delle frequenze

Questionario n. 46

1. Ufficio (istituzione) : Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)

2. Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):

Oggetto: Gli impianti di radiocomunicazione possono essere immessi in commercio in Svizzera soltanto a condizione che rispettino la/le frequenza/e o bande di frequenze prescritta/e dal piano nazionale d'attribuzione delle frequenze (PNAF).

Descrizione: Il rispetto dei parametri tecnici legati allo spettro delle frequenze è una delle condizioni per immettere in commercio e esercitare un impianto di radiocomunicazione in Svizzera.

La gestione delle frequenze è di competenza nazionale (sia per la Svizzera sia per gli Stati membri della Comunità europea). Non esiste un piano unico comunitario d'attribuzione delle frequenze. Ne consegue che certe frequenze (o bande di frequenza) e le loro caratteristiche d'utilizzazione non sono armonizzate tra gli Stati membri. Viste le esigenze del mercato unico, uno Stato membro non può esigere il rispetto del piano nazionale d'attribuzione delle frequenze come condizione per l'immissione in commercio. La direttiva europea 99/5/CE prevede come misura palliativa un'informazione per il consumatore: quest'ultimo deve potere trovare sull'imballaggio dell'impianto l'indicazione dei Paesi nei quali può essere esercitato. Inoltre, la direttiva europea 99/5/CE prevede una clausola di salvaguardia, tramite la quale gli Stati membri sono autorizzati a proibire, a sottoporre a delle restrizioni oppure a ritirare dal mercato gli impianti di radiocomunicazione che possono provocare delle interferenze dello spettro delle frequenze.

Base legale: art. 6 cpv. 1 e art. 7 cpv. 3 dell'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione, RS 784.101.2 e Piano nazionale d'attribuzione delle frequenze (allegato dell'ordinanza dell'UFCOM sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione, RS 784.102.11)

3. Prodotti contemplati:

Impianti di radiocomunicazione che funzionano sulle bande di frequenza non armonizzate a livello europeo/internazionale.

4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):

Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)

Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)

Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)

Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)

Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)

Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)

Protezione della proprietà (lettera g)

Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)

Protezione degli utenti, prevenzione delle interferenze e gestione efficace dello spettro delle frequenze (risorsa naturale limitata) (art. 1 cpv. 2 lett. b e art. 25 della legge sulle telecomunicazioni).

5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che diverge dal diritto comunitario?

<p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)</p> <p>X No</p>
<p>6. Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link):</p> <p>Art. 6 e 9 della direttiva 1999/5CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, R&TTE, GU n° L91/10 del 07.04.1999</p> <p>http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/1999/l_091/l_09119990407it00100028.pdf</p>
<p>7. Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)</p> <p>X No (In caso di risposta affermativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)</p>
<p>8. Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente?</p> <p>I consumatori degli Stati membri della CE trovano sul mercato nazionale impianti di telecomunicazione non conformi ai piani nazionali d'attribuzione delle frequenze, impianti che dunque non possono essere esercitati legalmente nel loro Paese. L'utente rischia di subire interferenze ma, fatto più grave, rischia di provocarne agli altri. I consumatori/utenti (PMI, privati,...) e lo spettro delle frequenze non sono dunque abbastanza protetti.</p> <p>Nel nostro Paese, i consumatori sono abituati a trovare sul mercato esclusivamente impianti che possono essere esercitati in Svizzera. Infatti, il consumatore svizzero parte dal principio che può esercitare quello che compera.</p>
<p>9. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?</p> <p>Migliore protezione degli utenti e dello spettro delle frequenze.</p>
<p>10. Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?</p> <p>Aumento del rischio d'interferenze delle comunicazioni in genere (comunicazioni tra utenti, tra un utente e una macchina [per es. degli impianti telecomandati] o tra due macchine [per es. una rete senza fili]).</p>
<p>11. Altre osservazioni</p> <p>L'UFCOM partecipa ai lavori di armonizzazione a livello europeo e internazionale. Bisogna tuttavia rilevare che per un certo numero di bande di frequenza non è ipotizzabile alcuna armonizzazione a breve termine, in quanto le regioni (Europa-Africa, Americhe e Asia) hanno attribuito le loro frequenze in modo diverso.</p> <p>Le conseguenze della soppressione di questa divergenza con il diritto europeo (cioè il rispetto del piano nazionale d'attribuzione delle frequenze) possono essere attenuate con la seguente misura di accompagnamento: i prodotti destinati al mercato svizzero, che non sono accompagnati dal contrassegno CE, dovranno in futuro avere in alternativa un contrassegno svizzero, come viene attualmente fatto per i prodotti medici. Al contrario delle disposizioni attuali, questa soluzione tiene conto delle esigenze dell'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Bilaterali I, allegato 1, capitolo 7 dell'Accordo).</p>
<p>12. Proposta: mantenimento/revoca della divergenza</p> <p><input type="checkbox"/> mantenimento della divergenza</p> <p>X revoca della divergenza</p>

3.1.2.4 Tassa amministrativa per la notifica d'impianti di radiocomunicazione

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni che sono armonizzate in seno alla CE

Tassa amministrativa per la notifica d'impianti di radiocomunicazione

Questionario n. 47

1. Ufficio (istituzione) : Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)

2. Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):

Oggetto:

Notifica: annuncio all'autorità della volontà di immettere in commercio un impianto di radiocomunicazione che non funziona su frequenze armonizzate al livello internazionale.

Descrizione:

La persona che intende immettere in commercio in Svizzera impianti di radiocomunicazione che funzionano su frequenze non armonizzate a livello internazionale deve annunciarlo all'UFCOM per mezzo di un semplice formulario. L'UFCOM verifica che i principali parametri hertziani siano rispettati e pronuncia un parere positivo o negativo all'attenzione dell'autore della notifica. L'UFCOM riscuote una tassa amministrativa dall'autore della notifica.

Occorre notare che l'esigenza di notifica è identica a quella del diritto comunitario, non lo è invece la riscossione di una tassa amministrativa: nella comunità europea, la notifica è esente da spese.

Base legale:

Notifica: art. 9 dell'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione, OIT, RS 784.101.2 e art. 2 dell'ordinanza dell'UFCOM sugli impianti di telecomunicazione, RS 784.101.21

Tassa amministrativa: art. 36 dell'ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni, RS 784.106.12

3. Prodotti contemplati:

Impianti di radiocomunicazione (art. 3 lett. d della legge sulle telecomunicazioni, LTC, RS 784.10, e art. 2 lett. a OIT)

4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):

- Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)**
- Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)**
- Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)**
- Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)**
- Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)**
- Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)**
- Protezione della proprietà (lettera g)**

X Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)

Applicazione del principio della copertura dei costi per le prestazioni dell'UFCOM (art. 40 della legge sulle telecomunicazioni)

5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che diverge dal diritto comunitario?

<input type="checkbox"/> Si (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)
X No
6. Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link): Art. 6 cpv. 4 della direttiva 1999/5CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, R&TTE, GU n° L91/10 del 07.04.1999 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/1999/l_091/l_09119990407it00100028.pdf
7. Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera? X Si (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11) <input type="checkbox"/> No (In caso di risposta affermativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)
8. Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente?
9. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?
10. Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?
11. Altre osservazioni L'UFCOM prevede di sopprimere la tassa amministrativa riscossa per il trattamento delle notifiche, dato che la Svizzera è l'unico Paese che applica la direttiva R&TTE e nel contempo esige una tassa amministrativa.
12. Proposta: mantenimento/revoca della divergenza <input type="checkbox"/> mantenimento della divergenza X revoca della divergenza

3.1.3 Alimenti per animali

Omologazione di materie prime e alimenti semplici per animali

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni che sono armonizzate in seno alla CE Omologazione di materie prime e alimenti semplici per animali	
Questionario n. 48	
1.	Ufficio federale (istituto), divisione, sezione: Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), Divisione Mezzi di produzione
2.	Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i): Secondo l'articolo 5 dell'ordinanza sugli alimenti per animali (RS 916.307), le materie prime e gli alimenti semplici sono omologati in Svizzera se figurano sulla lista delle materie prime e degli alimenti semplici omologati per animali (lista degli alimenti per animali) e presentano le proprietà richieste (esigenze prescritte concernenti i tenori e le denominazioni). Tale lista degli alimenti per animali figura all'allegato 1 dell'ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali (RS 916.307.1). Il principio della CE in questo ambito si basa, invece, su una lista negativa.
3.	Prodotti contemplati: Alimenti per animali – materie prime
4.	Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC): <input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b) <input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c) <input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d) <input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e) <input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f) <input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g) <input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)
5.	Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che diverge dal diritto comunitario? <input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx) <input checked="" type="checkbox"/> No
6.	Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta ufficiale della Comunità europea, link): Decisione 2004/217/CE della Commissione, del 1° marzo 2004, relativa all'adozione di un elenco di materie prime di cui è vietata la circolazione o l'impiego nei mangimi [Gazzetta ufficiale n. L 67 del 05.03.2004]. http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=Decision&an_doc=2004&nu_doc=217

	La Decisione 2004/217/CE fissa una lista di sostanze di cui è vietata la circolazione o l'impiego negli alimenti per animali (lista negativa)
7.	<p>Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)</p> <p><input type="checkbox"/> No (in caso di risposta negativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)</p>
8.	Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente?
9.	Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?
10.	Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?
11.	<p>Altre osservazioni</p> <p>La Germania ha stilato una lista positiva affinché le materie prime impiegate nell'alimentazione degli animali siano debitamente autorizzate. Tuttavia, la lista tedesca è applicabile dagli operatori soltanto su base volontaria in quanto la legislazione comunitaria non autorizza l'applicazione di vere e proprie liste positive negli Stati membri.</p>
12.	<p>Proposta: mantenimento/revoca della divergenza</p> <p><input type="checkbox"/> mantenimento della divergenza</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> revoca della divergenza</p>

3.1.4 Derrate alimentari (alcol incluso)

3.1.4.1 Tenore di alcol negli alimenti speciali

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni che sono armonizzate in seno alla CE	
Tenore di alcol negli alimenti speciali	
Questionario n. 49	
1.	Ufficio (istituzione): Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
2.	Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e dell'articolo/degli articoli contemplato(i): Gli alimenti speciali possono contenere alcol soltanto se questo deriva dalla loro fermentazione e se la quantità assorbita con un consumo conforme alla destinazione non supera 1 g per razione giornaliera (art. 3 cpv. 2 dell'ordinanza del DFI sugli alimenti speciali, RS 817.022.104). Secondo l'articolo 2 capoverso 1 di tale ordinanza, gli alimenti speciali sono derrate alimentari destinate a un'alimentazione speciale che, in base alla loro composizione oppure allo speciale procedimento di fabbricazione: a) corrispondono alle particolari esigenze nutrizionali di persone, le quali, per motivi di salute, necessitano di un'alimentazione di altro genere; oppure b) contribuiscono a conseguire determinati effetti fisiologico-nutrizionali.
3.	Prodotti contemplati: Alimenti speciali
4.	Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC): <input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b) <input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c) <input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e) <input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f) <input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g) <input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)
5.	Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che diverge dal diritto comunitario? <input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx) <input checked="" type="checkbox"/> No
6.	Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link): Direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GU L 186 del 30/06/1989 pagg. 0027 – 0032). http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0398:IT:HTML La direttiva non prevede una regolamentazione analoga a quanto stabilito nell'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del DFI sugli alimenti speciali.

7.	<p>Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)</p> <p>X No (in caso di risposta negativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)</p>
8.	<p>Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente?</p> <p>Gli alimenti speciali sono destinati a persone con esigenze nutrizionali particolari o che si trovano in una situazione che richiede un'alimentazione speciale. La loro composizione deve essere appositamente studiata per rispondere a tali esigenze. L'alcol non è assolutamente indicato per gli obiettivi nutrizionali specifici perseguiti con gli alimenti speciali.</p>
9.	<p>Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?</p> <p>Una migliore garanzia in materia di protezione della salute e protezione dall'inganno.</p>
10.	<p>Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?</p> <p>Gli alimenti speciali contenenti alcol dovrebbero in futuro essere tollerati anche sul mercato svizzero. È ammesso menzionare gli effetti positivi di tali alimenti sulla salute. In Svizzera, i prodotti che mirano a influire positivamente sulla salute ma che contengono allo stesso tempo alcol, sono soggetti alla legislazione in materia di agenti terapeutici. La classificazione come agenti terapeutici è tuttavia legata a un ostacolo amministrativo che nel caso degli alimenti speciali contenenti alcol è sproporzionato.</p>
11.	<p>Altre osservazioni</p>
12.	<p>Proposta: mantenimento/revoca della divergenza</p> <p><input type="checkbox"/> mantenimento della divergenza</p> <p>X revoca della divergenza</p>

3.1.4.2 Indicazione del Paese di produzione

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni che sono armonizzate in seno alla CE	
Indicazione del Paese di produzione	
Questionario n. 50	
1. Ufficio (istituzione):	Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
2. Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e dell'articolo/degli articoli contemplato(i):	<p>Secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera g dell'ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr; RS 817.022.21), sulle derrate alimentari preimballate deve essere indicato il Paese di produzione. Un articolo è considerato «prodotto» in Svizzera quando è stato interamente fabbricato in Svizzera o quando la maggior parte del suo trattamento o della sua lavorazione è avvenuta in Svizzera. Lo stesso principio è applicabile per analogia ai prodotti esteri.</p> <p>I consumatori devono essere informati sul Paese di produzione anche nel caso delle derrate alimentari consegnate sfuse (art. 36 OCDderr).</p>
3. Prodotti contemplati:	Derrate alimentari
4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):	<p><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g)</p> <p>X Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza?</p> <p>Adempimento delle esigenze d'informazione dei consumatori, adozione della disposizione su richiesta delle organizzazioni per la protezione dei consumatori.</p>
5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che diverge dal diritto comunitario?	<p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p>
6. Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link):	<p>Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità; articolo 3 capoverso 1 (GU L 109 del 06/05/2000 pagg. 0029 – 0042).</p> <p>http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2000/l_109/l_10920000506it00290042.pdf</p>

7.	<p>Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (in caso di risposta negativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)</p>
8.	<p>Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente?</p> <p>Conformemente all'articolo 3 capoverso 1 punto 8 della direttiva 2000/13/CE, occorre indicare il luogo d'origine o di provenienza solo qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare. Nel diritto svizzero, il Paese di produzione deve sempre essere indicato; soltanto in questo modo è garantita appieno la libertà di scelta dei consumatori.</p>
9.	<p>Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?</p> <p>I consumatori vengono informati in dettaglio sul Paese di produzione di ciascuna derrata alimentare e possono quindi prendere la decisione d'acquisto in piena cognizione di causa. Sono garantite la libertà di scelta e un'informazione approfondita.</p>
10.	<p>Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?</p> <p>La libertà di scelta dei consumatori ne risulterebbe limitata.</p>
11.	<p>Altre osservazioni</p> <p>I consumatori svizzeri desiderano conoscere la provenienza soprattutto per i prodotti che evocano la loro sensibilità come la carne o il formaggio. Se non si dovesse più indicare il Paese di produzione, gli offerenti potrebbero decidere essi stessi di fornire questa informazione e posizionarsi in tal senso sul mercato. I consumatori che attribuiscono particolare importanza a questa indicazione potrebbero acquistare dei prodotti sui quali il Paese di produzione è stato menzionato su base volontaria.</p>
12.	<p>Proposta: mantenimento/revoca della divergenza</p> <p><input type="checkbox"/> mantenimento della divergenza</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> revoca della divergenza</p>

3.1.4.3 Indicazione del Paese di produzione delle materie prime

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni armonizzate in seno alla CE	
Indicazione del Paese di produzione delle materie prime	
Questionario n. 51	
1. Ufficio (istituzione):	Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e dell'articolo/degli articoli contemplato(i):	Conformemente all'articolo 16 dell'ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr; RS 817.022.21), a determinate condizioni occorre menzionare il Paese di produzione delle materie prime presenti nelle derrate alimentari. Questa regolamentazione si applica anche alle derrate alimentari consegnate sfuse (art. 36 cpv. 2 lett. b OCDerr).
3. Prodotti contemplati:	Derrate alimentari
4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):	<p><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g)</p> <p>X Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza?</p> <p>Adempimento delle esigenze d'informazione dei consumatori, adozione della disposizione su richiesta delle organizzazioni per la protezione dei consumatori.</p>
5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?	<p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p>
6. Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link):	<p>Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità; articolo 3 paragrafo 1 (GU L 109 del 06/05/2000 pagg. 0029 – 0042).</p> <p>http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2000/l_109/l_10920000506it00290042.pdf</p>

7.	<p>Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (in caso di risposta negativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)</p>
8.	<p>Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE insufficiente?</p> <p>I consumatori non sono informati sull'effettiva origine delle materie prime; perciò non è garantita una vera libertà di scelta.</p>
9.	<p>Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?</p> <p>I consumatori vengono informati, a determinate condizioni, sul Paese di produzione e sulla provenienza delle materie prime e possono prendere la loro decisione d'acquisto di conseguenza. Sono garantite la libertà di scelta e un'informazione approfondita.</p>
10.	<p>Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?</p> <p>La libertà di scelta dei consumatori ne risulterebbe limitata.</p>
11.	<p>Altre osservazioni</p> <p>I consumatori svizzeri desiderano conoscere la provenienza delle materie prime soprattutto per i prodotti che evocano la loro sensibilità, come la carne o il formaggio. Se non si dovesse più indicare il Paese di produzione delle materie prime, gli offerenti potrebbero decidere essi stessi di fornire questa informazione e posizionarsi in tal senso sul mercato. I consumatori che attribuiscono particolare importanza a questa indicazione potrebbero acquistare dei prodotti sui quali il Paese di produzione delle materie prime è stato menzionato su base volontaria.</p>
12.	<p>Proposta: mantenimento/revoca della divergenza</p> <p><input type="checkbox"/> mantenimento della divergenza</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> revoca della divergenza</p>

3.1.4.4 Obbligo di dichiarazione per i casi in cui sostanze allergeniche sono mescolate inavvertitamente a derrate alimentari

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni che sono armonizzate in seno alla CE Obbligo di dichiarazione per i casi in cui sostanze allergeniche sono mescolate inavvertitamente a derrate alimentari	
Questionario n. 52	
1. Ufficio (istituzione):	Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
2. Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e dell'articolo/degli articoli contemplato(i):	Inasprimento dell'obbligo di dichiarazione anche per i casi in cui sostanze allergeniche (come latte, uova, prodotti ittici, cereali contenenti glutine, soia, arachidi, noci, sedano, senape, sesamo ecc.) sono mescolate inavvertitamente a derrate alimentari. Articolo 8 capoverso 3 dell'ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr; RS 817.022.21).
3. Prodotti contemplati:	Tutte le derrate alimentari, in particolare quelle composte da diversi ingredienti.
4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):	<input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b) <input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c) <input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d) <input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e) <input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f) <input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g) <input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)
5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che diverge dal diritto comunitario?	<input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx) <input checked="" type="checkbox"/> No
6. Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link):	Direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari (GU L 308 del 25/11/2003, pagg. 0015 – 0018). http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/l_308/l_30820031125it00150018.pdf
7. Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della	

<p>Svizzera?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (in caso di risposta negativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)</p>	
<p>8. Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente?</p>	<p>La CE prevede un inasprimento dell'obbligo di dichiarazione soltanto per i casi in cui sostanze allergeniche vengono mescolate intenzionalmente a derrate alimentari, ma non per quelli in cui la mescolanza avviene inavvertitamente (contaminazioni). La problematica degli allergeni è perciò disciplinata solo in parte.</p>
<p>9. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?</p>	<p>L'inasprimento dell'obbligo di dichiarazione anche per i casi in cui la mescolanza avviene inavvertitamente consente di disciplinare la problematica degli allergeni in maniera completa e di migliorare la protezione delle persone allergiche a determinate sostanze che possono costituire un pericolo per la loro salute.</p>
<p>10. Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?</p>	<p>Si potrebbe verificare un peggioramento della protezione delle persone allergiche (stimate, in Svizzera, attorno alle 300'000 persone) che reagiscono a determinate derrate alimentari.</p>
<p>11. Altre osservazioni</p>	<p>Quantità minime di dette sostanze allergeniche sono sufficienti per provocare reazioni allergiche anche gravi (ogni anno, a livello mondiale, si registrano alcune dozzine di decessi). Considerato che in pratica la mescolanza involontaria è difficile da dichiarare e l'applicazione di questa disposizione è quasi impossibile, occorre partire dal presupposto che lo stralcio della divergenza in questione non incida in misura sostanziale sul livello di protezione. Per garantire un intervento proporzionato, il principio Cassis de Dijon dovrebbe pertanto essere applicato anche in questo ambito.</p>
<p>12. Proposta: mantenimento/revoca della divergenza</p>	<p><input type="checkbox"/> mantenimento della divergenza</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> revoca della divergenza</p>

3.1.4.5 Distinzione fra derrate alimentari e medicinali

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni che sono armonizzate in seno alla CE	
Distinzione fra derrate alimentari e medicinali	
Questionario n. 53	
1. Ufficio (istituzione):	Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
2. Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e dell'articolo/degli articoli contemplato(i):	<p>La definizione di «derrate alimentari» secondo l'articolo 3 della legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0) non coincide con quella del diritto comunitario. Ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 e 3 LDerr, il concetto di «derrate alimentari» comprende gli alimenti e i generi voluttuari. E tra i generi voluttuari rientra anche il tabacco. Questa sostanza, quindi, in Svizzera è considerata come una derrata alimentare, mentre non lo è nel diritto comunitario (art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002). Inoltre, nella CE, il concetto di «derrata alimentare» non è limitato solo ai prodotti destinati alla costituzione e al sostentamento dell'organismo umano e il diritto comunitario non prevede un divieto di pubblicizzare le derrate alimentari come medicinali. Di conseguenza, determinati prodotti che non possono essere messi in commercio in Svizzera come derrate alimentari circolano invece liberamente nella CE. La classificazione di un prodotto come derrata alimentare o come medicamento è un punto fondamentale, in quanto i medicinali sono di norma soggetti a una procedura di omologazione onerosa e soltanto in relazione ad essi è ammessa la pubblicizzazione di proprietà curative.</p>
3. Prodotti contemplati:	Derrate alimentari
4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):	<p><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g)</p> <p><input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)</p>
5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che diverge dal diritto comunitario?	<p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p>
6. Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link):	<p>Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; articolo 2 (GU L 31 del</p>

01/02/2002, pag. 0007).

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2002/l_031/l_03120020201it00010024.pdf

7. Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera?

Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)

No (in caso di risposta negativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)

8. Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente?

Nella zona grigia fra derrate alimentari e medicinali, si trovano sul mercato prodotti che vengono consegnati ai consumatori con false promesse in relazione alle loro proprietà. Una parte di tali prodotti è priva di valore fisiologico-nutrizionale, ma viene ugualmente immessa sul mercato. Con la legge sulle derrate alimentari si intende mettere un freno al commercio di simili prodotti e si è perciò conferito al Consiglio federale la facoltà di disciplinare in modo specifico la questione (cfr. art. 8 cpv. 6 LDerr).

In Svizzera potrebbero inoltre essere messe in commercio derrate alimentari che presentano sostanze in concentrazioni tali da mettere in pericolo la salute dei consumatori.

9. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?

Soltanto negli ultimi anni il Tribunale federale, mediante alcune sue decisioni principali, è riuscito a fare chiarezza e a migliorare la certezza del diritto in questa zona grigia fra derrate alimentari e medicinali.

10. Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?

Finché la Svizzera applica un concetto di «derrata alimentare» diverso da quello previsto dal diritto CE, il riconoscimento dell'ammissione alla commercializzazione di prodotti in commercio nella CE potrebbe risultare problematica. La sottile distinzione formulata dal Tribunale federale tra derrata alimentare e medicinale si renderebbe superflua. Soprattutto nella zona grigia tra derrate alimentari e medicinali si ridurrebbe la certezza del diritto e si rischierebbe di perdere il controllo su un settore del quale è comunque difficile avere una visione d'insieme.

11. Altre osservazioni:

L'Ufficio federale della sanità pubblica sta valutando l'allineamento completo della legge sulle derrate alimentari (LDerr) al diritto comunitario. In quest'ambito è valutata anche la trasposizione del concetto di «derrata alimentare» ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 nel diritto svizzero. La delimitazione tra derrate alimentari e medicinali sarebbe pertanto retta dagli stessi criteri applicati dalla CE.

12. Proposta: mantenimento/revoca della divergenza

mantenimento della divergenza

revoca della divergenza (allineamento con il diritto CE nell'ambito della prossima revisione LDerr)

3.1.4.6 Distinzione fra «non alcolico» e «alcolico»

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni che sono armonizzate in seno alla CE Distinzione fra «non alcolico» e «alcolico»		Questionario n. 54
1. Ufficio (istituzione):	Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)	
2. Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e dell'articolo/degli articoli contemplato(i):	<p>Conformemente al diritto svizzero, le bevande con un tenore di alcol etilico superiore allo 0,5 per cento in volume sono considerate alcoliche (art. 2 dell'ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche; RS 817.022.110). Secondo il diritto comunitario, invece, il limite si situa a 1,2 per cento in volume. Sia in Svizzera che nella CE, sono questi valori limite a determinare l'obbligo di indicare il tenore di alcol nelle bevande.</p>	
3. Prodotti contemplati:	Bevande	
4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):	<p><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g)</p> <p><input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)</p>	
5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che diverge dal diritto comunitario?	<p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p>	
6. Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link):	<p>Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità; articolo 3 capoverso 1 punto 10 (GU L 109 del 06/05/2000, pagg. 0029 – 0042).</p> <p>http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2000/l_109/l_10920000506it00290042.pdf</p>	
7. Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera?	<p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (in caso di risposta negativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)</p>	

8. Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente?

Chi consuma grandi quantità di bevande con un tenore alcolico leggermente inferiore a 1,2 per cento in volume non sa di assumere una considerevole quantità di alcol se il prodotto non è munito di una corrispondente caratterizzazione. Se fosse adottata la regolamentazione comunitaria, in futuro i bambini e i giovani avrebbero accesso a bevande che attualmente, in Svizzera, sono considerate come alcoliche. Essi potrebbero così abituarsi molto presto al gusto dell'alcol.

9. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?

Il diritto svizzero garantisce la protezione della salute e dei giovani e un'informazione trasparente sul tenore alcolico delle bevande.

10. Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?

Dato che in pratica non esistono bevande con un tenore alcolico tra 0,5 e 1,2 per cento in volume, la rinuncia alla divergenza al diritto CE non comporterebbe in sostanza nessuna conseguenza.

11. Altre osservazioni

12. Proposta: mantenimento/revoca della divergenza

- mantenimento della divergenza
- revoca della divergenza

3.1.4.7 Impiego più restrittivo dei coloranti azoici

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni armonizzate in seno alla CE	
Impiego più restrittivo dei coloranti azoici	
Questionario n. 55	
1. Ufficio (istituzione):	Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
2. Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e dell'articolo/degli articoli contemplato(i):	<p>Conformemente all'allegato 7 dell'ordinanza sugli additivi (OAdd; RS 817.022.31), per l'impiego dei coloranti azoici (in particolare della tartrazina E102) la Svizzera prevede prescrizioni più restrittive rispetto a quanto ammesso dal diritto comunitario.</p> <p>Su raccomandazione degli allergologi, l'esposizione dei consumatori ai coloranti azoici (E102, 110, 122, 123, 124, 128, 129, 151, 154, 155, 180) dovrebbe essere il più possibile limitata a causa del potenziale di sensibilizzazione di tali sostanze. Per questo motivo, in Svizzera, a differenza di quanto si registra nella CE, essi sono stati vietati nei prodotti a base di latte e nei surrogati della carne. Per quanto riguarda invece le bevande dolci non alcoliche (sciroppi, limonate, bevande da tavola), si è mantenuto lo <i>statu quo</i>, vale a dire che rimane consentito l'impiego dei coloranti azoici già ammessi nel 2002 (E110, 122, 124, 129, 151), mentre non ne sono stati ammessi di nuovi (tartrazina E102 e bruno HT E155).</p>
3. Prodotti contemplati:	Prodotti a base di latte, surrogati della carne, bevande dolci non alcoliche (sciroppi, limonate, bevande da tavola).
4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):	<p><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g)</p> <p><input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)</p>
5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che diverge dal diritto comunitario?	<p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxx)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p>
6. Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link):	Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nelle derrate alimentari (GU L 237 del 10/09/1994, pagg. 0013 – 0029).

7. **Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera?**

Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)

No (in caso di risposta negativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)

8. **Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente?**

La tartrazina E102 e altri coloranti azoici sono additivi con un potenziale d'intolleranza (chiamati anche «pseudoallergeni»). Simili sostanze non dovrebbero essere utilizzate in derrate alimentari come prodotti a base di latte, surrogati della carne e bevande dolci non alcoliche, consumate in grande quantità specialmente dai bambini.

9. **Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?**

I consumatori, e in particolar modo i bambini, sono protetti da sostanze che possono scatenare intolleranze e che, di per sé, non sono necessarie.

10. **Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?**

I consumatori sarebbero esposti in misura maggiore a sostanze che possono causare intolleranze, cosa che potrebbe portare a un incremento della sensibilizzazione generale verso determinati allergeni.

11. **Altre osservazioni**

12. **Proposta: mantenimento/revoca della divergenza**

mantenimento della divergenza

revoca della divergenza

3.1.5 Prodotti cosmetici

Obbligo del controllo autonomo per i prodotti cosmetici

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni che sono armonizzate in seno alla CE Obbligo del controllo autonomo per i prodotti cosmetici	
Questionario n. 56	
1. Ufficio (istituzione), divisione, sezione:	Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), divisione Sostanze, suolo, biotecnologia, sezione Prodotti chimici industriali
2. Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario/base legale; indicazione del numero RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):	<p>In Svizzera, i fabbricanti e importatori di cosmetici sono obbligati a valutare l'eventuale pericolosità ambientale dei loro prodotti. Nella CE, per contro, i cosmetici non sono soggetti a requisiti ambientali. Scopo della direttiva del Consiglio sui prodotti cosmetici è la salvaguardia della salute pubblica.</p> <p>Articolo 1 capoverso 4 nonché articoli 7-10 e 13-15 dell'ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti chimici (RS 813.11)</p> <p>Articolo 26 in combinato disposto con l'articolo 7 capoverso 5 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01)</p>
3. Prodotti contemplati:	Prodotti cosmetici.
4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):	<p><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g)</p> <p><input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico).</p>
5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che diverge dal diritto comunitario?	<p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p>
6. Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link):	<p>Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU n. L 262 del 27/09/1976 p. 169).</p> <p>http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=31976</p>

7. **Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera?**

Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)

No (In caso di risposta affermativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)

8. **Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente?**

I cosmetici sono prodotti destinati al grande pubblico e possono pertanto raggiungere consumi elevati. Dopo la loro utilizzazione, vengono in gran parte smaltiti nelle acque di scarico. Tuttavia non esistono nella CE requisiti di protezione ambientale per questa categoria di prodotti.

9. **Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?**

In Svizzera, il fabbricante deve assicurarsi che l'impiego delle materie prime che egli utilizza per la produzione di cosmetici non provochi inquinamenti ambientali. Questo obbligo di valutazione comporta il riconoscimento e la prevenzione precoce di eventuali problemi. La disposizione riveste carattere preventivo. L'adempimento dell'obbligo ha ripercussioni positive anche sull'economia. Riduce inoltre il rischio di dover ritirare più tardi dal commercio certi cosmetici, in base ai divieti in vigore.

Infine, il fabbricante è tenuto a valutare e classificare la pericolosità ambientale dei prodotti cosmetici.

10. **Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?**

Per quanto riguarda il controllo autonomo dei componenti dei cosmetici, i fabbricanti sarebbero temporaneamente esonerati da un obbligo che probabilmente verrebbe reintrodotta più tardi. Per contro, verrebbe a cadere l'obbligo oggettivamente motivato di dover valutare i cosmetici (preparati).

11. **Altre osservazioni**

Dall'obbligo del controllo autonomo per i prodotti cosmetici secondo l'ordinanza sui prodotti chimici non risultano obblighi di etichettatura che potrebbero costituire ostacoli al commercio.

Il progetto REACH, nella versione scaturita dalla prima lettura del Parlamento europeo, prevede l'obbligo di registrazione e di valutazione della pericolosità ambientale sia per le componenti dei cosmetici che di altri preparati. Benché venga a cadere l'obbligo di valutare e di classificare i cosmetici secondo le loro proprietà dannose per l'ambiente, l'obbligo del controllo autonomo rimane in vigore. L'adozione di questa versione del progetto REACH permette di rinunciare a una deroga del principio Cassis-de-Dijon se la revisione della LOTC non precede quella di REACH.

12. **Proposta: mantenimento/revoca della divergenza**

mantenimento della divergenza

revoca della divergenza

3.1.6 Attrezzature a pressione trasportabili

3.1.6.1 Trasporto su strada di attrezzature a pressione trasportabili per merci pericolose

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni che sono armonizzate in seno alla CE Trasporto su strada di attrezzature a pressione trasportabili per merci pericolose Questionario n. 57a	
1.	Ufficio federale (istituzione), divisione, sezione: Ufficio federale delle strade (USTRA), Divisione Circolazione stradale, Sezione Norme della circolazione
2.	Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i): La direttiva CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili (TPED, transportable pressure equipment directive) non si applica in Svizzera. Pertanto la Svizzera non riconosce per il trasporto su strada omologazioni e ispezioni periodiche di attrezzature a pressione trasportabili eseguite all'estero solo a norma della TPED (vale a dire da organismi riconosciuti soltanto secondo la TPED). Senza il recepimento della TPED la Svizzera non può effettuare né omologazioni né ispezioni periodiche di attrezzature a pressione trasportabili ai sensi di tale direttiva; di conseguenza, per il trasporto su strada in Svizzera, queste attrezzature devono essere omologate e ispezionate periodicamente all'estero o in Svizzera secondo l'ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose; RS 0.741.621). I requisiti tecnici per le attrezzature a pressione trasportabili sono tuttavia identici in entrambi i dispositivi normativi. Attualmente in Svizzera solo l'Ispettorato federale delle merci pericolose (EGI) può effettuare omologazioni e ispezioni secondo l'ADR. Nella CE, invece, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di queste attrezzature, il riconoscimento reciproco della loro omologazione e delle ispezioni periodiche come pure del loro marchio sono disciplinati dalla direttiva 99/36 CE (TPED, transportable pressure equipment directive).
3.	Prodotti contemplati: Attrezzature a pressione trasportabili
4.	Motivo delle divergenze (art. 4 cpv. 4 LOTC): <input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lett. a.) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lett. b.) <input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lett. c.) <input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lett. d.) <input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lett. e) <input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lett. f.) <input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lett. g.) X Se non sono presenti i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico) I requisiti tecnici della TPED soddisfano anche quelli dell'ADR. Tuttavia, mentre le ispezioni a norma dell'ADR sono effettuate da organi statali o sotto la vigilanza di organi statali, le ispezioni effettuate secondo la direttiva TPED possono essere svolte da organismi privati designati o riconosciuti dagli Stati. In tal modo l'attività di controllo dello Stato non è più effettuata a priori, ma a posteriori.

<p>5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che divergenza al diritto comunitario?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)</p> <p>X No</p>
<p>6. Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link):</p> <p>Direttiva 99/36/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 in materia di attrezzature a pressione trasportabili (TPED, transportable pressure equipment directive)</p> <p>Internet:</p> <p>http://europa.eu.int/index_de.htm</p> <p>http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=DE&numdoc=31999L0036&model=guichett</p>
<p>7. Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)</p> <p><input type="checkbox"/> No (in caso di risposta negativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)</p> <p>Non è possibile fornire una valutazione in merito (v. 11)</p>
<p>8. Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente?</p> <p>Non è possibile fornire una valutazione in merito (v. 11)</p>
<p>9. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?</p>
<p>10. Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?</p>
<p>11. Altre osservazioni</p> <p>Per poter valutare gli effetti della TPED in Svizzera dovrebbe essere noto in quale ambito e con quale entità è effettuata la sorveglianza sul mercato.</p> <p>Se fosse necessario mantenere l'attuale livello di sicurezza, il carico di lavoro degli organi statali potrebbe aumentare (sostituzione del sistema del controllo a priori con quello del controllo a posteriori).</p> <p>A livello internazionale - e con il sostegno della Svizzera - si sta cercando una soluzione che consenta di integrare i principi della TPED nei regolamenti di trasporto RID e ADR, al fine di armonizzare le normative concernenti le attrezzature a pressione in un ambito più ampio di quello dei 25 Stati della CE.</p>
<p>12. Proposta: mantenimento/revoca della divergenza</p> <p><input type="checkbox"/> mantenimento della divergenza</p> <p>X revoca della divergenza</p> <p>A condizione che sia garantita la sorveglianza sul mercato.</p>

3.1.6.2 Trasporto su rotaia di attrezzature a pressione trasportabili per merci pericolose

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni che sono armonizzate in seno alla CE Trasporto su rotaia di attrezzature a pressione trasportabili per merci pericolose Questionario n. 57b	
1.	Ufficio federale (istituzione), divisione, sezione: Ufficio federale dei trasporti (UFT), Divisione Tecnologia di sicurezza, Sezione Ambiente
2.	Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i): La direttiva CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili (TPED, transportable pressure equipment directive) non si applica in Svizzera. Pertanto la Svizzera non riconosce per il trasporto ferroviario omologazioni e ispezioni periodiche di attrezzature a pressione trasportabili eseguite all'estero solo a norma della TPED (vale a dire da organismi riconosciuti soltanto secondo la TPED). Senza il recepimento della TPED la Svizzera non può effettuare né omologazioni né ispezioni periodiche di attrezzature a pressione trasportabili ai sensi di tale direttiva; di conseguenza, per il trasporto ferroviario in Svizzera, queste attrezzature devono essere omologate e ispezionate periodicamente all'estero o in Svizzera secondo il RID (Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose). I requisiti tecnici per le attrezzature a pressione trasportabili sono tuttavia identici in entrambi i dispositivi normativi. Attualmente in Svizzera solo l'Ispettorato federale delle merci pericolose (EGI) può effettuare omologazioni e ispezioni a norma del RID. Nella CE, invece, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di queste attrezzature, il riconoscimento reciproco della loro omologazione e delle ispezioni periodiche come pure del loro marchio sono disciplinati dalla direttiva 99/36/CE (TPED, transportable pressure equipment directive).
3.	Prodotti contemplati: Attrezzature a pressione trasportabili
4.	Motivo delle divergenze (art. 4 cpv. 4 LOTC): <input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lett. a.) <input type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lett. b.) <input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lett. c.) <input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lett. d.) <input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lett. e) <input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lett. f.) <input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lett. g.) X Se non sono presenti i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico) I requisiti tecnici della TPED soddisfano anche quelli del RID. Tuttavia, mentre le ispezioni a norma del RID sono effettuate da organi statali o sotto la vigilanza di organi statali, le ispezioni effettuate secondo la direttiva TPED possono essere svolte da organismi privati designati o riconosciuti dagli Stati. In tal modo l'attività di controllo dello stato non è più effettuata a priori, ma a posteriori.
5.	Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che diverge dal diritto comunitario?

<p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p>
<p>6. Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link):</p> <p>Direttiva 99/36/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 in materia di attrezzature a pressione trasportabili (TPED, transportable pressure equipment directive)</p> <p>Internet:</p> <p>http://europa.eu.int/index_de.htm</p> <p>http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=DE&numdoc=31999L0036&model=guichett</p>
<p>7. Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)</p> <p><input type="checkbox"/> No (in caso di risposta negativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)</p> <p>Non è possibile fornire una valutazione in merito (v. 11)</p>
<p>8. Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente?</p> <p>Non è possibile fornire una valutazione in merito (v. 11)</p>
<p>9. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?</p>
<p>10. Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?</p>
<p>11. Altre osservazioni</p> <p>Per poter valutare gli effetti della TPED in Svizzera dovrebbe essere noto in quale ambito e con quale entità è effettuata la sorveglianza sul mercato.</p> <p>Se fosse necessario mantenere l'attuale livello di sicurezza, il carico di lavoro degli organi statali potrebbe aumentare (sostituzione del sistema del controllo a priori con quello del controllo a posteriori).</p> <p>A livello internazionale - e con il sostegno della Svizzera - si sta cercando una soluzione che consenta di integrare i principi della TPED nei regolamenti di trasporto RID e ADR, al fine di armonizzare le normative concernenti le attrezzature a pressione in un ambito più ampio di quello dei 25 Stati della CE.</p>
<p>12. Proposta: mantenimento/revoca della divergenza</p> <p><input type="checkbox"/> mantenimento della divergenza</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> revoca della divergenza</p> <p>A condizione che sia garantita la sorveglianza sul mercato.</p>

3.1.7 Animali

Divieto d'importazione e di transito di scimmie e proscimmie

Divergenze del diritto svizzero rispetto alle prescrizioni che sono armonizzate in seno alla CE Divieto d'importazione e di transito di scimmie e proscimmie	
Questionario n. 58	
1. Ufficio (istituzione), divisione, sezione:	Ufficio federale di veterinaria (UFV), Affari internazionali
2. Oggetto e descrizione della divergenza del diritto svizzero rispetto al diritto comunitario; base legale; indicazione del numero RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):	<p>Divieto d'importazione e di transito di scimmie e di proscimmie (con eccezioni); art. 79 dell'ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE); RS 916.443.11.</p> <p>Eccezioni: se le scimmie e proscimmie sono destinate a istituti scientifici e aziende, a giardini e parchi zoologici, ad artisti per la loro professione o se sono importate come masserizie.</p> <p>Nella CE, invece, le scimmie possono essere oggetto di scambi commerciali solo in provenienza da e a destinazione di organismi, istituti o centri riconosciuti.</p>
3. Prodotti contemplati:	Scimmie e proscimmie
4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):	<p><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g)</p> <p><input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)</p>
5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione che diverge dal diritto comunitario?	<p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p>
6. Riferimento al diritto comunitario (titolo dell'atto, data, articolo(i) contemplato(i), riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, link):	Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.

Art. 16 in combinato disposto con l'art. 5 e l'allegato C, punto 3 della direttiva.

Gazzetta ufficiale n. L 268 del 14/09/1992 pag. 0054 – 0072.

http://www.europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&numdoc=31992L0065&model=guichett&lg=it

7. Considerate il livello di protezione della CE come equivalente al livello di protezione della Svizzera?

Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di proseguire con la domanda 11)

No (In caso di risposta negativa, si prega di rispondere alle domande 8, 9 e 10)

8. Perché considerate il livello di protezione della CE insufficiente?

9. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto comunitario?

10. Quali sarebbero le conseguenze se queste divergenze non fossero mantenute?

11. Altre osservazioni

Resta valida la procedura d'autorizzazione prevista dalla CITES (si veda il modulo 39)

12. Proposta: mantenimento/revoca della divergenza

mantenimento della divergenza

revoca della divergenza (l'UFV non intende tuttavia uniformare la procedura svizzera a quella della CE.)

3.2 Elenco 5: Nessuna prevalenza generale della legislazione svizzera rispetto alle prescrizioni sui prodotti non armonizzate nella CE (esempi)

Questo elenco concerne i settori non armonizzati o non completamente armonizzati a livello comunitario. Si tratta dei settori in cui nella CE trova applicazione il principio "Cassis de Dijon". Tutte le disposizioni inserite nell'elenco 5 potranno rimanere in vigore anche in futuro. In virtù dell'introduzione del principio "Cassis de Dijon", con la revisione della LOTC e delle prescrizioni svizzere sui prodotti interessate (cfr. punto 3 lettere a e b), in futuro anche i prodotti esteri che non soddisfano le disposizioni suddette potranno, secondo il nuovo articolo 16b capoverso 1 del progetto di revisione della LOTC, essere offerti, immessi in commercio o messi in servizio in Svizzera. L'elenco 5 non è esaustivo: vi sono numerosi altri casi in cui in futuro il principio "Cassis de Dijon" dovrebbe trovare applicazione. L'elenco 5 comprende soltanto i casi di cui, per motivi di trasparenza, è stata espressamente richiesta la menzione nel presente rapporto dall'ufficio federale competente.

Sono riportate anche due casi di differenze da eliminare che riguardano prodotti soggetti ad omologazione (moduli 67, 68).

3.2.1 Prodotti chimici

Obbligo del controllo autonomo nel caso di oggetti con componenti pericolosi

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) Obbligo del controllo autonomo nel caso di oggetti con componenti pericolosi Questionario n. 59	
1. Ufficio (istituzione), divisione, sezione:	Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), divisione Sostanze, suolo, biotecnologia, sezione Prodotti chimici industriali
2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e del (degli) articolo(i) contemplato(i):	In Svizzera, fabbricanti e importatori di oggetti che contengono componenti pericolose hanno l'obbligo di verificare se i loro prodotti rappresentano un pericolo concreto per l'ambiente. Articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti chimici (RS 813.11); articolo 26 in combinato disposto con l'articolo 7 capoverso 5 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01).
3. Prodotti contemplati:	Oggetti con componenti pericolose.
4.	<input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a) <input type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c) <input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d) <input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e) <input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f) <input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g) <input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)
5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?	<input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx) <input checked="" type="checkbox"/> No
6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?	Gli oggetti possono contenere percentuali elevate di prodotti chimici. Come ad esempio i prodotti ignifughi o i plastificanti in prodotti di massa quali le materie plastiche, i prodotti tessili o in pelle. Nell'ambito dell'utilizzazione o dello smaltimento di oggetti, i prodotti chimici ivi contenuti possono essere immessi nell'ambiente. Nella CE, secondo la Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei

preparati pericolosi (GU n. L 200 del 30/07/1999 pag. 0001 – 0068), sono previsti requisiti per gli oggetti in generale soltanto se durante l'impiego al quale sono destinati rilasciano prodotti chimici e se possono essere utilizzati per ricavarne prodotti chimici (esempi: cartucce di toner, cartucce d'inchiostro). Non è previsto attualmente nella CE un obbligo di valutazione generalizzato per tutti gli oggetti che contengono componenti pericolose.

7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?EG

In Svizzera, il fabbricante deve assicurarsi che componenti pericolosi in oggetti non provochino inquinamenti ambientali. Questo obbligo di valutazione comporta il riconoscimento e la prevenzione precoce di eventuali problemi. La disposizione riveste carattere preventivo. L'adempimento dell'obbligo ha ripercussioni positive anche sull'economia. Riduce inoltre il rischio di dover ritirare più tardi dal commercio certi cosmetici, in base a divieti in vigore.

8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?

I fabbricanti di oggetti con componenti pericolose sarebbero temporaneamente esonerati da un obbligo che sarebbe in seguito probabilmente reintrodotta (cfr. il punto 9).

9. Altre osservazioni

L'obbligo del controllo autonomo nel caso di oggetti con componenti pericolosi non implica nessun obbligo di etichettatura che possa ostacolare il commercio.

La Direttiva 1999/45/CE si fonda sull'articolo 95 del Trattato CE. Secondo questa base legale, anche Stati membri della CE sono autorizzati, a determinate condizioni (cfr. art. 95 cpv. 4-6 Trattato CE), a mantenere o a introdurre ex novo disposizioni nazionali più severe che non possono segnatamente essere né uno strumento arbitrario di discriminazione né una restrizione commerciale camuffata.

Infine, il progetto REACH, nella versione approvata in prima lettura dal Parlamento europeo, prevede per determinate sostanze incorporate negli oggetti delle normative equivalenti alle vigenti prescrizioni del diritto svizzero. Se la CE dovesse adottare tale versione, si potrà rinunciare alla deroga dal principio Cassis-de-Dijon qualora la revisione della LOTC entrasse in vigore prima di REACH.

10. Proposta: mantenimento/revoca della prevalenza

mantenimento

revoca

3.2.2 Derrate alimentari (alcol incluso)

3.2.2.1 Principio dell'«elenco positivo» nel diritto sulle derrate alimentari (obbligo dell'autorizzazione)

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) Principio dell'«elenco positivo» nel diritto sulle derrate alimentari (obbligo dell'autorizzazione)	
Questionario n. 60	
1. Ufficio (istituzione):	Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e dell'articolo/degli articoli contemplato(i):	La legislazione svizzera in materia di derrate alimentari è concepita secondo il principio dell'«elenco positivo». Nella fattispecie, sono ammessi unicamente gli additivi e le derrate alimentari che sono stati esplicitamente autorizzati e specificati (art. 8 cpv. 1-3 della legge sulle derrate alimentari, RS 817.0).
3. Prodotti contemplati:	Derrate alimentari e additivi
4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):	<input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b) <input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c) <input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e) <input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f) <input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g) <input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)
5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?	<input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx) <input checked="" type="checkbox"/> No
6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?	Il diritto comunitario non si basa sul principio dell'«elenco positivo». Le regolamentazioni nazionali variano fra i singoli Stati membri della CE. In seguito all'internazionalizzazione del commercio, sui mercati della Svizzera giungono prodotti che possono mettere in pericolo la salute dei consumatori e che quindi non dovrebbero poter circolare liberamente (p.es. insetti). La loro immissione sul mercato dovrebbe anche in futuro essere soggetta ad autorizzazione.
7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno,	

informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?

Il principio dell'«elenco positivo» costituisce, per i consumatori, una garanzia in materia di protezione della salute e contro l'inganno.

8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?

La vigilanza sul mercato delle derrate alimentari si complicherebbe notevolmente. Le autorità preposte all'esecuzione non disporrebbero più delle basi scientifiche e delle informazioni di fondo che devono essere notificate nell'ambito delle procedure di autorizzazione e che permettono loro di valutare rapidamente un prodotto (p.es. informazioni tossicologiche).

9. Altre osservazioni

L'Ufficio federale della sanità pubblica sta valutando l'allineamento completo della legge sulle derrate alimentari (LDerr) al diritto comunitario a partire dal 2010. In quest'ambito valuta anche la rinuncia al principio dell'«elenco positivo» come pure la ricezione del regolamento (CE) 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari. Si può pertanto sostenere una revoca della divergenza con termine transitorio fino al 2010.

10. Proposta: mantenimento/revoca della divergenza

mantenimento

revoca (allineamento con il diritto CE nell'ambito della prossima revisione LDerr)

3.2.2.2 Concentrazioni massime per le sostanze estranee e i componenti

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) Concentrazioni massime per le sostanze estranee e i componenti	
Questionario n. 61	
1. Ufficio (istituzione):	Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e dell'articolo/degli articoli contemplato(i):	<p>Secondo l'articolo 10 capoverso 1 della legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0), le derrate alimentari possono contenere componenti, additivi, sostanze estranee e microrganismi soltanto in una misura che non pregiudichi la salute. Le sostanze estranee e i componenti contenuti nelle derrate alimentari possono includere pesticidi, metalli pesanti, medicinali per uso veterinario, contaminanti, componenti tossici, tossine microbiche, sostanze radioattive, diossine ecc. Conformemente all'articolo 10 capoverso 2 LDerr, il Consiglio federale stabilisce le concentrazioni massime (valori limite) per le sostanze estranee e i componenti fondandosi su una valutazione tossicologica o epidemiologica. Secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera a LDerr, esso può stabilire le concentrazioni massime a un livello inferiore a quello che esigerebbe imperativamente la protezione della salute, se ciò è tecnicamente possibile (valori di tolleranza). Il Consiglio federale ha delegato questa competenza al Dipartimento federale dell'interno, il quale ha emanato l'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE; RS 817.021.23). Tale ordinanza comprende, da un lato, le concentrazioni massime armonizzate previste dal diritto comunitario (direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE, 90/642/CEE e 96/5/CEE per gli antiparassitari, regolamento 2377/90 per i medicinali veterinari, regolamento 466/2001 e direttiva 1991/493 per i contaminanti) e, dall'altro, valori supplementari per le sostanze estranee e i componenti non armonizzati nella CE.</p>
3. Prodotti contemplati:	Derrate alimentari
4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):	<p><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g)</p> <p><input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)</p>
5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?	<p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)</p>

X No

6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?

Le concentrazioni massime in vigore nella CE sono riprese nella legislazione svizzera sotto forma di valori di tolleranza o valori limite. Oltre ai valori armonizzati, gli Stati membri della CE ne hanno altri propri, che possono variare da Paese a Paese. In questo settore, nessuno Stato accetta il principio Cassis de Dijon. In questo contesto, il problema non è dato soltanto dai valori limite troppo elevati vigenti in alcuni Paesi d'origine, ma dall'assenza di norme e dalla carenza di controlli di qualità in questi Paesi.

7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?

Il plusvalore è dato dal mantenimento del livello di sicurezza attuale, nell'ottica di una protezione della salute a lungo termine, e dall'obiettivo di evitare che questo si riduca in rapporto agli Stati membri della CE più progressisti.

8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?

Si rischierebbe una riduzione del livello di protezione al grado più basso vigente nella CE (in questo settore, il principio Cassis de Dijon non si applica nemmeno all'interno della CE). Dato che il diritto CE non prevede valori di tolleranza ma criteri procedurali, se il diritto CE/SEE fosse prevalente, troverebbero parallelamente applicazione due sistemi che regolerebbero la tematica in modo esaustivo. Ciò creerebbe confusione. Un cambiamento di sistema è auspicato dalla revisione, già avviata, della legge sulle derrate alimentari. Nel frattempo va osservata la legislazione svizzera vigente.

9. Altre osservazioni

10. Proposta: mantenimento/revoca della prevalenza

mantenimento

revoca (allineamento al diritto CE nell'ambito della prossima revisione LDerr)

3.2.2.3 Alimenti per sportivi

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) Alimenti per sportivi	
Questionario n. 62	
1.	Ufficio (istituzione): Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
2.	Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e dell'articolo/degli articoli contemplato(i): Le disposizioni svizzere in materia di alimenti per persone con un elevato fabbisogno nutritivo (art. 20 dell'ordinanza del DFI sugli alimenti speciali, RS 817.022.104) divergono da quelle della maggioranza degli Stati membri della CE per quanto riguarda la composizione (additivi, quantità massime), la caratterizzazione, la pubblicità ecc.
3.	Prodotti contemplati Alimenti per persone con un elevato fabbisogno nutritivo («alimenti per sportivi»).
4.	Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC): <input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b) <input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c) <input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e) <input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f) <input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g) <input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)
5.	Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione? <input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx) <input checked="" type="checkbox"/> No
6.	Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente? Nella CE esiste solo una direttiva quadro in merito: direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GU L 186 del 30/06/1989 pagg. 0027 – 0032). Il disciplinamento in materia di alimenti per sportivi è stato lasciato alla responsabilità dei singoli Stati membri. Le disposizioni svizzere tengono conto delle scoperte scientifiche più recenti e si basano sui lavori condotti dalla Svizzera in collaborazione con la Germania e l'Austria. Gli alimenti per sportivi rappresentano un settore delicato sotto il profilo sanitario, nel quale vengono utilizzate sostanze anche in parte vietate e nocive per la salute. Con la regolamentazione in vigore sinora si è riusciti a tenere sotto controllo la maggior parte di questo segmento di mercato.

7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?

Le normative svizzere garantiscono la protezione della salute e rafforzano la certezza del diritto. Diversi Stati CE/SEE non dispongono ancora di regolamentazioni in materia. Le prescrizioni sulle possibili forme di pubblicità («claims») consentono anche di prevenire gli inganni.

8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?

Vi sarebbe il rischio che sul mercato svizzero giungano prodotti contenenti sostanze pericolose per la salute come l'efedrina. Simili prodotti hanno già provocato decessi in altri Paesi.

9. Altre osservazioni

La Svizzera è stato il primo Paese in Europa a stabilire, per questa categoria di prodotti, delle esigenze fissate nel diritto in materia di derrate alimentari. Nel frattempo, anche altri Paesi hanno ripreso, per esempio, i valori massimi svizzeri. Davanti al potenziale pericolo insito negli alimenti per sportivi (minaccia per la salute, pericolo di inganno, doping) è opportuno mantenere l'ordinamento svizzero in vigore. Il diritto svizzero verrà adeguato alle disposizioni CE non appena quest'ultima armonizzerà il suo diritto in materia.

10. Proposta: mantenimento/revoca della prevalenza

mantenimento

revoca (nessuna prevalenza dopo l'entrata in vigore del diritto CE armonizzato)

3.2.2.4 Integratori alimentari (sostanze ammesse)

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) Integratori alimentari (sostanze ammesse)	
Questionario n. 63	
1. Ufficio (istituzione):	Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e dell'articolo/degli articoli contemplato(i):	<p>L'ordinanza del DFI sugli alimenti speciali (RS 817.022.104) prevede in materia prescrizioni molto più severe di quelle comunitarie (direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari, GU L 183 del 12/07/2002, pagg. 0051 – 0057). Mentre il diritto comunitario disciplina attualmente soltanto il tenore di vitamine e minerali negli integratori alimentari e la CE prevede di emanare regolamentazioni per altre sostanze soltanto in futuro, la Svizzera dispone già adesso di simili normative. A differenza del diritto comunitario, il diritto svizzero fissa anche quantità massime per le vitamine e i minerali ammessi.</p>
3. Prodotti contemplati:	Integratori alimentari
4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):	<p><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g)</p> <p><input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)</p>
5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?	<p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p>
6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?	<p>Il diritto comunitario vigente si limita attualmente a disciplinare il tenore di vitamine e minerali negli integratori alimentari e i relativi ingredienti. Finora gli Stati membri non sono riusciti a trovare un consenso per la regolamentazione del tenore di altre sostanze. Perciò ogni Paese è libero di emanare normative in proposito. In alcuni Paesi si trovano sul mercato prodotti pericolosi per la salute.</p>
7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno,	

informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?

Il disciplinamento svizzero assicura che siano ammesse soltanto sostanze che non presentano rischi per la salute.

8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?

Vi è il pericolo che prodotti dalla composizione inappropriata o addirittura nocivi per la salute giungano sul mercato svizzero, con una conseguente riduzione del livello di protezione vigente nel nostro Paese. Diversi Stati membri della CE, in virtù della competenza attribuita loro conformemente all'articolo 4 paragrafo 7 della direttiva 2002/46/CE, hanno emanato delle prescrizioni in questo settore. La Francia, ad esempio, ha adottato valori massimi in parte molto divergenti da quelli svizzeri. Per l'impiego di piante «sous forme pré-dosée», Il Belgio ha emanato un proprio «Arrêté royal relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes».

9. Altre osservazioni

Non appena la CE avrà emanato prescrizioni armonizzate sul tenore di altre sostanze (oltre alle vitamine e ai minerali) negli integratori alimentari, la Svizzera riprenderà tali disposizioni nella propria legislazione. Fino a quel momento devono essere mantenute le disposizioni svizzere.

10. Proposta: mantenimento/revoca della prevalenza

mantenimento

revoca (nessuna prevalenza dopo l'entrata in vigore del diritto CE armonizzato)

3.2.2.5 Arricchimento delle derrate alimentari

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) Arricchimento delle derrate alimentari	
Questionario n. 64	
1.	Ufficio (istituzione): Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
2.	Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e dell'articolo/degli articoli contemplato(i): Disciplinamento giuridico dell'aggiunta alle derrate alimentari di sostanze utili sotto il profilo fisiologico-nutrizionale (additivi ammessi, quantità massime ammesse, caratterizzazione). Articolo 1 e seguenti dell'ordinanza del DFI sull'aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari (RS 817.022.32).
3.	Prodotti contemplati: Tutte le derrate alimentari
4.	Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC): <input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b) <input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c) <input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e) <input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f) <input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g) <input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)
5.	Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione? <input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx) <input checked="" type="checkbox"/> No
6.	Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente? Il livello di protezione non è equivalente a quello svizzero in tutti gli Stati CE/SEE: nella CE sono (appena) in fase di elaborazione delle normative per l'armonizzazione della questione. Sui mercati CE/SEE potrebbero trovarsi prodotti alimentari eccessivamente arricchiti, che possono comportare rischi per la salute dei consumatori.
7.	Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE? Le disposizioni svizzere garantiscono che la popolazione possa disporre di derrate alimentari arricchite in

misura adeguata (ossia in base al fabbisogno quotidiano). Vi è inoltre la sicurezza che non vengono effettuate aggiunte nocive per la salute.

8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?

Vi sarebbe il pericolo che sul mercato svizzero giungano prodotti arricchiti in modo inopportuno, che potrebbero addirittura risultare nocivi per la salute. Ne conseguirebbe una riduzione del livello di protezione in Svizzera.

9. Altre osservazioni

A tempo debito, le normative in preparazione nella CE dovranno confluire nel diritto svizzero. Ma fino a quel momento, la protezione della salute e la protezione contro l'inganno devono essere garantite ai consumatori mediante il disciplinamento giuridico vigente attualmente.

10. Proposta: mantenimento/revoca della prevalenza

mantenimento

revoca (nessuna prevalenza dopo l'entrata in vigore del diritto CE armonizzato)

3.2.2.6 Indicazioni per la preparazione della carne, dei prodotti a base di carne, dei preparati di carne, dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi, dei prodotti della pesca, delle lumache e delle cosce di rana

<p>Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) Indicazioni per la preparazione della carne, dei prodotti a base di carne, dei preparati di carne, dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi, dei prodotti della pesca, delle lumache e delle cosce di rana</p> <p style="text-align: right;">Questionario n. 65</p>	
1.	<p>Ufficio (istituzione): Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)</p>
2.	<p>Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e dell'articolo/degli articoli contemplato(i):</p> <p>Le denominazioni specifiche della carne, dei prodotti a base di carne, dei preparati di carne, dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi, dei prodotti della pesca, delle lumache e delle cosce di rana devono recare un'indicazione relativa alla preparazione del prodotto (p.es. «prodotto a base di carne da consumare cotto» per prodotti a base di carne che devono essere scaldati prima del consumo).</p> <p>Articoli 8 capoverso 1 lettera b, 16 capoverso 1 lettera b, 19 lettera b e 24 lettera b dell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108).</p>
3.	<p>Prodotti contemplati:</p> <p>Carne, prodotti a base di carne, preparati di carne, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, prodotti della pesca, lumache e cosce di rana</p>
4.	<p>Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g)</p> <p><input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)</p>
5.	<p>Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p>
6.	<p>Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?</p> <p>In certi casi, la carne e le derrate alimentari a base di carne devono essere scaldate prima del consumo. Se ciò non avviene, questi alimenti possono mettere in pericolo la salute.</p>

<p>7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?</p> <p>L'indicazione su come consumare i prodotti garantisce che la salute dei consumatori non sia messa in pericolo a causa di un consumo improprio.</p>
<p>8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?</p> <p>I consumatori non sarebbero sufficientemente informati sulla corretta utilizzazione dei preparati di carne e dei prodotti a base di carne. Ciò potrebbe mettere in pericolo la loro salute.</p>
<p>9. Altre osservazioni</p> <p>Dato che un'eccezione generale sarebbe sproporzionata, dovrebbe trovare applicazione il principio Cassis de Dijon.</p>
<p>10. Proposta: mantenimento/revoca della prevalenza</p> <p><input type="checkbox"/> mantenimento</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> revoca</p>

3.2.2.7 Yogurt

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) Yogurt	
Questionario n. 66	
1.	Ufficio (istituzione): Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
2.	Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e dell'articolo/degli articoli contemplato(i): Lo yogurt è un prodotto ottenuto mediante fermentazione del latte con il <i>Lactobacillus delbrueckii ssp bulgaricus</i> e lo <i>Streptococcus thermophilus</i> . Il prodotto finito deve contenere complessivamente almeno 10 milioni di unità formanti colonia dei microrganismi precitati. Articolo 56 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108).
3.	Prodotti contemplati: Yogurt
4.	Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC): <input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a) <input type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b) <input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c) <input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e) <input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f) <input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g) <input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)
5.	Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione? <input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx) <input checked="" type="checkbox"/> No. La definizione corrisponde tuttavia al Codex «Standard for fermented milks» (CODEX STAN 243-2003).
6.	Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente? Nella CE, a seconda del Paese che lo produce, lo yogurt può contenere diverse colture starter ed essere trattato termicamente dopo la fermentazione, cosicché nel prodotto finito non si trovano più fermenti vivi. Nella CE, sotto la stessa denominazione specifica, si trovano sul mercato prodotti estremamente diversi e perciò non comparabili fra loro.
7.	Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?

Lo yogurt svizzero contiene la flora batterica originaria sotto forma di fermenti lattici vivi. Questo permette, fra l'altro, di garantire la sicurezza microbiologica del prodotto. Grazie ai fermenti vivi, i consumatori svizzeri presumono giustamente che lo yogurt influenzi favorevolmente la salute.

- 8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?**

Prodotti dalle caratteristiche più diverse potrebbero essere immessi sul mercato sotto la stessa denominazione specifica.

- 9. Altre osservazioni**

Dato che un'eccezione generale sarebbe sproporzionata, dovrebbe trovare applicazione il principio Cassis de Dijon

- 10. Proposta: mantenimento/revoca della prevalenza**

mantenimento

revoca

3.2.2.8 Tipologie di trattamento delle derrate alimentari soggette all'obbligo di dichiarazione

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) Tipologie di trattamento delle derrate alimentari soggette all'obbligo di dichiarazione Questionario n. 67	
1. Ufficio (istituzione):	Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e dell'articolo/degli articoli contemplato(i):	<p>I seguenti procedimenti necessitano dell'autorizzazione dell'UFSP:</p> <ul style="list-style-type: none">- il trattamento di derrate alimentari con radiazioni ionizzanti;- il trattamento di derrate alimentari con nuovi procedimenti tecnologici suscettibili di trasformare, in modo comprovato, le proprietà fisiologiche o la composizione delle corrispondenti derrate alimentari. <p>L'UFSP rilascia l'autorizzazione se, secondo lo stato attuale della scienza, può essere escluso un pericolo per la salute (art. 9 della legge sulle derrate alimentari, LDerr, RS 817.0 e art. 20 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, ODerr, RS 817.02).</p> <p>L'applicazione di procedimenti tecnologici particolari (p.es. irradiazione) nella fabbricazione delle derrate alimentari deve essere dichiarata (art. 26 cpv. 1 lett. e ODerr).</p>
3. Prodotti contemplati:	Derrate alimentari
4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)<input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)<input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)<input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)<input checked="" type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)<input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)<input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g)<input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)
5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)<input checked="" type="checkbox"/> No
6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?	Nella CE questo settore non è armonizzato o lo è solo in parte. Il diritto comunitario disciplina le derrate alimentari e i relativi ingredienti; una dichiarazione è sempre necessaria (Cfr. direttiva 1999/2/CE e direttiva 1999/3/CE, decisione 2002/840/CE, direttiva 2000/13/CE).

L'irradiazione degli alimenti deve soddisfare altri criteri, oltre a quello dell'innocuità per la salute (p.es. necessità sul piano tecnologico, disciplinamento completo degli obiettivi ammessi per l'irradiazione, definizione delle esigenze di omogeneità della distribuzione della dose nel prodotto finale).

I prodotti possono essere sottoposti a irradiazione soltanto negli impianti consentiti dalla Comunità e l'autorizzazione è vincolata a determinate ispezioni e rapporti. In tutta la CE l'irradiazione è ammessa (unicamente alle condizioni precitate) per una lista di prodotti (comprendente, al momento, soltanto erbe aromatiche e spezie secche). L'ampliamento della lista è possibile solo con una procedura relativamente onerosa e perciò momentaneamente poco probabile (cfr. di seguito).

Per i loro mercati, i singoli Paesi possono sempre ancora sottoporre a un'irradiazione supplementare determinati prodotti (conformemente alle autorizzazioni nazionali). Non è possibile affermare fino a quando ciò continuerà a essere consentito. Conformemente all'articolo 4 della direttiva 1999/2/CE, la Commissione doveva presentare prima del 31.12.2000 una proposta per completare l'elenco positivo di prodotti alimentari che, ad esclusione di tutti gli altri, possono essere trattati con radiazioni ionizzanti. Tale proposta deve prima o poi essere posta in vigore sotto forma di direttiva. Fino a quel momento restano applicabili le regolamentazioni dei singoli Stati (art. 4 par. 7). Pertanto, in questo settore, non si applica il principio Cassis de Dijon (una coscia di rana trattata in Francia con radiazioni in maniera conforme al diritto, ad esempio, non può essere immessa sul mercato in Germania). Per il momento esiste unicamente una comunicazione della Commissione sugli alimenti e i loro ingredienti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti nella Comunità (*GU C 241/03 del 29/08/2001, pagg. 0006 – 0011*). Una regolamentazione armonizzata all'interno della CE, quindi, non è prevista in un prossimo futuro.

Generalmente, il livello di protezione negli stati CE non è considerato insufficiente. Negli Stati della CE, una parte del settore non è armonizzata e quindi la situazione non risulta chiara. Questo complica anche gli sforzi compiuti per garantire la protezione contro l'inganno.

7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?

Il disciplinamento svizzero contempla tutte le derrate alimentari e prevede un'autorizzazione nel singolo caso. Il disciplinamento armonizzato a livello CE comprende unicamente l'irradiazione delle erbe aromatiche e spezie secche.

Siccome tra le autorità svizzere e quelle della CE non sussiste alcuna forma istituzionalizzata di collaborazione e, in particolare, alcuno scambio completo di informazioni e basi decisionali, la protezione della salute e la protezione contro l'inganno possono essere garantite solo se anche le autorità svizzere hanno accesso alla documentazione concernente le autorizzazioni.

8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?

Si rischierebbe una riduzione del livello di protezione al grado più basso realmente vigente nella CE sul piano locale. Non potrebbero più essere soddisfatte le aspettative in materia di sicurezza dei prodotti, di protezione contro l'inganno e d'informazione dei consumatori.

Risulterebbe difficoltosa anche l'esecuzione, in quanto non si disporrebbe di informazioni concernenti eventuali prodotti problematici di provenienza CE/SEE.

9. Altre osservazioni

L'allineamento con la parte armonizzata del diritto CE dovrà avvenire nell'ambito della prossima revisione LDerr (compresa la dichiarazione). Nel settore non armonizzato saranno necessarie anche in futuro delle autorizzazioni (in analogia al regolamento (CE) 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari).

10. Proposta: mantenimento/revoca della prevalenza

mantenimento

revoca (allineamento con la parte armonizzata del diritto CE nell'ambito della prossima revisione LDerr)

3.2.3 Tabacco

Autorizzazione degli articoli per fumatori con succedanei del tabacco

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o lo sono solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) Autorizzazione degli articoli per fumatori con succedanei del tabacco	
Questionario n. 68	
1. Ufficio (istituzione), divisione, sezione:	Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e dell'articolo/degli articoli contemplato(i):	<p>Gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco possono essere consegnati soltanto con un'autorizzazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).</p> <p>Articolo 3 dell'ordinanza sul tabacco (OTab; RS 817.06)</p>
3. Prodotti contemplati:	Articoli per fumatori con succedanei del tabacco
4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):	<p><input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f)</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g)</p> <p><input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)</p>
5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?	<p><input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p>
6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?	Nella CE non esiste una regolamentazione armonizzata concernente i succedanei del tabacco (ad esempio le sigarette di erbe). Ogni Stato membro ha la propria normativa. Se si rinunciasse all'obbligo di autorizzazione nel diritto svizzero, gli organi esecutivi non avrebbero accesso ai documenti concernenti la composizione e l'effetto dei succedanei del tabacco.
7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?	Per poter essere immessi sul mercato, gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco devono essere autorizzati dall'UFSP. È così possibile evitare che giungano sul mercato prodotti che mettano in pericolo

la salute in modo inatteso, ad esempio perché contengono erbe che presentano una tossicità acuta.

8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?

- Rischio che siano immessi sul mercato svizzero articoli per fumatori con sucedanei del tabacco che mettono in pericolo la salute, direttamente o inaspettatamente
- Problemi di valutazione da parte degli organi esecutivi, se non conoscono la composizione dei sucedanei del tabacco

9. Altre osservazioni

Visto che il tabacco è comunque nocivo per la salute e anche i singoli Stati membri della CE o del SEE adottano misure cautelative, si può rinunciare all'autorizzazione.

10. Proposta: mantenimento/revoca della prevalenza

mantenimento

revoca

3.2.4 Tessili

Combustibilità dei materiali tessili (indumenti, tende e tappezzerie)

Prevalenza del diritto svizzero sulle prescrizioni che non sono armonizzate o solo parzialmente in seno agli Stati membri della Comunità europea (CE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) Combustibilità dei materiali tessili (indumenti, tende e tappezzerie)	
Questionario n. 69	
1. Ufficio (istituzione):	Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
2. Oggetto e descrizione della prescrizione svizzera per la quale è richiesta la prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE e del SEE (eccezione generale al futuro principio Cassis de Dijon); base legale; indicazione del numero della RS e dell'articolo/degli articoli contemplato(i):	Requisiti concernenti l'infiammabilità e la combustibilità dei materiali tessili. Articoli 16-20 dell'ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (RS 817.023.41).
3. Prodotti contemplati:	Materiali tessili (indumenti, tende e tappezzerie)
4. Motivo della divergenza (art. 4 cpv. 4 LOTC):	<input type="checkbox"/> Protezione della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici (lettera a) <input checked="" type="checkbox"/> Protezione della vita e della salute dell'essere umano, degli animali e delle piante (lettera b) <input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente naturale (lettera c) <input type="checkbox"/> Protezione della sicurezza sul posto di lavoro (lettera d) <input type="checkbox"/> Protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali (lettera e) <input type="checkbox"/> Protezione del patrimonio culturale nazionale (lettera f) <input type="checkbox"/> Protezione della proprietà (lettera g) <input type="checkbox"/> Se i motivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LOTC non sono realizzati, quali sono gli argomenti che giustificano la divergenza? (La spiegazione deve essere comprensibile; si prega di evitare lo stile telegrafico)
5. Esiste un obbligo internazionale (trattato bilaterale o multilaterale) di rispettare questa prescrizione?	<input type="checkbox"/> Sì (in caso di risposta affermativa, si prega di fornire le informazioni seguenti: titolo del trattato, data, articolo(i) contemplato(i), numero RS 0.xxxxx) <input checked="" type="checkbox"/> No
6. Perché considerate il livello di protezione degli Stati membri della CE o del SEE insufficiente?	Nella CE non c'è una regolamentazione armonizzata concernente la combustibilità dei materiali tessili. Singoli Stati dispongono di normative concernenti determinati prodotti (p.es. indumenti notturni). Finora, però, non si è riusciti a trovare un consenso per una cosiddetta norma di classificazione CEN degli indumenti notturni. Ogni Stato membro ha le proprie prescrizioni.
7. Qual è il plusvalore della prescrizione svizzera per migliorare il livello di protezione concernente la salute, l'ambiente e i consumatori (sicurezza dei prodotti, protezione contro l'inganno, informazione dei consumatori) rispetto al diritto degli Stati membri della CE o del SEE?	

La regolamentazione svizzera prevede esigenze chiare e misurabili in materia di combustibilità. La direttiva sulla sicurezza dei prodotti (direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti; GU L 2882 dell'11/08/1992, pagg. 0024 – 0032), che nella CE è applicabile anche ai materiali tessili, non prevede alcun requisito specifico in tal senso. In ogni caso (e in caso d'incidente), sarebbe necessario dimostrare la pericolosità del prodotto a chi lo ha immesso sul mercato.

8. Quali sarebbero le conseguenze se, per queste prescrizioni, il diritto svizzero non avesse prevalenza sul diritto applicabile negli Stati membri della CE o del SEE, rispettivamente se il principio Cassis de Dijon fosse applicabile in futuro?

Potrebbero aumentare i materiali tessili pericolosi, ossia facilmente infiammabili, che arrivano sul mercato svizzero.

9. Altre osservazioni

Il progetto di ricerca EMPA 201439, destinato a studiare la combustibilità di indumenti e capi d'abbigliamento su un manichino («BREMA»), ha confermato la pericolosità dei materiali tessili facilmente combustibili (pericolo di ustioni). Dato che un'eccezione generale sarebbe sproporzionata, dovrebbe trovare applicazione il principio Cassis-de-Dijon.

10. Proposta: mantenimento/revoca della prevalenza

mantenimento

revoca